

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	6
GIUSTIZIA (II)	»	9
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	42
FINANZE (VI)	»	52
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	83
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	88
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	89
AFFARI SOCIALI (XII)	»	100
AGRICOLTURA (XIII)	»	111
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	112

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	<i>Pag.</i>	118
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	119
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	120

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale. Atto n. 39 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) 3

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente della I Commissione Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa, Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 15.55.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale.

Atto n. 39.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 dicembre 2013.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 5 dicembre scorso, il Governo aveva acconsentito a che le Commissioni disponessero di ulteriori otto giorni per l'espressione del parere parlamentare sul provvedimento rispetto al ter-

mine che, a norma di legge, è scaduto in data 9 dicembre 2013. Comunica che le Commissioni riunite dovrebbero, quindi, procedere, nella seduta odierna, alla discussione e alla votazione della proposta di parere sul provvedimento in esame. Tuttavia fa presente che il relatore per la I Commissione, onorevole Gitti, è impossibilitato a partecipare alla seduta per concomitanti impegni istituzionali e che è opportuno svolgere ulteriori approfondimenti.

Pertanto, non essendovi obiezioni da parte dei componenti delle Commissioni, chiede al rappresentante del Governo se acconsente ad un ulteriore rinvio, al fine di permettere alle Commissioni medesime di concludere l'esame del provvedimento nella giornata di martedì 17 dicembre prossimo.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO acconsente alla richiesta nei termini formulati dal presidente.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatore per la IV Commissione*, prende atto dell'impossibilità del relatore della Commissione affari costituzionali di partecipare ai lavori della seduta odierna e della richie-

sta, rappresentata dal presidente, di svolgere ulteriori approfondimenti.

Auspica, comunque, che nella prossima seduta le Commissioni siano nelle condizioni di concludere l'esame del provvedimento, ormai da tempo in discussione.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di martedì 17 dicembre 2013.

La seduta termina alle 16.

COMMISSIONI RIUNITE

**VII (Cultura, scienza e istruzione)
e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 5

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 dicembre 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
16 alle 16.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. C. 1843 Fioroni (*Seguito dell'esame e rinvio*) 6

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI.

La seduta comincia alle 16.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. C. 1843 Fioroni.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2013.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Emanuele COZZOLINO (M5S) ricorda che il precedente *iter* avviato per la costituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sul caso Moro sia stato sospeso e archiviato e sottolinea, altresì, che il fatto che oggi la I Commissione riparta da una proposta di legge di isti-

tuzione di una Commissione bicamerale di inchiesta, dà ragione ad una delle principali obiezioni sollevate dal suo gruppo nel corso dell'esame che riguardava l'istituzione di una Commissione monocamerale.

Al riguardo, segnala che non si tratta di voler pronunciare la frase « noi l'avevamo detto », ma di sottolineare e rivendicare che il Movimento 5 Stelle sia stato l'unico gruppo a muovere una critica sostanziale e formale contro una procedura ritenuta scorretta in primo luogo dal punto di vista istituzionale, perché il Senato con la presentazione di una proposta di legge aveva mostrato la volontà di partecipare ad una nuova Commissione d'inchiesta, e poi dal punto di vista politico visto che, nel momento in cui si rivendicava l'assoluta importanza di tornare sulle tragiche vicende di via Fani e sull'epilogo di via Caetani, non aveva senso che la Camera dei deputati procedesse in solitaria.

Ricorda che il suo gruppo aveva posto una questione politica presentando due emendamenti poi dichiarati inammissibili, giudizio, questo, accettato nonostante sul tema esistesse un unico precedente.

Evidenzia che in quell'occasione purtroppo furono date risposte sbrigative e liquidatorie rispetto al perché la Camera volesse ostinatamente procedere da sola.

Nel prendere atto che la presentazione di una proposta di legge che istituisce una

Commissione bicamerale d'inchiesta è la testimonianza che la questione da lui posta qualche mese fa non era affatto infondata, rileva che, per usare uno *slogan* da qualche giorno molto in voga nel partito di larga maggioranza alla Camera dei deputati, sulla tematica in esame si è « cambiato verso ».

Passando al merito della proposta di legge in discussione, il cui testo ricalca quello già esaminato nei mesi scorsi, evidenzia che rimangono inalterate tutte le perplessità già espresse e preannuncia che presenterà emendamenti per migliorare il testo.

Ribadisce che, a 35 anni di distanza da quelle vicende, non siano intervenuti fatti nuovi di tale rilevanza da far ritenere possibile arrivare a nuovi elementi di verità, anche solo parziali, sulla vicenda Moro. Osserva che se è certamente vero che con il trascorrere di tutti questi anni negli archivi di stato, soprattutto di paesi stranieri, sono ora disponibili documenti che non erano consultabili dalle precedenti Commissioni d'inchiesta, a suo avviso, tali documenti dovrebbero essere esaminati dagli storici e non da un organo parlamentare. Ricorda, inoltre, che è venuta meno anche la fonte pubblicistica che sembrava aver suscitato più clamore e interesse in questo senso ossia l'ultimo libro di Ferdinando Imposimato: « I 55 giorni che hanno cambiato l'Italia », fonte sulla quale la procura di Roma ha aperto un'inchiesta per calunnia.

Conclude manifestando il dubbio che, in assenza di forti elementi di novità recati da nuove fonti, anche questa istituenda Commissione, come quelle che la precedettero, riesca ad ottenere risultati di rilievo e questo influenza, ovviamente, in maniera determinante la sua valutazione complessiva sulla proposta di legge in discussione.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ritiene condivisibile la proposta di istituire una Commissione bicamerale sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. Nel segnalare i suoi dubbi circa l'effettiva utilità pratica dell'inchiesta, ne sottolinea, tuttavia, l'importanza dal punto di vista della memoria

storica relativamente ad alcuni fatti che sembrano distanti nel tempo ma che in realtà hanno tuttora dei risvolti nel presente del nostro Paese. Nell'evidenziare, altresì, che l'istituzione della Commissione d'inchiesta potrebbe riportare l'attenzione su una vicenda che, secondo la sua esperienza personale, non riceve adeguata attenzione nelle scuole, auspica che si possa addivenire quanto prima all'approvazione della proposta di legge in esame da parte di tutti i gruppi.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, interviene per alcune precisazioni. Prima di tutto, desidera ribadire, pur nel rispetto di opinioni diverse, quanto da lui affermato nella relazione svolta sul documento parlamentare di istituzione di una Commissione d'inchiesta della sola Camera dei deputati riguardo alla validità e all'attualità di una Commissione di inchiesta su un fatto drammatico come il rapimento e il delitto di Aldo Moro.

Non condivide poi la posizione del collega Cozzolino rispetto all'asserita scorrettezza istituzionale della I Commissione nei confronti dell'omologa Commissione del Senato. Ricostruisce, al proposito, come si è arrivati a quella situazione, da lui stesso definita eccentrica, che stava portando all'istituzione di due identiche Commissioni di inchiesta dei due rami del Parlamento. Sottolinea che il provvedimento inizialmente in esame al Senato concerneva l'istituzione di una Commissione di inchiesta che assomigliava più a una riedizione della Commissione stragi, in cui un episodio rilevante come il delitto di Aldo Moro rischiava di non avere l'attenzione necessaria e di rimanere confuso con altri gravi episodi di stragismo avvenuti in Italia. Osserva, infatti, come a distanza di oltre trent'anni ci siano ancora molti lati oscuri su quell'episodio. A proposito delle fonti pubblicistiche sull'argomento, nel concordare con il collega Cozzolino su quanto da lui detto sul libro di Imposimato, ricorda che esistono altri validi studi recenti che si fondano su atti ufficiali.

Proprio la necessità di approfondire in modo compiuto quell'episodio è stata

quindi alla base della volontà tutta politica di costituire alla Camera un'apposita Commissione di inchiesta monocamerale.

Successivamente il Senato si è orientato su un testo e un oggetto identico a quello della Camera e, a quel punto, è stato inevitabile convergere su una Commissione bicamerale, come quella oggetto della proposta di legge in esame. Non si è trattato, dunque, di una scorrettezza, ma della precisa volontà politica di mettere al centro dell'esame di una Commissione di inchiesta parlamentare il rapimento e il delitto di Aldo Moro.

Emanuele COZZOLINO (M5S) osserva che nel proprio intervento ha voluto mettere in evidenza la singolarità di due Commissioni di inchiesta sul medesimo episodio sul quale, inoltre, ribadisce che non sembra necessario a lui e al suo gruppo un ulteriore approfondimento.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari. (Atto n. 36) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Ulteriore nuova proposta di parere del Relatore</i>)	14
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo scelta civica</i>)	21
ALLEGATO 3 (<i>Nuova proposta alternativa di parere del gruppo M5S</i>)	30
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	35
AVVERTENZA	13

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 15.55.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari. (Atto n. 36).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 4 dicembre 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, avverte che si è costituito il nuovo gruppo « Per l'Italia », al quale hanno aderito i deputati Gitti e Piepoli.

Prima di dare la parola ai deputati che devono ancora intervenire, avverte di avere presentato una ulteriore nuova proposta di parere (*vedi allegato 1*), che riprende pressoché integralmente quella già presentata, salvo alcune modifiche che prendono spunto da alcuni interventi svoltisi ieri.

Avverte altresì che il gruppo Scelta civica ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*) e che il gruppo Movimento 5 Stelle ha riformulato la proposta alternativa già presentata (*vedi allegato 3*).

Ricorda che nella seduta di oggi la Commissione dovrà esprimere il parere sull'Atto del Governo, considerato che il termine è scaduto il 30 novembre.

Avverte infine che il deputato Costa ha comunicato di non poter partecipare ai lavori della Commissione in quanto è impegnato nella riunione dei Presidenti di gruppi convocata in contemporanea con i lavori della Commissione giustizia. Per un impegno presso la Commissione finanze non potrà partecipare ai lavori della Commissione neanche l'altro membro del gruppo Nuovo Centro Destra, onorevole Pagano.

Edmondo CIRIELLI (Fdi) esprime la contrarietà del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritenendo che non sia possibile esprimere un parere favorevole su un provvedimento che deriva dai decreti legislativi n. 155 e 156 del 2012, adottati in palese violazione dei criteri di delega. Sottolinea come l'enorme mole di proteste e di critiche confermi come i predetti decreti legislativi abbiano indebitamente stravolto la normativa di riferimento.

Fa presente di essere un deputato che, a differenza di altri, rappresenta un territorio e che, pertanto, conosce bene le gravissime problematiche causate nel proprio territorio da una riforma della geografia giudiziaria non conforme ai principi e criteri direttivi dettati dalla legge delega. È quindi nel fisiologico esercizio di tale funzione di rappresentanza, e non certo per ragioni clientelari, che ribadisce il carattere illegittimo, irrazionale e gravemente dannoso per l'efficienza del servizio giustizia, dell'intervento riformatore sui tribunali di Sala Consilina e Nocera Inferiore, nonché sulla sezione distaccata di Amalfi, collocata in un'area in tutto e per tutto equiparabile ad una zona insulare.

Sottolinea come vi siano molte altre realtà locali gravemente danneggiate dalla riforma e cita, a titolo esemplificativo, la questione del tribunale di Spoleto.

Ritiene che il grave stato di confusione e di inefficienza conseguente all'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria derivi anche dalla circostanza che il Ministero della giustizia non ha voluto ascoltare gli ordini professionali, i magi-

strati, le associazioni e gli enti locali, le forze politiche presenti sul territorio.

Dopo aver espresso apprezzamento per la proposta alternativa di parere presentata dall'onorevole Dambruoso, ci tiene a sottolineare la propria contrarietà alla soppressione del *tribunale* di Rossano ed al suo accorpamento a quello di Castrovillari, che non ha tenuto conto di rilevanti esigenze di lotta contro la criminalità organizzata. Esprime inoltre la propria contrarietà a qualsiasi ipotesi di riduzione dell'ambito territoriale del tribunale di Spoleto a favore di quello di Terni.

Maria Gaetana GRECO (PD) osserva come con decreto ministeriale sia stata istituita la Commissione per il monitoraggio per apportare le misure correttive idonee al superamento delle criticità scaturite dalla complessità della riforma della geografia giudiziaria. Compito della Commissione ministeriale è proporre idonee soluzioni organizzative e normative da adottare con decreti correttivi, alternativi alle soppressioni, fermo restando che spetta al primato della politica compiere le scelte più idonee. Nell'ambito delle criticità, una particolare menzione va alle aree montane per la specificità territoriale e per la situazione infrastrutturale: da qui l'idea dell'istituzione di un apposito tribunale di montagna, particolarmente difficile da raggiungere, sul quale ha presentato una proposta di legge. A tale proposito, ricorda come la Commissione Giustizia, già in occasione dell'espressione del parere sul decreto legislativo n. 155 del 2012 abbia ravvisato l'opportunità di mantenere il tribunale di Nicosia, con accorpamento ad esso del tribunale di Mistretta. Si tratta, appunto, di un tribunale che insiste su un'area montana, servito da pessime infrastrutture e con servizi pubblici di trasporto inadeguati. Ritiene, quindi, che nell'ottica dell'emanazione di decreti correttivi che si basino su criteri realmente oggettivi, debba essere adeguatamente valutata la prospettiva del tribunale di montagna, relativo a territori che, per le loro indiscutibili peculiarità e difficoltà di col-

legamento, pongono l'esigenza di operazioni di accorpamento o di attribuzione di territori a circondari limitrofi.

Arcangelo SANNICANDRO (SEL) annuncia che il proprio gruppo non voterà a favore della proposta di parere del relatore, ritenendo assolutamente non convincenti le modalità di riorganizzazione della geografia giudiziaria. Sottolinea, in particolare, come molti interventi siano del tutto irrazionali e incomprensibili, ricordando la situazione del tribunale centrale di Foggia, che ancora sta cercando una sede, addirittura rivolgendosi ad agenti immobiliari; la situazione del tribunale di Rossano e di quello di Lucera.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritiene preliminarmente inopportuno che nella proposta di parere del relatore un ordine del giorno sia citato con l'indicazione dei sottoscrittori e dei gruppi di appartenenza. Quanto al merito della proposta, si dichiara sorpreso che siano citate solo alcune situazioni e non altre quali, ad esempio, Tolmezzo, Crema e Bassano del Grappa che, peraltro, sarebbe del tutto erroneo accorpate a Cittadella.

Stigmatizza quindi l'impostazione della citata proposta, che rivela la mancanza del coraggio di indicare con chiarezza le sedi da ripristinare ed un appiattimento sulla posizione del Governo, e sottolinea come il parere della Commissione Giustizia del Senato, per quanto disorganico, almeno manifesti un minimo di coraggio. Ritiene inutile incontrare i comitati costituitisi sul territorio e poi approvare un parere assolutamente non incisivo, considerando che sarebbe allora più corretto dichiarare apertamente la volontà di mantenere tutte le soppressioni di uffici giudiziari.

Pina PICIERNO (PD) ritiene che il parere della Commissione Giustizia debba sottolineare quanto sia stata sbagliata, anche sotto il profilo della lotta alla criminalità organizzata, la scelta di includere nell'ambito del Tribunale di Napoli Nord i comuni del casertano, che prima si trovano sotto la giurisdizione del Tribunale di

Santa Maria Capua Vetere. A tale proposito evidenzia quanto possa essere incongruente lo « spacchettamento » di un Tribunale, quale quello di Santa Maria Capua Vetere, che nel corso degli anni si è dimostrato essere un fondamentale baluardo di legalità in una terra dove la criminalità organizzata ha raggiunto tra le più alte soglie di diffusione in riferimento a tutto il territorio nazionale. A fronte di tali considerazioni appare addirittura paradossale il parere del Senato che evoca un ulteriore smembramento dei comuni del casertano includendo il comune di Vairano nell'ambito di competenza territoriale del tribunale di Cassino, che sicuramente non è attrezzato nella lotta contro la criminalità organizzata allo stesso modo del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Ritiene, quindi, che il parere che ci si appresta a votare debba contenere una condizione volta a riportare nella sfera di competenza di quest'ultimo tribunale tutti i comuni del casertano che sono stati trasferiti al Tribunale di Napoli Nord.

David ERMINI (PD) preliminarmente ritiene che sia necessario che tutti abbiano ben presente quale sia l'oggetto dell'esame della Commissione Giustizia, essendo questo ben più limitato della intera riforma della geografia giudiziaria, come invece sembrerebbe assistendo al dibattito che si è sviluppato intorno all'atto del Governo n. 36. Quest'ultimo non è altro che il primo decreto legislativo correttivo che il Governo intende emanare nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria, avendo ad oggetto solo alcune questioni particolari legate alla riforma, senza tuttavia voler affrontare tutte quelle criticità determinate dalla soppressioni delle diverse sedi giudiziarie, che tutti i parlamentari che « vivono » il proprio territorio conoscono e che sono state evidenziate anche dall'ordine del giorno votato dall'Assemblea della Camera l'8 agosto scorso, come peraltro rilevato anche nella proposta di parere del relatore. La presenza di criticità è ben nota anche al Governo, considerato che è stata istituita

una Commissione ministeriale di monitoraggio proprio di queste criticità.

Per ragioni di metodo e non certamente di appiattimento ad una presunta posizione di immobilità del Governo, ritiene che la sede ove si debba operare per affrontare la questione delle criticità sorte a seguito della soppressione di Tribunali e di sezioni distaccate debba essere trovata altrove rispetto al provvedimento in esame. Proprio per questa ragione dichiara di non aver voluto portare in questo momento all'attenzione della Commissione tutte quelle le criticità emerse relativamente al proprio territorio di provenienza. Alla stessa maniera hanno fatto anche altri deputati, altrimenti non si spiegherebbe per quale ragione tanto il parere approvato dal Senato che le proposte alternative di parere oggi presentate non tengano conto di una delle più evidenti ed oggettive storture della riforma della geografia giudiziaria, quale è la soppressione della sezione distaccata di Viareggio, accorpata a Lucca. Vi sono poi delle criticità di assoluta oggettività come quelle legate all'insularità, che lui ben conosce con riferimento alla soppressione della sezione distaccata di Portoferraio, delle quali non si può non tener conto nel momento in cui si passa alla correzione della riforma nel suo complesso.

Altri, partendo dalla Commissione Giustizia del Senato, hanno fatto una scelta diversa, ritenendo che il parere debba contenere una lista di tutte le errate soppressioni di sedi giudiziarie, partendo naturalmente da quelle riguardanti il proprio territorio. Si tratta di una scelta di mera propaganda elettorale rispetto al proprio territorio che però non ha alcuna possibilità di ricaduta pratica, considerato che la revisione del nuovo assetto territoriale dei tribunali sarà affrontata in un secondo momento all'esito dei lavori della Commissione ministeriale. Corredare il parere con una lista di sedi giudiziarie da restaurare significherebbe illudere quelle popolazioni che hanno subito un grave danno dalla soppressione delle sedi giudiziarie di riferimento.

Il punto importante da sottolineare è piuttosto quello di ribadire, già nel parere che la Commissione si appresta ad approvare, il primato della politica rispetto a scelte che non possono essere relegate a questioni meramente tecniche. Nel rispetto dei principi e criteri direttivi di delega la politica deve fare delle scelte ponderando una serie di interessi che in alcuni casi possono sembrare anche contrastanti. Solo portando ad una corretta sintesi tutti questi interessi sarà possibile superare tutte quelle criticità che sono state segnalate da più parti.

Dichiara quindi di condividere pienamente la proposta di parere del relatore che affronta la questione della soppressione delle sedi giudiziarie in maniera corretta senza creare vane illusioni. Quando, comunque a breve verrà affrontata dalla Commissione la questione della soppressione delle sedi giudiziarie, a suo parere dovrà essere sentito il Capo del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, il dottor Luigi Birritteri, che da tutti è riconosciuto come colui che ha sostanzialmente gestito in prima persona la riforma. Sarà utile porre al dottor Birritteri una serie di domande per capire le ragioni di alcune scelte incomprensibili. Una volta ottenute queste risposte la politica potrà fare le sue scelte.

Andrea COLLETTI (M5S) nell'illustrare la proposta alternativa di parere del gruppo Movimento 5 Stelle, esprime la contrarietà alla proposta di parere del relatore, per quanto ne apprezzi la parte dove viene sottolineato il primato della politica nella effettuazione delle scelte finali relative alle sedi giudiziarie da sopprimere.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara di riformulare la proposta di parere accogliendo i rilievi dei deputati del gruppo della Lega circa l'inopportunità di richiamare i gruppi di appartenenza dei deputati che hanno sottoscritto l'ordine del giorno approvato l'8 agosto scorso. Avverte quindi che pone in votazione la proposta di parere come riformulata e che

le proposte alternative saranno poste in votazione qualora venisse respinta la prima.

La Commissione approva l'ulteriore proposta di parere del relatore, come riformulata (*vedi allegato 4*).

Massimiliano FEDRIGA (LNA) e Nicola MOLTENI (LNA) contestano il fatto che la votazione sia stata ripetuta tre volte e che in tal modo due deputati abbiano potuto mutare il proprio voto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, replica che non vi è stata alcuna irregolarità nella votazione, in quanto non si è ripetuta alcuna votazione, ma si è chiesto ai deputati, con l'ausilio dei segretari D'Alessandro e Ferraresi, di rendere più chiaramente manifesto il loro voto. A parte ciò, l'approvazione della proposta di parere del relatore risulterebbe comunque confermata dalla prova di resistenza, considerato che si è approvata

con uno scarto superiore al numero dei voti contestati.

La seduta termina alle 15.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.
C. 1864 Governo.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari (Atto n. 36).

ULTERIORE NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La II Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari (atto n. 36);

osservato che:

la legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 ha costituito l'atto iniziale dell'intervento normativo volto a rivedere e modificare le circoscrizioni degli uffici giudiziari, operando una significativa revisione della geografia giudiziaria;

in adempimento a quanto previsto nella legge delega il Governo ha provveduto, con i decreti legislativi nn. 155 e 156 del 7 settembre 2012, a definire il contenuto della riforma, prevedendo la soppressione di 667 uffici del giudice di pace, di 220 sezioni distaccate di Tribunale e di 31 Tribunali, la creazione del nuovo Tribunale di Napoli Nord, la modifica territoriale dei circondari di alcuni Tribunali e delle corrispondenti Procure della Repubblica e, conseguentemente, determinando analoga modifica per gli Uffici di sorveglianza, per i distretti di Corte di Appello, per le Corti di Assise di primo e secondo grado interessate dalla riforma;

l'articolato del provvedimento in esame è suddiviso in due capi, contenenti il primo le norme di modifica del decreto

legislativo n. 155 del 2012, relativo alla nuova organizzazione dei Tribunali ordinari e degli Uffici del pubblico ministero, ed il secondo le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 156 del 2012, relativo agli Uffici del giudice di pace;

lo schema in esame costituisce pertanto un primo intervento correttivo dei predetti decreti legislativi, intervenendo unicamente su alcune delle questioni sorte a seguito del nuovo assetto della geografia giudiziaria, quali: l'adeguamento dell'ordinamento alla sentenza n. 237 del 2013 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della soppressione del tribunale e della procura della Repubblica di Urbino; l'individuazione nel comune di Aversa della sede del tribunale di Napoli Nord, stabilendo modalità per la tempestiva copertura degli organici dei relativi uffici giudiziari; le modifiche tabellari conseguenti alla mancata soppressione del tribunale di Urbino e all'istituzione di quello di Napoli Nord; la previsione di disposizioni transitorie sui giudici popolari nelle corti d'assise, sulla competenza del tribunale per i giudizi pendenti e sull'edilizia giudiziaria; la previsione delle modalità per il trasferimento dei magistrati onorari, la disciplina transitoria della riforma;

il Governo quindi non ha ancora inteso intervenire su quelle criticità della riforma che sono state evidenziate, anche con significative forme di protesta, non

solo da parte di parlamentari, di rappresentanti di enti locali e di operatori del diritto, quali magistrati ed avvocati, che operano nelle diverse sedi giudiziarie soppresse, e, da ultimo dalla Commissione Giustizia del Senato in data 3 dicembre 2013, ma soprattutto dall'ordine del giorno 9/1248-B/29, sottoscritto dai rappresentanti in Commissione Giustizia dei gruppi PD, PDL, SCpI e SEL e dai deputati Vazio, Magorno, Ermini, Bazoli, Picierno, Campana, Ferrari, Amoddio, Morani, Biffoni, Marzano, Taricco, Rossomando, Tartaglione, Scalfarotto, Giuliani, Greco, Gullo, Moretti, Sannicandro, Cenni, e Rubinato, approvato dall'Assemblea della Camera in data 8 agosto scorso, che impegnava il Governo a « tenere conto delle diverse criticità del nuovo assetto territoriali dei tribunali legate alla specificità del bacino di utenza e alla dimensione territoriale, alla situazione infrastrutturale e soprattutto alla presenza di criminalità organizzata, nonché delle criticità legate al trasferimento logistico delle sezioni distaccate presso i tribunali »;

il predetto ordine del giorno, che costituisce un impegno che rientra nel rapporto fiduciario tra Governo e Camera dei deputati, non si limita ad evidenziare delle criticità, bensì prefigura anche delle soluzioni come l'istituzione di presidi di giustizia con le stesse funzioni di sezioni distaccate laddove siano stati soppressi i tribunali, così da evitare ogni rischio di desertificazione giudiziaria e di accorpamenti non funzionali alle esigenze di efficienza delle procedure e dell'attività giudiziaria;

la questione delle diverse criticità territoriale è ben presente al Ministro della Giustizia, che ha istituito, in data 19 settembre 2013, un Gruppo di lavoro cui è attribuito il compito di monitorare lo stato di realizzazione della riforma della geografia giudiziaria, rilevare eventuali criticità, e proporre idonee soluzioni organizzative e normative, da adottare nell'arco di tempo concesso per l'emanazione dei decreti correttivi. Il compito del Gruppo di lavoro è quindi quello di veri-

ficare sulla base di criteri oggettivi tutte le segnalazioni pervenute e quindi trovare delle soluzioni che rispondano ad una serie di esigenze quali quelle legate all'efficienza ed alla funzionalità degli uffici giudiziari nonché al diritto di ogni persona di poter accedere alla giustizia senza essere sottoposto a sacrifici che trasformano tale diritto in una mera petizione di principio, come è avvenuto, ad esempio, con la soppressione di uffici giudiziari di Portoferraio, Ischia e Lipari. A tale proposito, anche in ragione del richiamato ordine del giorno, si sottolinea l'esigenza che entro il prossimo mese di gennaio e comunque prima che siano presentati nuovi decreti correttivi il Ministro della Giustizia riferisca alla Commissione al fine di consentire una verifica parlamentare dei risultati del lavoro del predetto Gruppo, considerato che spetta comunque alla politica effettuare le scelte finali sulla base di dati oggettivi e secondo la delicata ponderazione degli interessi coinvolti.

nonostante che lo schema di decreto in esame abbia volutamente un contenuto più ristretto rispetto alla necessità di correggere tutte quelle criticità determinata dalla soppressione di sedi giudiziarie, appare opportuno comunque sottolineare nuovamente la necessità per il Governo di intervenire in maniera celere e senza ritardi al fine di sanare tutte quelle criticità territoriali che, qualora non siano trovate a breve delle soluzioni, potrebbero trasformarsi in un gravissimo *vulnus* per la giustizia italiana e, più in particolare, per tutti gli utenti ed operatori del servizio giustizia. In questa ottica si richiamano anche ai fini del lavoro che deve essere effettuato dal predetto Gruppo nominato dal Ministro della giustizia, i principi e i criteri direttivi di delega già evidenziati nel parere espresso dalla Commissione Giustizia il 2 agosto 2012 sullo schema di decreto legislativo che poi si è tradotto nel decreto legislativo n. 155 del 2012. In particolare si richiama espressamente la lettera *b*) del comma 2 del citato articolo 1 della legge n. 148 del 2011, secondo cui la ridefinizione, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari

limitrofi, dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari deve essere effettuata secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale nonché ai distretti industriali di particolare rilievo, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane. Tra le specificità territoriali devono essere ricondotte in primo luogo quelle legate alla configurazione montana o all'insularità del territorio, tenendo conto anche delle zone di confine;

per le ragioni sopra richiamate appare del tutto evidente che il Governo debba intervenire quanto prima attraverso dei decreti correttivi volti a ridefinire una serie di soppressioni di uffici giudiziari alcune distribuzione territoriali di comuni. A tale proposito, a titolo meramente esemplificativo, si segnala quanto rappresentato da enti esponenziali di comunità territoriali circa l'esigenza di accorpate il territorio già appartenente all'ufficio giudiziario di Rho a Milano, della cui area metropolitana fa parte, anziché al tribunale di Busto Arsizio, di accorpate a Perugia anziché a Spoleto i comuni di Todi e tutti i comuni della Media Valle del Tevere, di accorpate i comuni di Città della Pieve, Pacciano e Piegara a Perugia anziché a Terni. È stata inoltre segnalata l'esigenza di ridefinire i limiti territoriali dei tribunali di Napoli Nord e S. Maria Capua Vetere, soprattutto al fine di ricondurre al solo Tribunale di S. Maria Capua Vetere i comuni del casertano, che attualmente, nonostante la loro omogeneità anche sotto il profilo del contrasto alla criminalità organizzata, si trovano suddivisi in diversi circondari;

per quanto attiene al contenuto specifico dello schema di decreto, rilevato che:

1) gli articoli 1, 2 e 3 dello schema di decreto legislativo introducono alcune

correzioni formali per adeguare alle ulteriori innovazioni sopravvenute nel percorso di attuazione della riforma, le tabelle di legge descrittive dell'attuale consistenza e collocazione degli uffici giudiziari, coordinando in merito le diverse fonti normative;

a) l'articolo 1, in particolare, dispone la sostituzione della tabella A allegata al decreto legislativo n. 155/12 che individua gli uffici di Tribunale e le Procure della Repubblica soppressi; tale sostituzione è stata resa necessaria dalla sentenza n. 237 del 2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della soppressione del Tribunale e della procura della Repubblica di Urbino; la nuova tabella, quindi non contempla più gli uffici di Urbino tra quelli oggetto di abolizione;

2) l'articolo 4 contiene disposizioni relative alla costituzione delle sezioni di Corte d'assise e di Corte d'assise d'appello; la norma introdotta prevede – per la costituzione delle predette Corti – che fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto correttivo in esame – siano da considerarsi idonee le liste dei giudici popolari già formate ai sensi dell'articolo 23 della legge 287/1951; come riferisce la relazione allo schema di decreto, la necessità dell'intervento deriva dal fatto che i giudici popolari « vengono estratti a sorte da liste composte da uomini e donne inseriti in elenchi ed albi formati da ciascun comune, cosicché la diversa allocazione dei comuni per effetto della revisione delle circoscrizioni giudiziarie incide sulla formazione dei predetti elenchi ed albi; è dunque opportuno che, per un periodo limitato di sei mesi, si preveda espressamente la possibilità di attingere dalle liste come già formate ai fini della composizione delle Corti d'assise ed in vista della formazione delle nuove liste coerenti al nuovo assetto territoriale degli uffici giudiziari »;

3) l'articolo 5 dello schema di decreto legislativo interviene sulla materia della mobilità del personale di magistra-

tura, operando nel senso di ampliare gli strumenti a disposizione del Consiglio Superiore per perseguire l'obiettivo della più rapida ed efficace copertura degli organici degli uffici giudiziari di Napoli Nord, allo scopo di assicurarne l'effettiva tempestiva funzionalità; la norma stabilisce, infatti, che nei concorsi per il conferimento dei posti di magistrato in quel Tribunale non valga il requisito di legittimazione della permanenza triennale nel posto di provenienza stabilito per la generalità dei trasferimenti dall'articolo 194 O.g.; la disposizione appare giustificata dalla necessità di attribuire rapidamente forma ed operatività agli uffici giudiziari di Napoli Nord, atteso che l'eliminazione del vincolo di pregressa legittimazione realizza un significativo ampliamento della platea dei potenziali interessati e appare quindi strumento adeguato al perseguimento dell'obiettivo proposto;

a) il legislatore affida al Consiglio Superiore il compito di stabilire « *i criteri di selezione per la copertura dell'organico degli uffici giudiziari di cui al periodo precedente* » (cioè dell'organico del personale di magistratura del Tribunale di Napoli Nord e della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale); l'opera di definizione dei criteri appare invero di significativa necessità, considerata la genericità della deroga all'articolo 194 O.G. prevista al primo comma della norma;

b) appare opportuno che alla deroga all'articolo 194 O.g. sia attribuito un rigoroso e limitato perimetro applicativo non previsto dalla legge, che si limita a stabilire la finalità della prima integrale copertura dell'organico; anche per evitare possibili ingiustificate discriminazioni tra gli uffici, è necessario cioè che la misura straordinaria prevista per gli uffici di Napoli Nord sia utilizzata solo per gli esperimenti concorsuali strettamente indispensabili per condurre la copertura ad un livello comparabile con quello degli altri uffici giudiziari; si potrebbe in proposito circoscrivere la deroga sino al raggiungimento di una data percentuale di copertura dell'organico;

c) inoltre, gli esiti, non soddisfacenti, dei bandi straordinari disposti dalla Terza Commissione del CSM (è stata coperta solo una parte dei posti, in special modo in Procura) e l'opportunità di evitare ulteriori pubblicazioni straordinarie che potrebbero incidere sugli organici di uffici già in sofferenza inducono a rappresentare la possibilità che, sino al riempimento almeno nella misura del 75 per cento degli organici degli uffici giudiziari di Napoli Nord, sia prevista, per i magistrati provenienti dagli uffici di Napoli e S. Maria Capua Vetere, anche la deroga al divieto interregionale di mutamento funzioni di cui all'articolo 13 comma 3 decreto legislativo n. 160 del 2006, fermo peraltro il rispetto dei limiti di cui al successivo comma 4, ossia la necessità del passaggio del pubblico ministero alle funzioni civili o del lavoro ovvero del giudice civile o del lavoro a funzioni di pubblico ministero;

4) l'articolo 6 affronta le questioni relative alla situazione dei giudici onorari di Tribunale e dei viceprocuratori onorari operanti nei Tribunali ordinari e nelle Procure della Repubblica a seguito degli accorpamenti disposti dal decreto legislativo n. 155 del 2012; in particolare la norma stabilisce che « Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari per effetto della nuova organizzazione di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio Superiore della Magistratura definisce le modalità di trasferimento dei giudici onorari di Tribunale e dei vice procuratori onorari che ne facciano richiesta. Entro i successivi sei mesi è definita la procedura di trasferimento di cui al periodo precedente »;

5) nel settore della magistratura onoraria, per effetto della redistribuzione concretizzatasi a decorrere dal 13 settembre 2013 in applicazione dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 155 del 2012, sono numerose le correlate situazioni di incompatibilità in seno agli uffici interessati, venendo verosimilmente meno, per i magistrati « accorpati », la possibilità

di svolgere contemporaneamente la professione forense in materia civile e penale dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel nuovo circondario del Tribunale presso il quale saranno chiamati a svolgere le funzioni onorarie; in tale situazione, quindi, tenuto conto che, allo stato, nell'ordinamento normativo vigente, è difficilmente ipotizzabile l'introduzione di un sistema di ordinaria e fisiologica mobilità dei magistrati onorari, appare utile e condivisibile il sistema puntuale ed eccezionale di tramutamento previsto dal citato articolo 6, dedicato esclusivamente a risolvere i casi in cui si sia verificato l'insorgere di incompatibilità in ragione degli accorpamenti degli uffici;

6) l'articolo 8 prevede delle norme processuali transitorie, introduce due nuovi commi all'articolo 9 del decreto legislativo n. 155, nei quali si prevede che:

« 2-bis. La soppressione delle sezioni distaccate di Tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, i quali si considerano pendenti e di competenza del Tribunale che costituisce sede principale. I procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero.

2-ter. L'istituzione del Tribunale di Napoli nord non determina effetti sulla competenza dei Tribunali di Napoli e di S. Maria Capua Vetere per i procedimenti penali pendenti a norma del comma 2-bis alla data di cui all'articolo 11, comma 2, oltre che per i procedimenti relativi a misure di prevenzione per i quali, alla stessa data, è stata formulata la proposta al Tribunale. »;

a) la prima delle predette norme (nuovo comma 2-bis dell'articolo 9) è utile a risolvere in via definitiva il dubbio interpretativo suscettibile di prodursi in ordine al destino processuale dei procedimenti civili e penali pendenti presso le sedi distaccate di Tribunale soppresse quando, come non di rado risulta essere

accaduto con la revisione complessiva della geografia, i territori di loro competenza siano trasmigrati ad un circondario di Tribunale diverso da quello presso cui operavano; la precisazione legislativa appare quindi utile, escludendo ogni ulteriore possibile perplessità nella materia; appare, peraltro, opportuno che un criterio di individuazione dell'ufficio competente sia espressamente previsto per i casi di nuova e diversa distribuzione della competenza territoriale diversi da quelli per i quali sia intervenuta la soppressione della sede distaccata competente: ogni volta che una porzione di territorio sia transitata, per effetto della revisione, da uno ad un altro circondario di Tribunale, la modifica, sotto il profilo della competenza territoriale del giudice, potrà, ad esempio, valere soltanto per gli affari iscritti successivamente, rimanendo stabile, per i procedimenti già pendenti, la competenza del giudice presso cui sono stati incardinati sulla base delle regole precedenti;

b) anche la disposizione relativa agli uffici di Napoli Nord (nuovo comma 2-ter dell'articolo 9) appare utile ed opportuna, in quanto volta ad evitare che gli uffici di nuova istituzione siano immediatamente gravati da un carico di lavoro elevato e difficilmente gestibile nelle attuali condizioni; si potrebbe peraltro valutare l'opportunità di inserire analoga previsione anche in relazione ai procedimenti di sorveglianza, per i quali è parimenti opportuno evitare un simultaneo arrivo di grandi numeri di affari in fase di avvio dell'ufficio; la competenza dell'Ufficio di Sorveglianza di Napoli è stata ampliata a seguito della istituzione del Tribunale di Napoli Nord che ha determinato una riduzione della competenza territoriale del Tribunale di S. Maria Capua Vetere e conseguentemente della competenza territoriale dell'Ufficio di Sorveglianza di S. Maria Capua Vetere; appare quindi opportuno limitare la nuova competenza territoriale dell'Ufficio di Sorveglianza di Napoli ai procedimenti che saranno registrati dopo l'entrata in vigore del primo decreto legislativo e correttivo in corso di appro-

vazione; appare opportuno, in particolare, di introdurre un ulteriore comma all'articolo 8 del seguente tenore: « L'istituzione del Tribunale di Napoli Nord non determina effetti sulla competenza dell'Ufficio di Sorveglianza di S. Maria Capua Vetere per i procedimenti relativi alle istanze depositate presso il predetto Ufficio fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo »;

7) gli articoli 10 e 11 recano modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 156, concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie degli Uffici del giudice di pace; le correzioni riguardano essenzialmente il mantenimento dell'Ufficio del giudice di pace di Aversa, che viene ridenominato Ufficio del giudice di pace di Napoli Nord, con conseguente modifica delle tabelle;

a) risulterebbe, peraltro, opportuna una ulteriore e sostanziale modifica del predetto decreto legislativo e, segnatamente, del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 156/2012; tale disposizione prevede attualmente, al comma 3, che « Entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al medesimo comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2 »; dunque, la legge prevede che il provvedimento di rinnovata istituzione degli uffici del giudice di pace già soppressi debba essere adottato in forma di decreto ministeriale; il comma 5 dispone, invece, che: « Qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso con le modalità previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374 »; tali modalità consistono nella formalizzazione dell'atto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati;

b) la differente previsione formale di cui al comma 3 ed al comma 5 non appare ragionevolmente giustificabile ed anzi risulta contrastante con un canone di simmetria e specularità delle esternazioni provvedimentali a contenuto opposto, secondo il criterio generale del *contrarius actus*; inoltre, non può sfuggire che anche la determinazione delle piante organiche dei giudici togati sul piano nazionale avviene con decreto del Ministro della Giustizia: pertanto, sarebbe quindi opportuno modificare il predetto comma 5, nel senso di prevedere che dopo le parole « qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un anno », siano inserite le seguenti: « il Ministro della giustizia, valutata l'inosservanza, disporrà conseguentemente, con proprio decreto, la soppressione dell'ufficio del giudice di pace interessato »;

ritenuto, inoltre, che:

8) la modifica della geografia giudiziaria nel suo complesso comporta rilevanti squilibri nella distribuzione degli affari tra gli uffici ed i tribunali di sorveglianza: la nuova conformazione dei circondari determina, quale effetto indiretto, la inclusione nella competenza di un ufficio di istituti penitenziari e bacini di utenza in precedenza affidati alla sorveglianza di altri uffici, senza che alla ridefinizione dei carichi di lavoro corrisponda un adeguamento del personale amministrativo e di magistratura; anche sotto tale profilo si auspica, quindi, un sollecito intervento integrativo del legislatore;

a) in particolare, con riferimento alle situazioni nelle quali è stata modificata la circoscrizione di uno o più tribunali ordinari del distretto, nel breve periodo, la variazione dei carichi di lavoro per effetto dell'assegnazione di porzioni di territorio dalla competenza di un Ufficio di Sorveglianza ad un altro, all'interno del medesimo distretto, potrebbe essere affrontata solo via strettamente emergenziale, me-

dianche lo strumento dell'assegnazione interna di cui all'articolo 70 *bis* o.p. al fine di consentire al presidente del tribunale di sorveglianza di applicare un magistrato di sorveglianza tra quelli appartenenti al distretto tramite l'utilizzo delle urgenti necessità di servizio; sarebbe, tuttavia, opportuno valutare la necessità di un adeguamento, a regime, dell'organico (sia del personale di magistratura che di quello amministrativo) degli Uffici di Sorveglianza che hanno subito le modifiche territoriali più rilevanti;

b) con riguardo alle situazioni nelle quali è stata prevista una modifica del territorio distrettuale, con conseguente incremento dei carichi degli Uffici e Tribunali di Sorveglianza del distretto accorpante, appare auspicabile l'adozione, a regime, di soluzioni permanenti che tengano conto dell'impatto della mutata geografia giudiziaria sulle situazioni dei singoli Uffici e Tribunali di Sorveglianza interessati, tenendo oltretutto conto della necessità di assicurare nell'immediato a tali uffici, cruciali nella gestione dell'emergenza carceri, il miglior funzionamento possibile;

9) appare opportuno prevedere un'integrazione alla previsione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 155 del 2012, nella parte in cui fissa il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto per i magistrati titolari delle funzioni direttive e semidirettive degli uffici soppressi al fine di richiedere, in deroga all'articolo 194 regio decreto n. 12 del 1941, « l'assegnazione a posti vacanti pubblicati »; la complessità della revisione delle piante organiche, tuttavia, non ha permesso la loro rideterminazione entro il termine originariamente previsto di novanta giorni dalla entrata in vigore del decreto, con la istituzione di nuovi posti

semi direttivi; ai citati magistrati non è stato, quindi, permesso di concorrere per tali posti di nuova istituzione per i quali non è stato possibile provvedere alla pubblicazione prima della decorrenza del citato termine di centottanta giorni;

a) appare quindi necessaria una riapertura del termine stabilito dal primo comma dell'articolo 6 in conseguenza dello slittamento del termine del 31 dicembre 2012 inizialmente previsto dal quarto comma dell'articolo 5 per la determinazione delle piante organiche degli uffici giudiziari, limitatamente ai posti semidirettivi che siano stati istituiti in conseguenza della revisione delle piante organiche; ciò al fine di prevenire profili di irrazionalità, derivanti da ritardi imputabili all'amministrazione in sede di applicazione delle previsioni del decreto legislativo n. 155/2012, e per scongiurare disparità di trattamento nell'esclusione dei perdenti posto dalla possibilità di concorrere proprio in relazione ai posti istituiti in conseguenza della soppressione del posto in precedenza occupato;

b) appare, inoltre, necessario chiarire, con apposita norma interpretativa, che la domanda di riassegnazione alle funzioni svolte prima del conferimento dell'incarico nell'ufficio in cui si prestava precedentemente servizio *ex* articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 155 del 2012, non è equiparabile alla « nuova destinazione » di cui al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo medesimo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che il provvedimento sia modificato secondo le indicazioni riportate in premessa.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari (Atto n. 36).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL GRUPPO SCELTA CIVICA**

La Commissione Giustizia,

ritenuto che con il provvedimento in esame si provvede ad apportare alcune correzioni necessarie alla luce di modifiche intervenute dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi n. 155 e 156 del 7 settembre 2012, tenendo in particolare riguardo gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale determinati dalla sentenza n. 237 del 2013 della Corte costituzionale, relativi alla soppressione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Urbino; avendo riguardo, del pari, all'istituzione della nuova sede in Aversa del Tribunale di Napoli Nord;

tenendo conto altresì, per la costituzione delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello, dell'utilizzazione delle liste dei giudici popolari, già formate ai sensi dell'articolo 23 della legge 287 del 1951, sino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto;

rilevato che si introduce una deroga al requisito di legittimazione per i trasferimenti dei magistrati, previsto dall'articolo 194 dell'Ordinamento Giudiziario, delegando al Consiglio Superiore della Magistratura di stabilire « i criteri di selezione per la copertura dell'organico » del Tribunale di Napoli Nord e della relativa Procura. Ancorché la norma risulti giustificata dall'intento di assicurare al più presto la funzionalità dei citati uffici giudiziari, appare opportuno, per evitare riflessi negativi sugli altri uffici, prevedere

che la deroga operi per la copertura dell'80 per cento dei posti in organico;

osservato che si adottano opportune disposizioni in ordine al trasferimento dei giudici onorari dei tribunali e dei vice-procuratori onorari e che si prevede una modifica dell'articolo 9 del decreto legislativo 155 del 2012 con due disposizioni processuali transitorie volte ad evitare contrasti interpretativi sulla competenza. Queste disposizioni potrebbero essere integrate nel senso che segue:

« a) il nuovo comma 2-bis dell'articolo 9 può essere utile a risolvere in via definitiva il dubbio interpretativo suscettibile di prodursi in ordine al destino processuale dei procedimenti civili e penali pendenti presso le sedi distaccate di Tribunale soppresse quando, come non di rado risulta essere accaduto con la revisione complessiva della geografia, i territori di loro competenza siano trasmigrati ad un circondario di Tribunale diverso da quello presso cui operavano; la precisazione legislativa esclude ogni ulteriore ambiguità nella materia. Un criterio di individuazione dell'ufficio competente potrebbe espressamente previsto per i casi di nuova e diversa distribuzione della competenza territoriale diversi da quelli per i quali sia intervenuta la soppressione della sede distaccata competente: nei casi in cui una porzione di territorio sia transitata, per effetto della revisione, da uno ad un altro circondario di Tribunale, la modifica, sotto il profilo della competenza territo-

riale del giudice, potrà, ad esempio, valere soltanto per gli affari iscritti successivamente, rimanendo salda, per i procedimenti già pendenti, la competenza del giudice presso cui sono stati incardinati sulla base delle regole precedenti;

b) anche la disposizione relativa agli uffici di Napoli Nord (nuovo comma 2-ter dell'articolo 9) appare utile ad evitare che gli uffici di nuova istituzione siano immediatamente gravati da un carico di lavoro elevato e difficilmente gestibile nelle attuali condizioni. Si potrebbe inserire analogo previsione anche in relazione ai procedimenti di sorveglianza, per i quali è parimenti opportuno evitare un simultaneo carico di grandi numeri di affari in fase di avvio dell'ufficio. La competenza dell'Ufficio di Sorveglianza di Napoli è stata ampliata a seguito della istituzione del Tribunale di Napoli Nord che ha determinato una riduzione della competenza territoriale del Tribunale di S. Maria Capua Vetere e conseguentemente della competenza territoriale dell'Ufficio di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere. Pertanto, è auspicabile limitare la nuova competenza territoriale dell'Ufficio di Sorveglianza di Napoli ai procedimenti che saranno registrati dopo l'entrata in vigore del primo decreto legislativo correttivo. Appare infine opportuno, in particolare, introdurre un ulteriore comma all'articolo 8 del seguente tenore: con il quale si stabilisce che l'istituzione del Tribunale di Napoli Nord non dispiega effetti sulla competenza dell'Ufficio di Sorveglianza di S. Maria Capua Vetere per i procedimenti relativi alle istanze depositate fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo su cui si esprime parere;

considerato che gli interventi correttivi, integrativi e di coordinamento proposti, ancorché siano da condividere e necessitino delle integrazioni dianzi indicate, risultano minimali rispetto alle aspettative suscitate dall'approfondito confronto intercorso con il Ministro della Giustizia, sin dall'insediamento del Governo;

ritenuto, preliminarmente che tutti i componenti della Commissione avevano in

passato privilegiato – rinviando l'approvazione, con due sole astensioni, del disegno di legge di proroga della data di efficacia del decreto legislativo n. 155 del 2012 – l'interlocuzione con il Ministro, auspicando che gli interventi correttivi suggeriti (sulla base di specifici rilievi ispirati ad assicurare maggiore efficienza del Sistema Giustizia e dei singoli Uffici giudiziari, maggiori risparmi di spesa, effettiva tutela dei diritti dei cittadini senza trasferire sui medesimi costi di un servizio essenziale che lo Stato è chiamato a garantire), potessero essere accolti anche in considerazione della necessità, più volte manifestata dal Ministro della Giustizia, di alcune necessarie correzioni;

considerato, peraltro, che, negli incontri svolti con il Ministro della Giustizia, nonostante sia stata rappresentata la posizione critica circa la decisione di totale soppressione di tutte le sezioni distaccate (in forza di una interpretazione che non risulta pienamente conforme ai criteri di delega e, comunque, foriera di ulteriori gravi inefficienze), si era pervenuti a valutare soluzioni che, pur confermando la soppressione delle sezioni distaccate, riducessero, in gran parte, le conseguenze negative per l'efficienza del sistema;

tenuto conto che tali soluzioni erano conformi, tra l'altro, alle *Linee guida sulla revisione della geografia giudiziaria per favorire le condizioni di accesso ad un sistema giudiziario di qualità*, redatte il 21 giugno 2013 dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d'Europa, che da un lato riconosce il valore dell'accesso alla giustizia in termini di vicinanza dei tribunali ai cittadini (§ 1.2 del documento CEPEJ-GT-QUAL(2013)2), dall'altro prescrive che « dover presenziare a un'udienza fissata la mattina presto per una persona anziana, o per una persona che non guida o non è dotata di mezzo proprio, in assenza di adeguati mezzi di trasporto pubblico, rappresentano tutte situazioni problematiche che possono influire sul diritto di equo accesso alla giustizia (§ 2.3.4 del medesimo documento).

Rileva altresì ribadire che, con il parere reso in data 31 luglio 2012 sullo schema di decreto legislativo, poi entrato in vigore quale decreto legislativo n. 155 del 2012, dalla Commissione Giustizia del Senato della XVI Legislatura e che questa Commissione condivide, era stata rappresentata la necessità di non sopprimere le sezioni distaccate che avessero un bacino di utenza superiore ai 100.000 abitanti e un carico di lavoro con una media, nel periodo 2006 – 2010, di oltre 4.000 sopravvenienze. Una diversa considerazione di tale criterio, eventualmente elevando il dato relativo alle sopravvenienze, che avrebbe comportato la soppressione di un numero tra le 190 e le 200 sezioni distaccate su 220, poteva essere sviluppata se si fosse abbandonata l'errata valutazione secondo la quale le sezioni distaccate non hanno sino ad ora offerto validi risultati o che siano state causa di inefficienza. Tale valutazione, invece, appare sorretta solo dalla preoccupazione di non poter fare fronte alle pressioni localistiche delle restanti sezioni che sarebbero state soppresse e che non tiene conto delle specifiche indicazioni provenienti da dirigenti di Uffici giudiziari, da Consigli dell'Ordine degli Avvocati, nonché degli effettivi dati statistici concernenti la reale efficienza, documentata per diversi decenni, che ha caratterizzato l'attività giudiziaria svolta da alcune sezioni, con indici elevati di sopravvenienza (si citano a titolo di esempio le sezioni di Eboli, Desio, Pozzuoli, Marano di Napoli, Rho, Pontedera, Viareggio, Cesena, Aversa, Caserta e Marcianise ed altre);

ritenuto che, comunque, una diversa considerazione dovrebbe riguardare le sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio (in particolare Ischia tenuto conto del numero di abitanti), per l'impossibilità, in alcuni giornate, di raggiungere dalle isole la terraferma, per cui è opportuno assicurare l'attività giudiziaria *in loco* prevedendosi l'applicazione di magistrati. In proposito, è appena il caso di sottolineare le conseguenze estremamente negative connesse agli eventuali rinvii processuali dovuti ad assenze ingiustificate;

ritenuto che, con il citato parere adottato dalla Commissione Giustizia della XVI Legislatura si evidenziava come « nell'esercizio del potere delegato il Governo non si sia strettamente attenuto, nella individuazione degli uffici da mantenere o da sopprimere, a tutti i criteri di delega disattendendo di fatto alcuni dei principi indicati nelle lettere b) ed e) dell'articolo 1, comma 2 della legge delega, in particolare riconoscendo ai criteri che impongono, da un lato, di tenere conto delle « specificità territoriali del bacino di utenza anche con riguardo alla situazione infrastrutturale » e del « tasso di impatto della criminalità organizzata » e dall'altro di assumere come prioritaria linea di intervento nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche, e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevanti differenze di dimensione, un ruolo residuale e succedaneo rispetto a quelli oggettivi dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze;

che una corretta ed equilibrata applicazione dei suddetti principi unitamente al perseguimento di indispensabili fini di efficienza, tali da garantire un'adeguata e funzionale presenza di uffici giudiziari sul territorio impone un diverso processo di revisione rispetto a quello previsto per quanto concerne la soppressione dei cosiddetti tribunali minori ridimensionando la portata ablativa del provvedimento in esame e prevedendosi, altresì, che nelle sedi dei tribunali sopprimendi sia comunque mantenuta una sede distaccata del tribunale accorpante »;

osservato che in applicazione di tali rilievi venivano segnalate alcune modifiche allo schema di decreto legislativo, cui veniva condizionato il parere favorevole, e che esse sono state accolte solo in parte con l'emanazione del citato decreto legislativo n. 155/2012. In particolare, vennero indicati sei Tribunali (Caltagirone, Sciacca, Lamezia Terme, Rossano, Castro-

villari e Paola) che non dovevano essere soppressi in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata ivi concentrata.

Il menzionato decreto legislativo n. 155 del 2012, inspiegabilmente (dal momento che non risultavano né risultano ora evidenti differenze che possano giustificare l'opzione) ha accorpato Rossano a Castrovillari. Pertanto, dei tre Tribunali (Lucera, Cassino e Vigevano), di cui si suggeriva il mantenimento in ragione del tasso di criminalità organizzata, nonché della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, è stato mantenuto solo Cassino. Degli altri suggerimenti non si è tenuto conto, nemmeno di quelli che non incidono sul numero dei tribunali da sopprimere ma solo sugli accorpamenti e sulle modifiche dei territori di competenza, peraltro, in gran parte, evidenziati dai dirigenti degli Uffici giudiziari e dai Consigli degli Ordini degli Avvocati;

ritenuto che il Ministro della giustizia, con successivi provvedimenti, adottati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012, ha disposto l'utilizzazione di diversi immobili degli Uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi e, nel mese di settembre 2013, ha autorizzato, oltre all'utilizzazione degli immobili, la trattazione dei procedimenti civili ordinari e delle controversie in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria pendenti alla data del 13 settembre 2013 presso un numero limitato di sedi già soppressi nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria. Tali sedi sono state individuate sulla base di criteri oggettivi: territorio di riferimento con più di 180.000 abitanti (è il caso di Alba e Pinerolo in Piemonte, Vigevano in Lombardia e Bassano del Grappa in Veneto) ovvero una sopravvenienza media annuale di oltre 6.800 (è il caso dei Tribunali di Chiavari e Sanremo in Liguria; di Lucera in Puglia e di Rossano in Calabria). In quest'ultimo caso la soppressione si configura come palese violazione

delle citate *Linee guida sulla revisione della geografia giudiziaria per favorire le condizioni di accesso ad un sistema giudiziario di qualità*, redatte il 21 giugno 2013 dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d'Europa, visto che la distanza da Castrovillari è di 60 chilometri da Rossano (con punte di distanza, da altri comuni del circondario, superiori ai 100 chilometri), con solo una strada statale assai disagiata (paradossalmente, Cosenza è più facilmente raggiungibile) e senza mezzi pubblici di collegamento né reti ferroviarie;

ritenuto che tali provvedimenti, con i quali veniva autorizzata la prosecuzione dell'indicata attività giudiziaria, sono stati, in alcuni casi, contestati e disapplicati dai dirigenti degli Uffici giudiziari, determinando ulteriori problemi e causando il disorientamento negli operatori di giustizia. Al riguardo, il caso del Tribunale di Rossano è particolarmente deplorabile, visto che l'autorizzazione ha riguardato anche la trattazione dei procedimenti penali, eppure il relativo decreto è stato inspiegabilmente disatteso dal presidente del tribunale di Castrovillari. Che la decisione sulla proroga di utilizzo dei locali vada invece letta in termini di obbligo – e non certo di facoltà in capo al Presidente dell'Ufficio accorpante – è peraltro confermato dal T.A.R. Veneto: con ordinanza n. 536/13 del 28 ottobre 2013, quel consesso ha infatti dichiarato che sussistono le condizioni per concedere la misura cautelare richiesta con conseguente necessità di riesame del provvedimento organizzativo impugnato alla luce dei motivi del ricorso avanzato dall'ordine degli avvocati di Bassano del Grappa contro analogo provvedimento del Presidente del Tribunale di Vicenza.

In generale, resta la constatazione che tali provvedimenti riguardavano quasi tutti i tribunali per i quali la Commissione giustizia aveva espresso, con il citato parere del 31 luglio 2012, indicazione contraria alla soppressione, in ragione della specificità territoriale del bacino di utenza,

dell'incidenza eccessiva sui costi dell'amministrazione della giustizia e su quelli indotti a carico di altre amministrazioni o persino sui cittadini;

ritenuto che è norma di buona amministrazione considerare rilievi di migliore efficienza e di minor incidenza di costi sui cittadini quando sono supportati da precise indicazioni, senza considerare quelle indotte da ragioni di interessi localistici. Anche per tale ragione, saranno modificate e corrette alcune indicazioni formulate con il più volte citato parere della XVI Legislatura, auspicando che il Ministro della Giustizia voglia riconsiderare, alla luce delle proposte di seguito indicate, la scelta di accentramento per alcuni Tribunali (ad esempio Busto Arsizio) di bacini di utenza che rasentano o superano un milione di abitanti, quando, com'è noto, i grandi Uffici giudiziari determinano e favoriscono aeree di deresponsabilizzazione e di inefficienza (basti confrontare i dati statistici relativi alla produttività pro-capite, risultante in particolare dal rapporto tra procedimenti definiti dall'ufficio e il numero dei magistrati dell'ufficio). Proprio in tale prospettiva, sarebbe stato auspicabile un decongestionamento delle aeree metropolitane di Roma e Milano;

ritenuto che saranno riportate le modifiche di competenza territoriale per ciascun tribunale di cui si propone il ripristino e che sono state individuate alla luce dei criteri indicati dal Ministero della giustizia a fondamento delle scelte operate con il decreto legislativo n. 155 del 2012, ma il ripristino dei tribunali di seguito indicati risulta giustificato anche a prescindere dall'accoglimento, in tutto o in parte, delle modifiche di competenza territoriale, indicate nella prospettiva di una maggiore efficienza;

ritenuto che, come già rappresentato al Ministro della giustizia, la riforma complessiva dell'organizzazione giudiziaria potrà rimediare ai segnalati problemi di inefficienza solo con l'esclusione dalla soppressione dei tribunali oltre menzionati e

con la previsione che nelle sedi dei tribunali che dovessero rimanere soppressi siano istituite sezioni distaccate o, comunque, siano istituiti Uffici giudiziari dei tribunali accorpanti per la celebrazione dei procedimenti civili e penali o, quantomeno, di tutti i procedimenti civili che appartenevano alla competenza del tribunale soppresso.

Quella indicata costituisce una soluzione che, da un lato ridurrebbe le disfunzioni indotte, in termini di efficienza, dalla soppressione di tutte le sezioni distaccate e, dall'altro, migliorando le condizioni per il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata dei processi, in particolare dei processi civili, inciderebbe su una causa, non ultima, di legittimazione delle organizzazioni criminali, quali quelle mafiose e camorristiche, come contropoteri in grado di assicurare la tutela dei diritti, non essendo tutti i cittadini nelle condizioni di poter attendere i tempi non brevi della nostra giustizia.

In tale prospettiva, si ritiene opportuno rivedere la scelta della soppressione del Tribunale di Tolmezzo che contava su una competenza territoriale di notevole ampiezza (oltre 2.169 Km quadrati), relativa, peraltro, anche al confine di Stato e che interessava Comuni con rilevanti distanze dal tribunale accorpante; si ritiene altresì opportuno rivedere la scelta della soppressione del tribunale di Modica;

ritenuto che le preoccupazioni sopra evidenziate risultano condivise dagli operatori di giustizia e da gran parte dei cittadini come risulta anche dall'iniziativa referendaria per l'abrogazione della riforma, assunta da diverse Regioni e ritenuta ammissibile dalla Suprema Corte di Cassazione.

La Commissione, la quale ha sempre condiviso la necessità della riforma per un sistema di giustizia efficiente, sottolinea che, nella stessa ottica, ha formulato e confermato alcuni correttivi in linea con lo spirito della riforma. Tali correzioni, le quali, pur tenendo conto di problemi strutturali di alcuni uffici e di determinati territori, si fanno carico dell'efficienza del

sistema giustizia nel suo complesso, con l'intento di realizzare in tutto il territorio nazionale parità dei cittadini nell'accesso alla giustizia e garanzia di ricevere pari tutela, in particolare in relazione ai tempi del processo;

ritenuto inoltre di dover ribadire la necessità dell'abrogazione del comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 155 del 2012 e della soppressione dell'inserimento degli uffici giudiziari del distretto della Corte d'Appello di L'Aquila nella tabella A, allegata anche al decreto sottoposto al parere, si rileva che la legge delega ha previsto il differimento di tre anni del termine per l'esercizio della delega e non soltanto il differimento dell'efficacia. Quest'ultima costituisce una modifica richiesta non solo al fine di una maggiore conformità ai criteri di delega, ma perché entro il termine indicato dalla legge di delegazione, sia possibile effettuare un'approfondita valutazione delle situazioni infrastrutturali sconvolte dal terremoto. Viceversa, l'adozione immediata della nuova geografia giudiziaria, non considerando l'effettiva realtà, potrebbe sortire gravissime conseguenze sull'efficienza del servizio. Tali effetti potrebbero riflettersi direttamente sui cittadini;

ritenuto, altresì, che hanno dato luogo a problemi interpretativi le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 155 del 2012, in particolare, in ordine al requisito della legittimazione triennale per coloro che, quali perdenti posto, abbiano chiesto, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 lettera c), di essere assegnati « alle funzioni svolte prima del conferimento dell'incarico nell'ufficio in cui prestava precedentemente servizio » ovvero per i magistrati, che non avendo esercitato nessuna delle opzioni previste dall'articolo 6 commi 1 e 2, siano stati destinati di ufficio ad esercitare le funzioni di giudice o di sostituto nell'ambito della nuova circoscrizione scaturita dall'accorpamento ad altro ufficio, per cui risulta opportuna un'esegesi, ove necessario con una norma di interpretazione autentica, secondo cui la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 6, (il quale, peraltro, si riferisce

solo a « nuove destinazioni ») deve intendersi nel senso che vanno considerate nuove destinazioni, ai fini della legittimazione prevista dall'articolo 194 della disciplina dell'ordinamento giudiziario, soltanto le opzioni esercitate ai sensi dell'articolo 6 comma 2 lettere a) e b). Per quanto concerne le ipotesi previste dall'articolo 6 comma 2 lettera c) e dall'articolo 6 comma 3, ai fini del medesimo articolo 194, si tiene conto del periodo di permanenza nell'ufficio di provenienza prima della presa di possesso nell'ufficio soppresso, sommato a quello nel medesimo ufficio dopo la soppressione o a quello di permanenza nell'ufficio accorpante.

Tanto premesso, la Commissione esprime parere favorevole subordinato all'accoglimento delle seguenti condizioni:

a) in punto di principio, si ricorra all'esercizio del decreto legislativo delegato di correzione ed integrazione nei termini prescritti dall'articolo 1, comma 5 della legge 14 settembre 2011, n. 148 e non si provveda ad adottare, se non per casi eccezionali, decreti ministeriali volti ad operare la riorganizzazione e la modifica della geografia degli uffici giudiziari. La Commissione conviene su tale indicazione di metodo al duplice fine di garantire l'effettivo controllo parlamentare sulle misure volte al miglioramento della funzionalità degli uffici giudiziari e, per evitare la proliferazione del contenzioso dovuto ai dubbi di legittimità che circondano la competenza a regolare l'organizzazione giudiziaria con semplici decreti ministeriali. Questi ultimi, peraltro, sono talvolta stati disapplicati dai presidenti degli uffici;

b) siano apportate al provvedimento in esame le correzioni ed integrazioni indicate in premessa;

c) sia ripristinato in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata il seguente tribunale: Rossano;

d) siano ripristinati in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata, nonché della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo

alla situazione infrastrutturale, operando gli accorpamenti e le correzioni di seguito descritte, i seguenti tribunali:

1) *Lucera*. Si raccomanda siano accorpate al tribunale di Lucera le sezioni distaccate di Manfredonia e San Severo, nonché i comuni di Vieste e Ossara di Puglia, per una popolazione complessiva di 328.240 abitanti.

Si precisa che così operando il tribunale di Foggia rimane a copertura delle esigenze di una popolazione di 356.210 di abitanti. La necessità di mantenimento di tale tribunale è segnalata da più parti per la presenza di criminalità organizzata e perché, conservando il tribunale medesimo competenza su tutto il territorio del Gargano, evita l'attribuzione di costi che i cittadini sarebbero chiamati ad affrontare qualora fossero costretti ad assumere come punto di riferimento giudiziario soltanto Foggia;

2) *Vigevano*. Si raccomanda l'accorpamento dei comuni dell'ex mandamento della procura di Abbiategrasso: Bareggio, Bernate Ticino, Boffalora Ticino, Corbetta, Magenta, Marcallo Con Casone, Mesera, Ossona, Santo Stefano Ticino, Sedriano e Vittuone, per una popolazione di 105.543 abitanti, per cui il circondario di Vigevano avrebbe una popolazione di 362.010 abitanti. Il tribunale di Pavia, cui è accorpato il tribunale di Voghera, assolve alle esigenze di una popolazione di 419.052 di abitanti.

Si deve altresì tener conto della infiltrazione della criminalità calabrese testimoniata peraltro da recenti processi, senza considerare l'impossibilità di Pavia di ricevere entrambi i tribunali e il conseguente aumento dei costi.

3) *Nicosia*, con accorpamento ad esso del tribunale di Mistretta che assumerà la denominazione di tribunale dei Nebrodi. Si tratta di un tribunale che insiste in area montana servita solo da pessime infrastrutture viarie con servizi pubblici di trasporto minimi e ad orari ridotti. L'accorpamento col tribunale di Mistretta permetterebbe, come risulta dalla relazione del Presidente e del Procuratore generale

della Corte d'appello di Caltanissetta, di mantenere l'efficienza del servizio giustizia nei territori delle Madonie e dei Nebrodi, storicamente interessati da rilevanti presenze di pericolosi clan affiliati a « Cosa Nostra ».

e) Siano ripristinati, in considerazione della specificità territoriale del bacino di utenza e dell'incidenza eccessiva sui costi dell'amministrazione della giustizia che sarebbero indotti dalla loro soppressione, i seguenti tribunali:

1) *Alba*, tenuto conto della valutazione già effettuata dal Ministro della Giustizia e rilevando anche che era stata già evidenziata l'illogicità della soppressione di tutti e tre i tribunali subprovinciali (Alba, Mondovì e Saluzzo) nella provincia di Cuneo che si estende su una superficie più ampia dell'intera regione Liguria;

2) *Bassano del Grappa*, il quale accorpa la sezione distaccata di Cittadella per una popolazione di 372.224 abitanti, riducendo nel contempo la popolazione del circondario di Padova che ammonta ad oltre 900.000 abitanti. Si deve tener conto altresì che Bassano del Grappa è dotato di un nuovo tribunale costato oltre 12 milioni di euro. D'altronde, il sindaco di Bassano ha confermato al Ministro della giustizia l'offerta gratuita di un'area per la costruzione di un nuovo carcere a completamento della cittadella giudiziaria.

3) *Pinerolo*, che accorpa le parti di territorio più prossime alle sezioni distaccate di Moncalieri e Susa, per una popolazione di almeno 300 mila abitanti, anche al fine di consentire di decongestionare il tribunale metropolitano di Torino.

4) *Chiavari* di cui si raccomanda l'ampliamento della competenza territoriale fino a Genova. Si tratta di una sede con un nuovo tribunale costato 14 milioni di euro, affiancato all'istituto carcerario, con conseguente annullamento dei costi per le traduzioni dei detenuti.

5) *Sanremo*, che si raccomanda accorpi la sezione distaccata di Ventimiglia. Trattasi di tribunale di confine, con

carichi di lavoro di gran lunga superiori a quelli del tribunale accorpante, con un istituto carcerario che registra la presenza di oltre 300 detenuti, di cui oltre la metà stranieri.

6) Sala Consilina prevedendosi che sia inserito nel distretto di Corte d'appello di Salerno con accorpamento dei comuni finitimi già facenti parte della sezione distaccata di Eboli, così riducendo l'incidenza negativa sul tribunale di Salerno del trasferimento di un elevatissimo carico di lavoro. Si segnala fin da ora l'assoluta inopportunità per ragioni di natura logistica di un eventuale accorpamento del tribunale di Sala Consilina sia a Vallo della Lucania sia a Salerno.

f) Siano apportate, anche in considerazione delle previsioni che precedono, le seguenti correzioni che non incidono sul numero dei tribunali ma attengono solo a modifiche del territorio di competenza:

1) al tribunale di Lagonegro vanno accorpati i territori dei comuni di Corleto Perticara, Grumeto Nova, Marsico Nuovo, Marsico Vetere, Montemurro, Tramutola e Viggiano per un totale di ulteriori 23.063 residenti, ritenuto che tale scelta è giustificata per la distanza da Potenza, per la popolazione residente e per le sopravvenienze, nonché per il territorio vasto e orograficamente disagiata;

2) i comuni della sezione distaccata di Rho, che integrano l'area metropolitana di Milano, siano accorpati al tribunale di Milano anziché al tribunale di Busto Arsizio in ragione non solo degli efficienti collegamenti pubblici di trasporto locale ma anche in considerazione dell'Expo previsto per il 2015;

3) i comuni della sezione distaccata di Casale Monferrato siano scorporati dal circondario del tribunale di Alessandria, riducendone la popolazione al minor valore ottimale di 378.357 abitanti per essere accorpati al tribunale di Vercelli, rafforzando così il suddetto tribunale e tenendo conto di segnalazioni dei Consigli dell'ordine e dei minori costi per i cittadini;

4) i comuni della sezione distaccata di Chivasso siano attribuiti al circondario del tribunale di Torino in ragione della distanza chilometrica minima e della presenza di migliori collegamenti infrastrutturali con il predetto capoluogo ed altresì tenuto conto del fatto che parte del territorio delle sezioni distaccate di Moncalieri e Susa dovrebbero essere accorpate al tribunale di Pinerolo. Di conseguenza la popolazione residente nel circondario del tribunale di Ivrea si attesterà su un valore ottimale di 359.317 abitanti;

5) per quanto concerne il tribunale di Lodi, sia disposto l'accorpamento dei comuni di San Donato Milanese, Peschiera Borromeo e Pantigliati (per una popolazione complessiva di 404.390 abitanti), in luogo dei comuni della sezione di Cassano d'Adda, collegati a Milano con autostrada, treno e metropolitana, mentre non vi sono collegamenti, se non con mezzi privati, con Lodi;

6) i comuni della sezione distaccata di Palmanova siano mantenuti nel circondario del Tribunale di Udine e non accorpati al Tribunale di Gorizia, per evidenti ragioni di natura logistica e funzionale;

7) i comuni di Deruta e Marsciano vengano inseriti nel circondario del tribunale di Perugia anziché di quello di Spoleto in ragione del principio di continuità territoriale, mentre i comuni di Paciano, Città della Pieve, Piegara qualora non venisse istituita la sezione distaccata di Orvieto, vengano accorpati al tribunale di Perugia anziché a quello di Terni;

8) nel circondario del tribunale di Cassino siano inseriti i comuni di Castelforte, Spigno Saturnia, Santi Cosimo e Damiano, Variano, Pietravairano, Tora e Picilli, Caianello, Marzano Appio, Roccamonfina, Conca Campania. Gli altri comuni della soppressa sezione distaccata di Gaeta siano inseriti nel circondario di Latina.

9) i comuni afferenti alla sezione staccata di Pontremoli siano accorpati al tribunale di La Spezia e non al tribunale di Massa.

g) Sia previsto che, nelle sedi dei tribunali soppressi, siano istituite sezioni distaccate o, comunque, uffici giudiziari dei tribunali accorpanti per la trattazione dei procedimenti civili e penali, o quantomeno di tutti i procedimenti civili che appartenevano alla competenza del tribunale soppresso.

Analoga soluzione sia adottata per le sopresse sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio.

h) Si raccomanda di introdurre una disposizione di interpretazione autentica

dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 155 del 2012 nel senso indicato in premessa.

i) Sia disposta la soppressione del comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 155 del 2012 e il riferimento agli uffici del distretto della Corte di Appello di L'Aquila contenuto nella tabella A annessa al menzionato decreto legislativo e allo schema di decreto sottoposto a parere.

« Dambruoso, Rabino, Monchiero ».

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari (Atto n. 36).

NUOVA PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO M5S

La II Commissione,

presa lettura dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari (Atto n. 36);

considerato che:

i provvedimenti normativi in oggetto, così come strutturati e portati avanti, continuano sulla stessa linea di quelli precedenti nel senso di mortificare la giustizia di prossimità territoriale;

così come avvenuto con i precedenti interventi legislativi, questi atti normativi sono stati presi senza il previo coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori che quotidianamente vivono la realtà degli uffici giudiziari nel territorio della Repubblica e pertanto una riforma della geografia giudiziaria, seppur auspicabile, così come effettuata rischia di diventare un qualcosa di deleterio per la collettività e per il sistema giustizia;

si sarebbe dovuto interpellare previamente l'avvocatura, i giudici di pace, nonché le organizzazioni dei lavoratori che sono impiegati all'interno degli uffici giudiziari interessati;

i provvedimenti *de quo* prevedono la soppressione di un totale di quasi 1000 uffici giudiziari;

la riforma in oggetto rappresenta per l'intera collettività un grande rischio di paralisi della giustizia ed un costo enorme per i cittadini e per il territorio;

con questi ulteriori atti normativi il governo sopprime presidi di legalità e crea il rischio di indebolire la presenza dello Stato;

nonostante tutto ciò qualcosa può essere fatto per migliorare la situazione, considerando che la giustizia, essendo un diritto costituzionale, deve essere un costo per lo stato e non un settore dove guadagnare;

ritenuto che:

quella *in itinere*, così come strutturata e portata avanti, deve essere considerata come una operazione di depotenziamento della giustizia e dell'articolo 24 della Costituzione;

la riforma in oggetto sta sostituendo la giustizia di prossimità con la « giustizia a debita distanza » che renderà di fatto il servizio giustizia come un « bene di lusso » anche e soprattutto per gli alti costi necessari per accedervi, amplificati altresì dai continui aumenti del contributo unificato;

ritenuto altresì che:

il punto senza dubbio più dolente dell'intero provvedimento normativo riguarda l'istituzione del nuovo tribunale di Napoli Nord;

la doglianza maggiore riguarda proprio il luogo dove tale tribunale è stato deciso debba essere ubicato e vale a dire nella città di Aversa (CE);

risulta lessicalmente paradossale ubicare un tribunale denominato di « Napoli Nord » all'interno di un comune della provincia di Caserta;

tale tribunale avrebbe potuto essere localizzato, utilizzando maggior accortezza e ponderatezza, nel Comune di Giugliano in Campania (Napoli) luogo, tra l'altro, originariamente previsto come destinazione di tale tribunale;

il decreto legislativo n. 491 del 1999 aveva istituito un tribunale proprio del territorio di Giugliano in Campania ma che tale istituzione è rimasta inattuata e presente solo sulla carta nel corso di tutti questi anni;

la città di Giugliano in Campania avrebbe comunque la possibilità di mettere subito a disposizione, come sede del tribunale, un importante bene confiscato alla criminalità organizzata vale a dire il cosiddetto complesso Rea;

visto che:

un'altra situazione del tutto anomala e priva di alcuna logica è ravvisabile nel caso della soppressione della sezione distaccata di Chioggia del tribunale di Venezia, già disposta in forza del decreto legislativo n. 155 del 2012 e confermata in forza dell'atto normativo *de quo*;

la sede del tribunale di Chioggia non comporta oneri economici per lo Stato, poiché ubicata in un edificio di proprietà comunale la cui gestione è già a carico del Comune di Chioggia, che intende farsi carico di tutte le spese di gestione e manutenzione, dalla data di soppressione e per tutto il suo successivo utilizzo;

la sede del Tribunale di Venezia non è in grado di accogliere il carico di lavoro e disporre attualmente di spazi sufficienti e adeguati ad accogliere tutte le sezioni distaccate soppresse;

la soppressione dell'ufficio giudiziario di Chioggia comporterà gravi disagi e spese per i cittadini, gli operatori in genere del diritto, rendendo più gravosa l'accesso alla giustizia per la popolazione della seconda città, per grandezza e numero di abitanti, della provincia di Venezia;

la competenza della sede distaccata di Chioggia ricomprende anche i comuni di Cavarzere e Cona, distanti oltre 70 km dalla sede centrale di Venezia, con ulteriore allargamento del bacino di utenza della sede giudiziaria di Chioggia di altri 25.000 abitanti e giungendo così ad una utenza complessiva di oltre 75.000 cittadini, che nel periodo estivo diventano, a seguito delle presenze turistiche, oltre 200.000;

considerato anche che:

una situazione altrettanto critica è ravvisabile in altra zona del Veneto a seguito della soppressione del Tribunale di Bassano del Grappa il quale era l'ottavo Tribunale del Veneto, Regione che, a differenza di altre interessate dalla riforma delle circoscrizioni, aveva un solo Tribunale non capoluogo di provincia;

ritenuto inoltre che:

altra grave deficienza del provvedimento *de quo* è quella di continuare nell'indirizzo di voler sopprimere alcune sezioni distaccate e tribunali dei distretti di Bari e Foggia e, più precisamente, quelle di Altamura, Bitonto, Modugno, Monopoli, Putignano, Rutigliano, Cerignola, Manfredonia, San Severo, Trinitapoli, Lucera (tribunale), Apricena, Rodi Garganico, Andria, Barletta, Canosa di Puglia, Molfetta e Ruvo di Puglia senza però alcun criterio discrezionale;

tale situazione ha spinto il Presidente del Tribunale di Bari, Vito Savino, stante l'incapacità del Tribunale centrale di Bari di supportare il nuovo carico di contenzioso proveniente dalle sedi distaccate soppresse, a disporre con Decreto 65/2013 la

permanenza della loro operatività per le cause pendenti e per quelle di nuova iscrizione;

la Regione Puglia ha espresso la volontà, già manifestata da Abruzzo, Basilicata e Liguria, di promuovere un referendum per abrogare la riforma della geografia giudiziaria prevista dal Decreto Legislativo 155/2012;

considerato ulteriormente che:

a partire dal 13 settembre 2015, le sedi di Sulmona ed Avezzano saranno accorpate al tribunale de L'Aquila che acquisirà così gli atti degli 11.350 procedimenti presenti ad Avezzano (8.303 civili e 3.047 penali) e dei 5.349 procedimenti pendenti presso il tribunale di Sulmona (3.464 civili e 1.885 penali) il che ovviamente comporterà un collasso per il Tribunale subentrante;

Avezzano, con i suoi circa quarantamila abitanti, è il comune di riferimento dell'intero territorio della Marsica che conta circa centomila abitanti. Avezzano risulta essere il terzo tribunale d'Abruzzo, sia per il volume di attività sia per il numero di contenziosi pendenti. La sua importanza deriva anche dalla posizione geografica, dal momento che attraverso la Marsica fanno il loro ingresso in Abruzzo quanti provengono dal basso Lazio e dalla Campania, aree tradizionalmente critiche in termini di criminalità organizzata;

per via della sua collocazione, la sezione distaccata di Sulmona permette invece ai comuni dell'Alto Sangro e dei più distanti territori dell'Abruzzo montano di accedere alle sedi giudiziarie. In quest'ottica il tribunale di Sulmona copre un'area di servizio molto vasta, di circa 7.000 Km², ed assicura una vantaggiosa contiguità territoriale tra struttura penitenziaria e giudiziaria, visto che all'interno della propria struttura penitenziaria è ubicato uno dei più grandi e importanti carceri del centro-sud;

considerato poi che:

con la soppressione del tribunale di Chiavari il Governo sembra dimenticare che lo Stato ha già speso, per la costruzione del nuovo Tribunale 8,7 milioni di euro di soldi pubblici (dei contribuenti), accanto ai 4,6 milioni aggiunti dal Comune di Chiavari. Così facendo per il futuro si è assicurato gratuitamente 8.000 mq. di superficie e 70 posti auto destinati esclusivamente al servizio « *giustizia* »;

considerato ancora ed inoltre che, per quanto riguarda la Regione Umbria, la riforma ha di fatto operato un'equa ripartizione della geografia giudiziaria in 3 tribunali, Perugia (436.768), Spoleto (224.414) e Terni (246.458) – tra parentesi la popolazione prevista:

risulta opportuno modificare la competenza territoriale del Tribunale di Perugia inserendo, tra i territori serviti, anche i comuni di Città della Pieve, Piegaro e Paciano, per evidenti ragioni di prossimità alla città di Perugia e nelle more dell'eventuale ripristino della sede di Orvieto;

risulta inopportuno modificare la competenza territoriale del Tribunale di Perugia inserendo, tra i territori serviti, anche il comune di Marsciano, il quale si trova già ben ricompreso nel terzo tribunale regionale;

risulta inopportuno modificare la competenza territoriale del Tribunale di Perugia inserendo, tra i territori serviti, anche il comune di Deruta, il quale si trova già ben ricompreso nel terzo tribunale regionale; l'unica valutazione possibile in questo caso è la prossimità della città di Deruta a Perugia, sebbene il conseguente aumento vanificherebbe i principi della riforma, che vede comunque il Tribunale di Perugia sempre di dimensioni notevoli e non significativamente sgravato rispetto alle sue condizioni pre-riforma;

considerato infine che:

si è in totale disaccordo con la soppressione di altri Tribunali quali: Sala Consilina, Modica ed Empoli nonché Sa-

luzzo, Mondovì, Nicosia, Mistretta, Montepulciano, Olbia e Tolmezzo e si ritiene che tali sedi non debbano essere soppresse;

si è contrari anche alla soppressione della sezione distaccata del Tribunale di Jesi e si auspica fortemente un ripensamento del governo nel senso continuare a far esistere tale presidio di legalità; infatti la provincia di Ancona passa da 4 sezioni distaccate a zero, lasciando completamente scoperto l'entroterra e portando peraltro al collasso il la sede centrale di Ancona (inadeguata per struttura e personale sottodimensionato); la sezione distaccata di Jesi aveva i dati migliori per contenzioso affrontato, sentenze emesse, notifiche effettuate, nonché il maggior territorio con maggior popolazione (superiore ai 100.000 abitanti), l'accorpamento non sta portando benefici economici, al contrario sarà uno spreco di risorse, dato che bisognerà investire denaro x adeguare la struttura di Ancona mentre a Jesi il palazzo del tribunale era stato restaurato e predisposto specificatamente per la funzione giudiziaria pochissimi anni fa con circa 3 milioni di euro di soldi pubblici, dunque l'operazione rappresenta una perdita economica ed uno spreco;

visto che:

si ritiene che il tribunale di Rossano non deve essere soppresso in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata e il decreto legislativo 155 del 2012, inspiegabilmente ha accorpato Rossano a Castrovillari. Lo stesso ragionamento a valere per i Tribunali di Lucera e Vigevano di cui si suggerisce il mantenimento in ragione del tasso di criminalità organizzata, nonché della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale;

considerato in ultima istanza che:

ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 155 del 2012 le eventuali nuove destinazioni – ottenute ai sensi del precedente comma 1 e 2 – sono

considerate come trasferimenti a domanda a tutti gli effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del presente decreto;

si ritiene non possa definirsi di « nuova destinazione » il posto assegnato, in via residuale, al magistrato che abbia esercitato l'opzione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 e quindi abbia manifestato l'intenzione di essere assegnato alle « funzioni svolte prima del conferimento dell'incarico nell'ufficio in cui prestava precedentemente servizio », ovvero al magistrato che, non avendo esercitato nessuna delle opzioni riconosciutegli dai commi 1 e 2 dell'articolo 6, sia stato destinato d'ufficio ad esercitare le funzioni di giudice o di sostituto nell'ambito della nuova circoscrizione scaturita dall'operazione di accorpamento e pertanto si ritiene che solo in questi ultimi due casi il periodo di legittimazione ai trasferimenti successivi sarà calcolato a far data dalla presa di possesso nell'ufficio occupato prima del conferimento dell'incarico direttivo o semidirettivo;

risulta necessario inserire all'interno dell'atto normativo in oggetto una precisazione che vada nel senso di esprimere il seguente concetto « devono essere considerate nuove destinazioni ai fini della legittimazione triennale soltanto le ipotesi in cui il magistrato direttivo/semidirettivo perdente posto abbia esercitato le opzioni di cui alle lettere A e B dell'articolo 6 decreto legislativo n. 155 del 2012, e ne va escluso il caso di cui alla successiva lettera C, ovvero in tutti i casi in cui il magistrato è tornato a ricoprire l'ufficio di provenienza »;

considerato in ultima analisi che:

risulta opportuno conservare le articolazioni UNEP nei comuni dove si trovavano le sedi distaccate soppresse dei Tribunali, senza oneri economici a carico dello Stato, previo accordo con gli Enti Locali nei quali erano originariamente

localizzate tali articolazioni, anche prevedendo l'utilizzo di locali comunali stante il fatto dell'inefficienza del sistema postale;

tutto ciò premesso

esprime parere favorevole subordinato all'accoglimento delle seguenti condizioni:

a) siano apportate al provvedimento in esame tutte le correzioni ed integrazioni indicate in premessa;

b) non vengano soppressi, e conseguentemente vengano ripristinati, i seguenti tribunali, come sedi autonome: Avezzano, Bassano del Grappa, Chiavari, Lucera, Modica, Mondovì, Montepulciano, Nicosia, Sala Consilina, Saluzzo, Rossano, Vigevano, Tolmezzo, Pinerolo, Sanremo, Alba;

c) non vengano soppresse, e conseguentemente vengano ripristinate, come sezioni distaccate i seguenti tribunali: Olbia, Chioggia, Crema, Rutigliano (dotato di struttura priva di costi), Manfredonia, Ce-

rignola (dotato di un tribunale nuovo e zona ad alto tasso di criminalità), Bitonto, Cesena, Empoli, Jesi, Portoferraio;

d) il tribunale di Sulmona venga ripristinato come sezione distaccata del Tribunale di Avezzano ed il Tribunale di Mistretta come sezione distaccata del Tribunale di Nicosia;

e) il tribunale di Perugia venga integrato con le popolazioni dei soli comuni di Città della Pieve, Piegaro e Paciano, e nell'impossibilità di aderire perfettamente alla riforma, anche la popolazione del solo Comune di Deruta, (considerando in tal modo il Tribunale di Perugia come al limite funzionale !).

f) i seguenti tribunali non vengano soppressi ma vengano tenuti come sezioni distaccate: Acqui Terme, Ariano Irpino, Camerino, Casale Monferrato, Lanciano, Melfi, Sant'Angelo dei Lombardi, Tortona, Urbino, Vasto.

« Micillo, Colletti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti ».

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari (Atto n. 36).

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari (atto n. 36);

osservato che:

la legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 ha costituito l'atto iniziale dell'intervento normativo volto a rivedere e modificare le circoscrizioni degli uffici giudiziari, operando una significativa revisione della geografia giudiziaria;

in adempimento a quanto previsto nella legge delega il Governo ha provveduto, con i decreti legislativi nn. 155 e 156 del 7 settembre 2012, a definire il contenuto della riforma, prevedendo la soppressione di 667 uffici del giudice di pace, di 220 sezioni distaccate di Tribunale e di 31 Tribunali, la creazione del nuovo Tribunale di Napoli Nord, la modifica territoriale dei circondari di alcuni Tribunali e delle corrispondenti Procure della Repubblica e, conseguentemente, determinando analoga modifica per gli Uffici di sorveglianza, per i distretti di Corte di Appello, per le Corti di Assise di primo e secondo grado interessate dalla riforma;

l'articolato del provvedimento in esame è suddiviso in due capi, contenenti il primo le norme di modifica del decreto

legislativo n. 155 del 2012, relativo alla nuova organizzazione dei Tribunali ordinari e degli Uffici del pubblico ministero, ed il secondo le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 156 del 2012, relativo agli Uffici del giudice di pace;

lo schema in esame costituisce pertanto un primo intervento correttivo dei predetti decreti legislativi, intervenendo unicamente su alcune delle questioni sorte a seguito del nuovo assetto della geografia giudiziaria, quali: l'adeguamento dell'ordinamento alla sentenza n. 237 del 2013 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della soppressione del tribunale e della procura della Repubblica di Urbino; l'individuazione nel comune di Aversa della sede del tribunale di Napoli Nord, stabilendo modalità per la tempestiva copertura degli organici dei relativi uffici giudiziari; le modifiche tabellari conseguenti alla mancata soppressione del tribunale di Urbino e all'istituzione di quello di Napoli Nord; la previsione di disposizioni transitorie sui giudici popolari nelle corti d'assise, sulla competenza del tribunale per i giudizi pendenti e sull'edilizia giudiziaria; la previsione delle modalità per il trasferimento dei magistrati onorari, la disciplina transitoria della riforma;

il Governo quindi non ha ancora inteso intervenire su quelle criticità della riforma che sono state evidenziate, anche con significative forme di protesta, non

solo da parte di parlamentari, di rappresentanti di enti locali e di operatori del diritto, quali magistrati ed avvocati, che operano nelle diverse sedi giudiziarie soppresse, e, da ultimo dalla Commissione Giustizia del Senato in data 3 dicembre 2013, ma soprattutto dall'ordine del giorno 9/1248-B/29, approvato dall'Assemblea della Camera in data 8 agosto scorso con 301 voti a favore e solo 19 voti contrari, che impegnava il Governo a « tenere conto delle diverse criticità del nuovo assetto territoriali dei tribunali legate alla specificità del bacino di utenza e alla dimensione territoriale, alla situazione infrastrutturale e soprattutto alla presenza di criminalità organizzata, nonché delle criticità legate al trasferimento logistico delle sezioni distaccate presso i tribunali »;

il predetto ordine del giorno, che costituisce un impegno che rientra nel rapporto fiduciario tra Governo e Camera dei deputati, non si limita ad evidenziare delle criticità, bensì prefigura anche delle soluzioni come l'istituzione di presidi di giustizia con le stesse funzioni di sezioni distaccate laddove siano stati soppressi i tribunali, così da evitare ogni rischio di desertificazione giudiziaria e di accorpamenti non funzionali alle esigenze di efficienza delle procedure e dell'attività giudiziaria;

la questione delle diverse criticità territoriale è ben presente al Ministro della Giustizia, che ha istituito, in data 19 settembre 2013, un Gruppo di lavoro cui è attribuito il compito di monitorare lo stato di realizzazione della riforma della geografia giudiziaria, rilevare eventuali criticità, e proporre idonee soluzioni organizzative e normative, da adottare nell'arco di tempo concesso per l'emanazione dei decreti correttivi. Il compito del Gruppo di lavoro è quindi quello di verificare sulla base di criteri oggettivi tutte le segnalazioni pervenute e quindi trovare delle soluzioni che rispondano ad una serie di esigenze quali quelle legate all'efficienza ed alla funzionalità degli uffici giudiziari nonché al diritto di ogni persona di poter accedere alla giustizia senza es-

sere sottoposto a sacrifici che trasformano tale diritto in una mera petizione di principio, come è avvenuto, ad esempio, con la soppressione di uffici giudiziari di Portoferraio, Ischia e Lipari. A tale proposito, anche in ragione del richiamato ordine del giorno, si sottolinea l'esigenza che entro il prossimo mese di gennaio e comunque prima che siano presentati nuovi decreti correttivi il Ministro della Giustizia riferisca alla Commissione al fine di consentire una verifica parlamentare dei risultati del lavoro del predetto Gruppo, considerato che spetta comunque alla politica effettuare le scelte finali sulla base di dati oggettivi e secondo la delicata ponderazione degli interessi coinvolti;

nonostante che lo schema di decreto in esame abbia volutamente un contenuto più ristretto rispetto alla necessità di correggere tutte quelle criticità determinata dalla soppressione di sedi giudiziarie, appare opportuno comunque sottolineare nuovamente la necessità per il Governo di intervenire in maniera celere e senza ritardi al fine di sanare tutte quelle criticità territoriali che, qualora non siano trovate a breve delle soluzioni, potrebbero trasformarsi in un gravissimo *vulnus* per la giustizia italiana e, più in particolare, per tutti gli utenti ed operatori del servizio giustizia. In questa ottica si richiamano anche ai fini del lavoro che deve essere effettuato dal predetto Gruppo nominato dal Ministro della giustizia, i principi e i criteri direttivi di delega già evidenziati nel parere espresso dalla Commissione Giustizia il 2 agosto 2012 sullo schema di decreto legislativo che poi si è tradotto nel decreto legislativo n. 155 del 2012. In particolare si richiama espressamente la lettera b) del comma 2 del citato articolo 1 della legge n. 148 del 2011, secondo cui la ridefinizione, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari deve essere effettuata secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del

bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale nonché ai distretti industriali di particolare rilievo, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane. Tra le specificità territoriali devono essere ricondotte in primo luogo quelle legate alla configurazione montana o all'insularità del territorio, tenendo conto anche delle zone di confine;

per le ragioni sopra richiamate appare del tutto evidente che il Governo debba intervenire quanto prima attraverso dei decreti correttivi volti a ridefinire una serie di soppressioni di uffici giudiziari alcune distribuzione territoriali di comuni. A tale proposito, a titolo meramente esemplificativo, si segnala quanto rappresentato da enti esponenziali di comunità territoriali circa l'esigenza di accorpate il territorio già appartenente all'ufficio giudiziario di Rho a Milano, della cui area metropolitana fa parte, anziché al tribunale di Busto Arsizio, di accorpate a Perugia anziché a Spoleto i comuni di Todi e tutti i comuni della Media Valle del Tevere, di accorpate i comuni di Città della Pieve, Paciano e Piegara a Perugia anziché a Terni. È stata inoltre segnalata l'esigenza di ridefinire i limiti territoriali dei tribunali di Napoli Nord e S. Maria Capua Vetere, soprattutto al fine di ricondurre al solo Tribunale di S. Maria Capua Vetere i comuni del casertano, che attualmente, nonostante la loro omogeneità anche sotto il profilo del contrasto alla criminalità organizzata, si trovano suddivisi in diversi circondari;

per quanto attiene al contenuto specifico dello schema di decreto, rilevato che:

1) gli articoli 1, 2 e 3 dello schema di decreto legislativo introducono alcune correzioni formali per adeguare alle ulteriori innovazioni sopravvenute nel percorso di attuazione della riforma, le tabelle di legge descrittive dell'attuale consistenza e collocazione degli uffici giudiziari, coordinando in merito le diverse fonti normative;

a) l'articolo 1, in particolare, dispone la sostituzione della tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012 che individua gli uffici di Tribunale e le Procure della Repubblica soppressi; tale sostituzione è stata resa necessaria dalla sentenza n. 237 del 2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della soppressione del Tribunale e della procura della Repubblica di Urbino; la nuova tabella, quindi non contempla più gli uffici di Urbino tra quelli oggetto di abolizione;

2) l'articolo 4 contiene disposizioni relative alla costituzione delle sezioni di Corte d'assise e di Corte d'assise d'appello; la norma introdotta prevede — per la costituzione delle predette Corti — che fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto correttivo in esame — siano da considerarsi idonee le liste dei giudici popolari già formate ai sensi dell'articolo 23 della legge 287/1951; come riferisce la relazione allo schema di decreto, la necessità dell'intervento deriva dal fatto che i giudici popolari « vengono estratti a sorte da liste composte da uomini e donne inseriti in elenchi ed albi formati da ciascun comune, cosicché la diversa allocazione dei comuni per effetto della revisione delle circoscrizioni giudiziarie incide sulla formazione dei predetti elenchi ed albi; è dunque opportuno che, per un periodo limitato di sei mesi, si preveda espressamente la possibilità di attingere dalle liste come già formate ai fini della composizione delle Corti d'assise ed in vista della formazione delle nuove liste coerenti al nuovo assetto territoriale degli uffici giudiziari »;

3) l'articolo 5 dello schema di decreto legislativo interviene sulla materia della mobilità del personale di magistratura, operando nel senso di ampliare gli strumenti a disposizione del Consiglio Superiore per perseguire l'obiettivo della più rapida ed efficace copertura degli organici degli uffici giudiziari di Napoli Nord, allo scopo di assicurarne l'effettiva tempestiva funzionalità; la norma stabilisce, infatti, che nei concorsi per il conferimento dei

posti di magistrato in quel Tribunale non valga il requisito di legittimazione della permanenza triennale nel posto di provenienza stabilito per la generalità dei trasferimenti dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario; la disposizione appare giustificata dalla necessità di attribuire rapidamente forma ed operatività agli uffici giudiziari di Napoli Nord, atteso che l'eliminazione del vincolo di pregressa legittimazione realizza un significativo ampliamento della platea dei potenziali interessati e appare quindi strumento adeguato al perseguimento dell'obiettivo proposto;

a) il legislatore affida al Consiglio Superiore il compito di stabilire *«i criteri di selezione per la copertura dell'organico degli uffici giudiziari di cui al periodo precedente»* (cioè dell'organico del personale di magistratura del Tribunale di Napoli Nord e della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale); l'opera di definizione dei criteri appare invero di significativa necessità, considerata la genericità della deroga all'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario prevista al primo comma della norma;

b) appare opportuno che alla deroga all'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario sia attribuito un rigoroso e limitato perimetro applicativo non previsto dalla legge, che si limita a stabilire la finalità della prima integrale copertura dell'organico; anche per evitare possibili ingiustificate discriminazioni tra gli uffici, è necessario cioè che la misura straordinaria prevista per gli uffici di Napoli Nord sia utilizzata solo per gli esperimenti concorsuali strettamente indispensabili per condurre la copertura ad un livello comparabile con quello degli altri uffici giudiziari; si potrebbe in proposito circoscrivere la deroga sino al raggiungimento di una data percentuale di copertura dell'organico;

c) inoltre, gli esiti, non soddisfacenti, dei bandi straordinari disposti dalla Terza Commissione del CSM (è stata coperta solo una parte dei posti, in special modo in

Procura) e l'opportunità di evitare ulteriori pubblicazioni straordinarie che potrebbero incidere sugli organici di uffici già in sofferenza inducono a rappresentare la possibilità che, sino al riempimento almeno nella misura del 75 per cento degli organici degli uffici giudiziari di Napoli Nord, sia prevista, per i magistrati provenienti dagli uffici di Napoli e S. Maria Capua Vetere, anche la deroga al divieto interregionale di mutamento funzioni di cui all'articolo 13 comma 3 decreto legislativo n. 160 del 2006, fermo peraltro il rispetto dei limiti di cui al successivo comma 4, ossia la necessità del passaggio del pubblico ministero alle funzioni civili o del lavoro ovvero del giudice civile o del lavoro a funzioni di pubblico ministero;

4) l'articolo 6 affronta le questioni relative alla situazione dei giudici onorari di Tribunale e dei viceprocuratori onorari operanti nei Tribunali ordinari e nelle Procure della Repubblica a seguito degli accorpamenti disposti dal decreto legislativo n. 155 del 2012; in particolare la norma stabilisce che «Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari per effetto della nuova organizzazione di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio Superiore della Magistratura definisce le modalità di trasferimento dei giudici onorari di Tribunale e dei vice procuratori onorari che ne facciano richiesta. Entro i successivi sei mesi è definita la procedura di trasferimento di cui al periodo precedente»;

5) nel settore della magistratura onoraria, per effetto della redistribuzione concretizzata a decorrere dal 13 settembre 2013 in applicazione dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 155 del 2012, sono numerose le correlate situazioni di incompatibilità in seno agli uffici interessati, venendo verosimilmente meno, per i magistrati «accorpati», la possibilità di svolgere contemporaneamente la professione forense in materia civile e penale dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel nuovo circondario del Tribunale presso il

quale saranno chiamati a svolgere le funzioni onorarie; in tale situazione, quindi, tenuto conto che, allo stato, nell'ordinamento normativo vigente, è difficilmente ipotizzabile l'introduzione di un sistema di ordinaria e fisiologica mobilità dei magistrati onorari, appare utile e condivisibile il sistema puntuale ed eccezionale di tramutamento previsto dal citato articolo 6, dedicato esclusivamente a risolvere i casi in cui si sia verificato l'insorgere di incompatibilità in ragione degli accorpamenti degli uffici;

6) l'articolo 8 prevede delle norme processuali transitorie, introduce due nuovi commi all'articolo 9 del decreto legislativo n. 155, nei quali si prevede che:

« 2-bis. La soppressione delle sezioni distaccate di Tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, i quali si considerano pendenti e di competenza del Tribunale che costituisce sede principale. I procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero.

2-ter. L'istituzione del Tribunale di Napoli nord non determina effetti sulla competenza dei Tribunali di Napoli e di S. Maria Capua Vetere per i procedimenti penali pendenti a norma del comma 2-bis alla data di cui all'articolo 11, comma 2, oltre che per i procedimenti relativi a misure di prevenzione per i quali, alla stessa data, è stata formulata la proposta al Tribunale. »;

a) la prima delle predette norme (nuovo comma 2-bis dell'articolo 9) è utile a risolvere in via definitiva il dubbio interpretativo suscettibile di prodursi in ordine al destino processuale dei procedimenti civili e penali pendenti presso le sedi distaccate di Tribunale soppresse quando, come non di rado risulta essere accaduto con la revisione complessiva della geografia, i territori di loro competenza siano trasmigrati ad un circondario di Tribunale diverso da quello presso cui

operavano; la precisazione legislativa appare quindi utile, escludendo ogni ulteriore possibile perplessità nella materia; appare, peraltro, opportuno che un criterio di individuazione dell'ufficio competente sia espressamente previsto per i casi di nuova e diversa distribuzione della competenza territoriale diversi da quelli per i quali sia intervenuta la soppressione della sede distaccata competente: ogni volta che una porzione di territorio sia transitata, per effetto della revisione, da uno ad un altro circondario di Tribunale, la modifica, sotto il profilo della competenza territoriale del giudice, potrà, ad esempio, valere soltanto per gli affari iscritti successivamente, rimanendo stabile, per i procedimenti già pendenti, la competenza del giudice presso cui sono stati incardinati sulla base delle regole precedenti;

b) anche la disposizione relativa agli uffici di Napoli Nord (nuovo comma 2-ter dell'articolo 9) appare utile ed opportuna, in quanto volta ad evitare che gli uffici di nuova istituzione siano immediatamente gravati da un carico di lavoro elevato e difficilmente gestibile nelle attuali condizioni; si potrebbe peraltro valutare l'opportunità di inserire analoga previsione anche in relazione ai procedimenti di sorveglianza, per i quali è parimenti opportuno evitare un simultaneo arrivo di grandi numeri di affari in fase di avvio dell'ufficio; la competenza dell'Ufficio di Sorveglianza di Napoli è stata ampliata a seguito della istituzione del Tribunale di Napoli Nord che ha determinato una riduzione della competenza territoriale del Tribunale di S. Maria Capua Vetere e conseguentemente della competenza territoriale dell'Ufficio di Sorveglianza di S. Maria Capua Vetere; appare quindi opportuno limitare la nuova competenza territoriale dell'Ufficio di Sorveglianza di Napoli ai procedimenti che saranno registrati dopo l'entrata in vigore del primo decreto legislativo e correttivo in corso di approvazione; appare opportuno, in particolare, di introdurre un ulteriore comma all'articolo 8 del seguente tenore: « L'istituzione del Tribunale di Napoli Nord non deter-

mina effetti sulla competenza dell'Ufficio di Sorveglianza di S. Maria Capua Vetere per i procedimenti relativi alle istanze depositate presso il predetto Ufficio fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo »;

7) gli articoli 10 e 11 recano modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 156, concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie degli Uffici del giudice di pace; le correzioni riguardano essenzialmente il mantenimento dell'Ufficio del giudice di pace di Aversa, che viene ridenominato Ufficio del giudice di pace di Napoli Nord, con conseguente modifica delle tabelle;

a) risulterebbe, peraltro, opportuna una ulteriore e sostanziale modifica del predetto decreto legislativo e, segnatamente, del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 156 del 2012; tale disposizione prevede attualmente, al comma 3, che « Entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al medesimo comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2 »; dunque, la legge prevede che il provvedimento di rinnovata istituzione degli uffici del giudice di pace già soppressi debba essere adottato in forma di decreto ministeriale; il comma 5 dispone, invece, che: « Qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso con le modalità previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374 »; tali modalità consistono nella formalizzazione dell'atto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati;

b) la differente previsione formale di cui al comma 3 ed al comma 5 non appare ragionevolmente giustificabile ed anzi ri-

sulta contrastante con un canone di simmetria e specularità delle esternazioni provvedimentali a contenuto opposto, secondo il criterio generale del *contrarius actus*; inoltre, non può sfuggire che anche la determinazione delle piante organiche dei giudici togati sul piano nazionale avviene con decreto del Ministro della Giustizia: pertanto, sarebbe quindi opportuno modificare il predetto comma 5, nel senso di prevedere che dopo le parole « qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un anno », siano inserite le seguenti: « il Ministro della giustizia, valutata l'inosservanza, disporrà conseguentemente, con proprio decreto, la soppressione dell'ufficio del giudice di pace interessato »;

ritenuto, inoltre, che:

8) la modifica della geografia giudiziaria nel suo complesso comporta rilevanti squilibri nella distribuzione degli affari tra gli uffici ed i tribunali di sorveglianza: la nuova conformazione dei circondari determina, quale effetto indiretto, la inclusione nella competenza di un ufficio di istituti penitenziari e bacini di utenza in precedenza affidati alla sorveglianza di altri uffici, senza che alla ridefinizione dei carichi di lavoro corrisponda un adeguamento del personale amministrativo e di magistratura; anche sotto tale profilo si auspica, quindi, un sollecito intervento integrativo del legislatore;

a) in particolare, con riferimento alle situazioni nelle quali è stata modificata la circoscrizione di uno o più tribunali ordinari del distretto, nel breve periodo, la variazione dei carichi di lavoro per effetto dell'assegnazione di porzioni di territorio dalla competenza di un Ufficio di Sorveglianza ad un altro, all'interno del medesimo distretto, potrebbe essere affrontata solo via strettamente emergenziale, mediante lo strumento dell'assegnazione interna di cui all'articolo 70 bis dell'ordinamento penitenziario al fine di consentire

al presidente del tribunale di sorveglianza di applicare un magistrato di sorveglianza tra quelli appartenenti al distretto tramite l'utilizzo delle urgenti necessità di servizio; sarebbe, tuttavia, opportuno valutare la necessità di un adeguamento, a regime, dell'organico (sia del personale di magistratura che di quello amministrativo) degli Uffici di Sorveglianza che hanno subito le modifiche territoriali più rilevanti;

b) con riguardo alle situazioni nelle quali è stata prevista una modifica del territorio distrettuale, con conseguente incremento dei carichi degli Uffici e Tribunali di Sorveglianza del distretto accorpante, appare auspicabile l'adozione, a regime, di soluzioni permanenti che tengano conto dell'impatto della mutata geografia giudiziaria sulle situazioni dei singoli Uffici e Tribunali di Sorveglianza interessati, tenendo oltretutto conto della necessità di assicurare nell'immediato a tali uffici, cruciali nella gestione dell'emergenza carceri, il miglior funzionamento possibile;

9) appare opportuno prevedere un'integrazione alla previsione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 155 del 2012, nella parte in cui fissa il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto per i magistrati titolari delle funzioni direttive e semidirettive degli uffici soppressi al fine di richiedere, in deroga all'articolo 194 regio decreto n. 12 del 1941, «l'assegnazione a posti vacanti pubblicati»; la complessità della revisione delle piante organiche, tuttavia, non ha permesso la loro rideterminazione entro il termine originariamente previsto di novanta giorni dalla entrata in vigore del decreto, con la istituzione di nuovi posti semi direttivi; ai citati magistrati non è stato, quindi, permesso di concorrere per

tali posti di nuova istituzione per i quali non è stato possibile provvedere alla pubblicazione prima della decorrenza del citato termine di centottanta giorni;

a) appare quindi necessaria una riapertura del termine stabilito dal primo comma dell'articolo 6 in conseguenza dello slittamento del termine del 31 dicembre 2012 inizialmente previsto dal quarto comma dell'articolo 5 per la determinazione delle piante organiche degli uffici giudiziari, limitatamente ai posti semidirettivi che siano stati istituiti in conseguenza della revisione delle piante organiche; ciò al fine di prevenire profili di irrazionalità, derivanti da ritardi imputabili all'amministrazione in sede di applicazione delle previsioni del decreto legislativo n. 155 del 2012, e per scongiurare disparità di trattamento nell'esclusione dei perdenti posto dalla possibilità di concorrere proprio in relazione ai posti istituiti in conseguenza della soppressione del posto in precedenza occupato;

b) appare, inoltre, necessario chiarire, con apposita norma interpretativa, che la domanda di riassegnazione alle funzioni svolte prima del conferimento dell'incarico nell'ufficio in cui si prestava precedentemente servizio *ex* articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 155 del 2012, non è equiparabile alla «nuova destinazione» di cui al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo medesimo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che il provvedimento sia modificato secondo le indicazioni riportate in premessa.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni. C. 1542 Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866- <i>bis</i> Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame congiunto e rinvio</i>)	43
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	46
ERRATA CORRIGE	45

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Stefano Fassina.

La seduta comincia alle 16.20.

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni.

C. 1542 Governo e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto, contenute nel fascicolo n. 5.

Angelo RUGHETTI (PD), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna le proposte emendative 11.900, 11.901, 12.900, 12-*bis*.900, 0.13.900.1, 13.900, 0.15.900.1, 0.15.900.2, 0.15.900.3 e 15.900. Segnala che, in relazione alle suddette proposte emendative, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'emendamento 15.900 della Commissione. Rileva, in particolare, che il predetto emendamento sostituisce le lettere *b)* e *c)* del comma 4 dell'articolo 15 con la nuova lettera *b)*, che prevede per le regioni che approvano leggi di riorganizzazione delle funzioni la soppressione di uno o più enti o agenzie, misure premiali da definire con apposito decreto interministeriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Fa presente, inoltre, che esso prevede l'introduzione, all'articolo 15, del comma 6-*ter* che, al fine di tener conto degli effetti, anche finanziari, derivanti dal trasferimento delle funzioni, stabilisce che,

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 – che definirà i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni da trasferire dalle province agli enti subentranti – possano essere modificati gli obiettivi del patto di stabilità interno e le facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti, fermo restando l'obiettivo complessivo del patto stesso. Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il viceministro Stefano FASSINA osserva che le proposte emendative richiamate dal relatore non presentano profili problematici per la finanza pubblica.

Angelo RUGHETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative 11.900, 11.901, 12.900, 12-*bis*.900, 0.13.900.1, 13.900, 0.15.900.1, 0.15.900.2, 0.15.900.3 e 15.900, riferite al disegno di legge C. 1542 Governo e abb.-A, recante Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni,

esprime

NULLA OSTA

sulle proposte emendative in oggetto ».

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Stefano Fassina.

La seduta comincia alle 18.35.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.

C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866-*bis* Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

Comunica che, per la seduta odierna, il deputato Busin sostituisce il deputato Borghesi e il deputato Spessotto sostituisce il deputato Brugnerotto.

Segnala che, per quanto le proposte emendative concernenti il disegno di legge di stabilità, l'emendamento Prodani 1.1480 viene sottoscritto dall'onorevole Lavagno; l'emendamento Rizzetto 1.928 viene sottoscritto dall'onorevole Prodani; l'emendamento 1.55 Misiani viene sottoscritto dagli onorevoli De Micheli e Speranza; l'emendamento Bellanova 1.710 è sottoscritto dagli onorevoli Duranti e Fratoianni; l'emendamento Fratoianni 1.2909 è sottoscritto dall'onorevole Bellanova; l'emendamento 1.409 Bueno è sottoscritto dall'onorevole Borghese; l'emendamento Vignali

1.2956 è sottoscritto dall'onorevole Bruno Bossio; gli emendamenti Mariani 1.970, Mariani 1.3221, Braga 1.800, Boccuzzi 1.775, Dallai 1.911, Gneccchi 1.967, Rosato 1.294, Braga 1.823, Fiano 1.2052 sono sottoscritti dall'onorevole Bargerò; l'emendamento Giacomelli 1.2213 è sottoscritto dagli onorevoli Gadda, Donati, Di Maio, Parrini e Fanucci; gli emendamenti Caruso 1.541, 1.544, 1.538 e 1.534 sono sottoscritti dai deputati Marco Fedi, Gianni Farina, Fabio Porta, Laura Garavini e La Marca; l'emendamento Garavini 1.2385 è sottoscritto dagli onorevoli Fedi, La Marca, Farina, Porta; l'emendamento Rubinato 1.2338 è sottoscritto dall'onorevole Santèrini; l'emendamento Benamati 1.1109 è sottoscritto dall'onorevole Taranto; l'emendamento Zampa 1.2489 è sottoscritto dall'onorevole Bonafè; l'emendamento Ginefra 1.917 è sottoscritto dall'onorevole Decaro; l'emendamento Giacomelli 1.2213 è sottoscritto dall'onorevole Dallai; l'emendamento Peluffo 1.1788 è sottoscritto dai deputati Rotta e Rubinato.

Avverte inoltre che nella seduta odierna si procederà all'esame degli emendamenti al disegno di legge di bilancio.

Andrea ROMANO (SCpI), *relatore per il disegno di legge di bilancio*, esprime parere contrario sull'emendamento Castricone 2.1, parere favorevole sull'emendamento 2.2 del Governo e sugli identici emendamenti 6.1 della III Commissione e 6.2 del Governo, parere favorevole sugli emendamenti del Governo 8.1 e Tab.1.1, parere contrario sull'emendamento Morani Tab.2.5, parere favorevole sugli emendamenti del Governo Tab.2.6, Tab.2.7, Tab.2.8 e Tab.2.9, parere contrario sull'emendamento Nissoli Tab.6.1, sugli emendamenti Quaranta Tab.10.5, Tab.10.4, Tab.10.3 e Tab.10.2 e sull'emendamento Colletti Tab.10.1.

Il viceministro Stefano FASSINA chiede che l'emendamento Castricone 2.1 sia accantonato per consentirne un'ulteriore e più approfondita valutazione. In relazione alle restanti proposte emendative esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento dell'emendamento Castricone 2.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 2.2 del Governo, gli identici emendamenti 6.1 della III Commissione e 6.2 del Governo, nonché gli emendamenti del Governo 8.1 e Tab.1.1 (*vedi allegato*), respinge l'emendamento Morani Tab.2.5 ed approva gli emendamenti del Governo Tab.2.6, Tab.2.7, Tab.2.8 e Tab.2.9 (*vedi allegato*).

Giuseppe DE MITA (PI) chiede le ragioni per le quali è stato espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo parere contrario sull'emendamento Nissoli Tab.6.1.

Andrea ROMANO (SCpI), *relatore per il disegno di legge di bilancio*, fa presente che l'emendamento Nissoli Tab.6.1 dovrebbe essere riformulato, in quanto riduce e rifinanzia il medesimo programma 1.8 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Osserva inoltre che nella predetta proposta emendativa è previsto il rifinanziamento del capitolo 3109, che non è più presente in bilancio.

Giuseppe DE MITA (PI) chiede che l'emendamento Nissoli Tab.6.1 sia accantonato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento dell'emendamento Nissoli Tab.6.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Quaranta Tab.10.5, Tab.10.4, Tab.10.3 e Tab.10.2.

Vincenzo CASO (M5S) sottoscrive l'emendamento Colletti Tab.10.1 e lo ritira.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la seduta sarà brevemente sospesa per consentire una più approfondita valutazione degli emendamenti Castricone 2.1 e Nissoli Tab.6.1, precedentemente accantonati.

La seduta, sospesa alle 18.45, riprende alle 19.15.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, fa presente che l'emendamento Castricone 2.1 si intende respinto per l'Assemblea.

Giuseppe DE MITA (PI), con riferimento all'emendamento Nissoli Tab.6.1, segnala di aver chiarito con il relatore e il Governo le problematiche recate dalla formulazione della proposta emendativa.

Andrea ROMANO, *relatore per il disegno di legge di bilancio*, conferma il parere contrario sull'emendamento Nissoli Tab.6.1.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Nissoli Tab.6.1 si intende respinto per l'Assemblea.

Avverte altresì che la seduta di domani avrà luogo, per iniziare l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge di stabilità, alle ore 12, poiché per le ore 11 è prevista in Assemblea un'informativa urgente del Governo.

Rocco PALESE (FI-PdL) chiede di anticipare l'orario della seduta di domani, auspicando comunque che non si dia luogo ad ulteriori rinvii nella convocazione delle prossime sedute sui provvedimenti in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, rileva che non è possibile anticipare l'orario della seduta, essendo necessario svolgere una approfondita istruttoria sulle proposte emendative relative al disegno di legge di stabilità prima dell'inizio delle relative votazioni. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 137 del 10 dicembre 2013:

a pagina 111, prima colonna, ventiseiesima riga, sostituire la cifra: « 1.874 » con la seguente: « 1.490 »;

a pagina 176, prima colonna, quarantunesima riga, eliminare le parole: « De Micheli »;

a pagina 367, prima colonna, sesta riga, sostituire la cifra: « 2.2 » con la seguente: « 2.3 »;

a pagina 367, prima colonna, sostituire le righe dalla venticinquesima alla trentesima con le seguenti:

2014:

CP – 20.000.000;
CS – 20.000.000;

2015:

CP – 20.000.000;
CS – 20.000.000;

a pagina 369, prima colonna, sostituire le righe dalla undicesima alla diciannovesima con le seguenti:

2014:

CP + 1.500.000;
CS + 1.500.000;

2015:

CP + 1.500.000;
CS + 1.500.000;

2016:

CP + 1.500.000;
CS + 1.500.000;

a pagina 369, prima colonna, sostituire le righe trentaseiesima e trentasettesima con le seguenti:

CP + 300.000;
CS + 300.000;

a pagina 370, seconda colonna, settima riga, dopo la cifra: « 24.3 – » aggiungere la parola: « Servizi »

ALLEGATO

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:

29-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato provenienti dalla chiusura della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa e della gestione commissariale denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo » in liquidazione coatta amministrativa.

2. 2. Governo.

ART. 6.

Al comma 6, sopprimere le parole: e del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione:

*** 6. 1.** La III Commissione.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: del Ministero per la cooperazione internazionale e l'integrazione.

*** 6. 2.** Governo.

ART. 8.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa » e « Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

8. 1. Governo.

TAB. 1.

Alla tabella n. 1, relativa allo stato di previsione dell'entrata, Al Titolo 2 – Extra-tributarie, natura 2.1 – Entrate ricorrenti, 2.1.1 – Proventi speciali apportare la seguente variazione:

2014:
 CP: – 2.300.000;
 CS: – 2.300.000;

2015:
 CP: – 2.300.000;
 CS: – 2.300.000;

2016:
 CP: – 2.300.000;
 CS: – 2.300.000.

Conseguentemente alla tabella n. 7, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare la seguente variazione:

alla missione 2 – Istruzione universitaria, programma 2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria:

2014:
 CP: – 2.300.000;
 CS: – 2.300.000;

2015:
 CP: – 2.300.000;
 CS: – 2.300.000;

2016:
 CP: – 2.300.000;
 CS: – 2.300.000.

Tab.1. 1. Governo.

TAB. 2.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 17 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 17.3 – Sostegno alla famiglia apportare le seguenti variazioni:

2014:
 CP: – 20.000.000;
 CS: – 20.000.000;

2015:
 CP: – 20.000.000;
 CS: – 20.000.000.

Conseguentemente, alla tabella n. 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 3 – Casa e assetto urbanistico, programma 3.1 – Politiche abitative, urbane e territoriali 3.1, apportare le seguenti variazioni:

2014:
 CP: + 20.000.000;
 CS: + 20.000.000;

2015:
 CP: + 20.000.000;
 CS: + 20.000.000.

Alla tabella n. 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 1, – Politiche per il lavoro. programma 1.3 – Politiche attive e passive del lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2014:
 CP: – 23.000.000;
 CS: – 23.000.000;

2015:
 CP: – 17.000.000;
 CS: – 17.000.000;

2016:
 CP: – 9.000.000;
 CS: – 9.000.000.

alla medesima tabella n. 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 2 – Politiche previdenziali, programma 2.2 – Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali, apportare le seguenti variazioni:

2014:
 CP: + 23.000.000;
 CS: + 23.000.000;

2015:
 CP: + 17.000.000;
 CS: + 17.000.000;

2016:
 CP: + 9.000.000;
 CS: + 9.000.000.

Alla tabella n. 1 – Stato di previsione dell'entrata Titolo 1 – Tributarie, natura 1.1 – Entrate ricorrenti, 1.1.1 – Imposta sul reddito delle persone fisiche, apportare le seguenti variazioni:

2015:
CP: – 64.900.000;
CS: – 64.900.000;

2016:
CP: – 37.000.000;
CS: – 37.000.000.

al Titolo 1 – Tributarie, natura 1.1 – Entrate ricorrenti, 1.1.2 – Imposta sul reddito delle società:

2015:
CP: + 45.500.000;
CS: + 45.500.000;

2016:
CP: + 26.000.000;
CS: + 26.000.000.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 2. – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma 2.2 – Federalismo, apportare le seguenti variazioni:

2015:
CP: – 16.600.000;
CS: – 16.600.000;

2016:
CP: – 12.600.000;
CS: – 12.600.000.

Alla tabella n. 8, Stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 2. – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma 2.8 – Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa, apportare le seguenti variazioni:

2015:
CP: – 3.100.000;
CS: – 3.100.000;

2016:
CP: – 2.400.000;
CS: – 2.400.000.

Tab. 2. 6. Governo.

Alla tabella n. 4, Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 2. – Politiche previdenziali, programma 2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali, apportare le seguenti variazioni:

2014:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000;

2015:
CP: + 8.000.000;
CS: + 8.000.000;

2016:
CP: + 12.700.000;
CS: + 12.700.000.

Conseguentemente, alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, tabella n. apportare le seguenti variazioni:

alla missione 1. – Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.7 – Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio,:

2014:
CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000;

2015:
CP: – 2.500.000;
CS: – 2.500.000;

2016:
CP: – 3.500.000;
CS: – 3.500.000.

alla missione 25 – Fondi da ripartire, Programma 25.2 – Fondi di riserva e speciali:

2015:
CP: – 500.000;
CS: – 500.000;

2016:
CP: – 500.000;
CS: – 500.000.

alla missione 25 – Fondi da ripartire, programma 25.1 – Fondi da assegnare:

2014:
 CP: – 3.000.000;
 CS: – 3.000.000;

2015:
 CP: – 5.000.000;
 CS: – 5.000.000;

2016:
 CP: – 8.700.000;
 CS: – 8.700.000.

Alla tabella n. 6, Stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione 1. – L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.9 – Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, apportare le seguenti variazioni:

2014:
 CP: – 3.300.000;
 CS: – 3.300.000;

2015:
 CP: – 3.300.000;
 CS: – 3.300.000;

2016:
 CP: – 3.300.000;
 CS: – 3.300.000.

Alla tabella n. 1 – stato di previsione dell'entrata, Titolo 1 – Tributarie, natura 1.1 – Entrate ricorrenti, 1.1.1 – Imposta sul reddito delle persone fisiche, apportare le seguenti variazioni:

2014:
 CP: + 1.500.000;
 CS: + 1.500.000;

2015:
 CP: + 1.500.000;
 CS: + 1.500.000;

2016:
 CP: + 1.500.000;
 CS: + 1.500.000.

Tab. 2. 7. Governo.

Alla tabella n. 2 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le variazioni:

alla missione 21 – Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma 21.1 – Organi costituzionali:

2016:
 CP: – 49.640.000;
 CS: – 49.640.000.

alla missione 1. – Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.7 – Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio:

2014:
 CP: + 300.000;
 CS: + 300.000;

2015:
 CP: + 300.000;
 CS: + 300.000;

2016:
 CP: + 200.000;
 CS: + 200.000.

alla missione 21. – Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma 21.3 – Presidenza del Consiglio dei Ministri:

2014:
 CP: – 300.000;
 CS: – 300.000;

2015:
 CP: – 300.000;
 CS: – 300.000;

2016:
 CP: – 200.000;
 CS: – 200.000.

alla missione 2. – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, Programma 2.2 – Federalismo:

2014:
 CP: + 40.467.450;
 CS: + 40.467.450;

2015:
 CP: + 40.467.450;
 CS: + 40.467.450;

2016: CP: + 40.467.450; CS: + 40.467.450.	<i>Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio,:</i>
<i>alla missione 9. – Diritto alla mobilità, programma 9.1 – Sostegno allo sviluppo dei trasporti:</i>	2014: CP: 7.348.275; CS: 7.348.275;
2014: CP: – 40.467.450; CS: – 40.467.450;	2015: CP: 66.806.384; CS: 66.806.384;
2015: CP: – 40.467.450; CS: – 40.467.450;	2016: CP: 42.894.582; CS: 42.894.582.
2016: CP: – 40.467.450; CS: – 40.467.450.	<i>alla missione 3. – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma 2.2 – Federalismo:</i>
<i>alla missione 27. – Giustizia, Programma 27.1 – Giustizia tributaria,:</i>	2014: CP: – 7.348.275; CS: – 7.348.275;
2014: CP: + 560.000; CS: + 560.000;	2015: CP: – 66.806.384; CS: – 66.806.384;
2015: CP: + 560.000; CS: + 560.000;	2016: CP: – 42.894.582; CS: – 42.894.582.
2016: CP: + 560.000; CS: + 560.000.	Tab. 2. 8. Governo.
<i>alla missione 1. – Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.1 – Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità,:</i>	<i>Alla tabella n. 2 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24. – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche programma 24.3 – e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:</i>
2014: CP: – 560.000; CS: – 560.000;	2014: CP: + 5.503.868; CS: + 5.503.868;
2015: CP: – 560.000; CS: – 560.000;	2015: CP: + 8.102.376; CS: + 8.102.376;
2016: CP: – 560.000; CS: – 560.000.	2016: CP: + 8.487.766; CS: + 8.487.766.
<i>alla missione 1. – Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.7 –</i>	<i>Conseguentemente, alla tabella n. 9 – stato di previsione del Ministero dell'am-</i>

biente e della tutela del territorio e del mare, missione 4. – Fondi da ripartire – Programma 4.1. – Fondi da assegnare – apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000;

2015:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000;

2016:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

alla tabella n. 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,

missione 1. – Politiche economico-finanziarie e di bilancio – programma 1.5 – Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte – apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: – 6.503.868;

CS: – 6.503.868;

2015:

CP: – 9.102.376;

CS: – 9.102.376;

2016:

CP: – 9.487.766;

CS: – 9.487.766.

Tab. 2. 9. Governo.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	52
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> . C. 1864 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	52

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01690 Causi: Applicazione delle disposizioni in materia di esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012	74
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	76
5-01691 Paglia: Accertamenti svolti dall'Agenzia delle entrate sulle dichiarazioni dei redditi presentate attraverso il modello 730	74
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	77

INTERROGAZIONI:

5-01101 Ribaudò: Applicazione del regime tributario agevolato previsto per le quote di salario accessorio riconosciute ai lavoratori dell'AMAT di Palermo	75
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	79

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.50.

Sull'ordine dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, prima, all'esame congiunto, in sede consultiva, dei

disegni di legge C. 1836 e C. 1864 e, quindi, allo svolgimento delle interrogazioni.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*.

C. 1864 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la Commissione procederà, a partire dalla seduta odierna, all'esame congiunto, in sede consultiva, del disegno di legge C. 1836 – Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre e del disegno di legge C. 1864 – Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*.

La Commissione esaminerà inoltre gli eventuali emendamenti, trasmessi dalla XIV Commissione, riferiti a parti dei provvedimenti di competenza della Commissione Finanze.

Al riguardo segnala in primo luogo come la legge n. 234 del 2012 abbia operato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sdoppiando la legge comunitaria annuale prevista dalla legge n. 11 del 2005 in due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea e la legge europea.

Ricorda inoltre che l'esame congiunto dei provvedimenti si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-*ter* del Regolamento (previste originariamente per il « disegno di legge comunitaria »), in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. Poiché i disegni di legge ora previsti dalla legge n. 234 del 2012 sono distinti, le Commissioni dovranno esprimere su ciascuno di essi una distinta relazione, accompagnata dagli eventuali emendamenti approvati. Al relativo esame può procedersi congiuntamente.

Le relazioni approvate saranno trasmesse alla XIV Commissione, così come le eventuali relazioni di minoranza le quali potranno essere illustrate in quella sede da uno dei proponenti.

Rammenta quindi che l'articolo 126-*ter*, comma 5, del Regolamento prevede che le

Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti ai disegni di legge, per le parti di competenza. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore saranno trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

Per quanto riguarda la facoltà di esaminare e votare emendamenti presso le Commissioni di settore, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità degli emendamenti, l'articolo 126-*ter*, comma 4, del Regolamento stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i Presidenti delle Commissioni competenti per materia e il Presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio dei disegni di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012).

In particolare, segnala come, secondo la prassi seguita per il disegno di legge comunitaria, siano considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emendamenti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, mentre potranno essere ripresentati in Assemblea.

In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente

presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti. Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.

A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto a un'assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Ricorda quindi che il termine regolamentare per la conclusione dell'esame in sede consultiva da parte delle Commissioni di settore scadrebbe il 18 dicembre prossimo.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), *relatore*, riprendendo quanto già accennato dal Presidente, ricorda preliminarmente che la legge n. 234 del 2012 ha innovato, sostituendola integralmente, la legge n. 11 del 2005, operando una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, anche in ragione delle modifiche intervenute nell'assetto dell'Unione europea a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

In particolare, a seguito della predetta riforma, che ha riorganizzato il processo di recepimento della normativa europea, la precedente legge comunitaria è ora suddivisa in due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega

necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie, e la legge europea, che, più in generale, contiene disposizioni volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo, in particolare modificando o abrogando norme statali vigenti in contrasto con gli obblighi europei o oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché introducendo previsioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea.

In dettaglio, con specifico riguardo alla legge di delegazione europea, l'articolo 31 della citata legge n. 234 del 2012 disciplina la procedura e i termini per l'esercizio delle deleghe, stabilendo in particolare che il Governo adotti i decreti legislativi entro i due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive, che per le direttive il cui termine sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotti i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge e che per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

Inoltre, l'articolo 32 della stessa legge n. 234 definisce i principi e criteri generali di delega precedentemente regolati, di anno in anno, in ciascuna legge comunitaria

Tali principi prevedono che:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativa, con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, ma solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponano a pericolo interessi costituzionalmente protetti e tenendo comunque conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse, i decreti legislativi individuano, attraverso forme di coordinamento e rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi sono attuate con un unico decreto legislativo;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, escludendo in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

Passando a sintetizzare il contenuto del disegno di legge C. 1836, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre, l'articolo 1, comma 1, conferisce una delega al Governo per adottare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli allegati A e B: in tale ambito si rinvia, per quanto attiene alle procedure, ai principi ed ai criteri direttivi di delega indicati dai richiamati articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

In base al comma 2 i termini di esercizio delle deleghe sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della predetta legge n. 234 del 2012, citato in precedenza.

Ai sensi del comma 3, per gli schemi di decreto legislativo attuativi delle direttive incluse nell'allegato B è prevista la trasmissione ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commis-

sioni parlamentari; la previsione si estende agli schemi di decreto legislativo attuativi delle direttive elencate nell'allegato A nel solo caso in cui gli stessi contemplino il ricorso a sanzioni penali.

Il comma 4 prevede che eventuali spese non contemplate e che non attengano all'ordinaria attività di amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di attuazione delle direttive entro i limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive medesime. A tal fine la norma specifica che ai relativi oneri si fa fronte con i fondi già assegnati alle amministrazioni competenti, ovvero a valere sulle disponibilità del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito dall'articolo 5 della legge n. 183 del 1987.

L'articolo 2 contiene una delega al Governo per l'introduzione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa o per le violazioni di regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

I decreti legislativi, da adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 33 della già citata legge n. 234 del 2012, il quale prevede che, per assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, fatte salve le norme penali vigenti, la legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Per quanto attiene agli aspetti del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli 3, 4 e 5.

L'articolo 3 detta i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, nonché del regolamento n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi.

Al riguardo ricorda, in estrema sintesi, che gli atti normativi europei il cui recepimento è oggetto della delega recepiscono a livello UE l'accordo di Basilea 3 sui requisiti patrimoniali delle banche. L'accordo, definito nel dicembre 2010 dal Comitato di Basilea della Banca dei regolamenti internazionali, fissa livelli più elevati per i coefficienti patrimoniali delle banche ed introduce un nuovo schema internazionale per la liquidità. I membri del Comitato avevano inizialmente concordato di attuare l'accordo a partire dal 1° gennaio 2013, secondo una tabella di marcia graduale corredata di disposizioni transitorie. Il 6 gennaio 2013 il Gruppo dei Governatori delle banche centrali e delle Autorità di vigilanza – organo di governo del Comitato di Basilea – ha tuttavia stabilito che le nuove norme in materia di requisiti patrimoniali entreranno in vigore, come previsto, il 1° gennaio 2015, ma con applicazione progressiva, che si completerà il 1° gennaio 2019 (si partirà nel 2015 con il 60 per cento del valore del requisito minimo, con un incremento annuo del 10 per cento, fino ad arrivare al 100 per cento nel 2019).

Più in particolare, il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/CE, sostituendo le vigenti direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, oltre a dare attuazione all'accordo di Basilea 3, tenendo conto tuttavia di alcune peculiarità ed esigenze del sistema bancario dell'UE, intendono procedere ad un più generale riassetto, in un corpus normativo organico, della legislazione europea in materia.

Segnatamente, il regolamento n. 575/2013 prevede l'obbligo per le banche e le

imprese di investimento di detenere un livello di capitale quantitativamente e qualitativamente più elevato, che consenta di assorbire autonomamente eventuali perdite, senza ricorrere a ricapitalizzazioni a carico di fondi pubblici, e di assicurare la continuità nell'operatività. A questo scopo si tiene fermo l'attuale requisito per cui le banche devono detenere un patrimonio di vigilanza totale dell'8 per cento in rapporto alle attività ponderate per il rischio ma, al tempo stesso, ne viene modificata la composizione stabilendo:

una definizione rafforzata del patrimonio di base di classe 1 (cosiddetto Tier 1) affinché includa soltanto il *common equity* (composto dal capitale azionario e riserve di bilancio provenienti da utili non distribuiti al netto delle imposte);

l'innalzamento del requisito minimo relativo al *common equity* al 4,5 per cento (a fronte del 2 per cento previsto da Basilea 2), e del requisito minimo complessivo relativo al capitale Tier 1 al 6 per cento (a fronte dell'attuale 4 per cento);

l'introduzione di un moltiplicatore pari a 0,7619, (cosiddetto *PMI supporting factor*), da applicare all'ammontare destinato a riserva, che recepisce una richiesta formulata dal Parlamento europeo, dalla stessa Commissione Finanze nel corso della precedente Legislatura, nonché da numerose associazioni di categoria, anche italiane, (Confindustria, Rete Imprese Italia, Alleanza delle Cooperative Italiane e ABI), volto a neutralizzare i possibili effetti restrittivi delle nuove regole sull'erogazione del credito alle PMI.

Come ulteriore tutela contro le perdite, oltre ai requisiti patrimoniali minimi, si prevede l'introduzione di due riserve di capitale (cosiddetti *buffer* o « cuscinetti »):

una cosiddetta « riserva di conservazione del capitale » pari al 2,5 per cento, costituita da capitale di qualità primaria, identica per tutte le banche nell'UE, al fine di consentire che il capitale rimanga disponibile per sostenere l'operatività corrente della banca nelle fasi di tensione: il

mancato rispetto di tale requisito comporterà vincoli nella politica di distribuzione degli utili fino alla ricostituzione della riserva;

una « riserva di capitale anticiclica » specifica per ogni banca, al fine di consentirle di creare in tempi di crescita economica una base finanziaria sufficiente che consenta di assorbire le perdite in periodi di crisi.

La nuova normativa mira altresì:

a garantire una migliore gestione del rischio di liquidità mediante l'introduzione, nel 2015, dopo un periodo di osservazione, di un coefficiente di copertura di liquidità (*liquidity coverage ratio* – LCR);

a ridurre il ricorso ai *rating* di credito esterni, in particolare introducendo l'obbligo per gli istituti di credito di non basare le proprie decisioni di investimento o il calcolo dei requisiti di fondi propri esclusivamente sui *rating* esterni, ma anche su metodi interni di valutazione del credito;

a fissare il rapporto tra stipendio base e *bonus* dei banchieri a 1:1, con possibilità di elevarlo fino a un massimo di 1:2 con il voto favorevole di almeno il 65 per cento degli azionisti che rappresentino almeno il 50 per cento del capitale: inoltre, per ridurre il rischio dell'azzardo morale mirato all'arricchimento a breve termine, qualora il *bonus* aumentasse oltre il rapporto di 1:1, la corresponsione di un quarto del *bonus* stesso verrebbe posticipata di almeno cinque anni;

a obbligare le banche, ai fini della trasparenza, a comunicare alla Commissione europea, a partire dal 2014, e a pubblicare, dal 2015, gli utili realizzati, le tasse pagate e le eventuali sovvenzioni pubbliche ricevute, così come il fatturato e il numero di dipendenti.

Ritornando al contenuto dell'articolo 3, ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *b)*, il Governo è delegato a:

modificare il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

prevedere il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia e della CONSOB, che devono operare tenendo conto dei principi di vigilanza adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea.

Per quanto riguarda gli ulteriori principi e criteri direttivi, la lettera *c)* attribuisce alle autorità di vigilanza, secondo le rispettive competenze, tutti i poteri assegnati dalla direttiva e dal regolamento:

la lettera *d)* prevede di rivedere la materia dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale degli intermediari in modo da rafforzarne l'idoneità a garantire la sana e prudente gestione degli intermediari stessi, individuando anche il momento della prima valutazione dei requisiti;

la lettera *e)* stabilisce di attribuire alla Banca d'Italia il potere di rimuovere gli esponenti aziendali degli intermediari quando la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione;

la lettera *f)* contempla l'obbligo dei soci e degli amministratori degli intermediari di astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto e prevede la nullità delle previsioni contrattuali in contrasto con le disposizioni in materia di remunerazione o incentivazioni;

la lettera *g)* individua nella Banca d'Italia l'autorità competente a esercitare le opzioni attribuite dal regolamento agli Stati membri;

la lettera *h)* prevede di disciplinare modalità di segnalazione delle violazioni, interne agli intermediari e verso l'autorità di vigilanza, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e protezione dei soggetti coinvolti.

Con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal TUB, in relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 144 del medesimo TUB, la lettera *i)*, numero 1.1), delega il Governo a rivedere l'applicazione delle sanzioni alle società o enti nei cui confronti sono accertate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilità dei soggetti coinvolti (che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, dipendenti e coloro che hanno un rapporto diverso dal rapporto di lavoro subordinato).

Ai sensi del numero 1.2) della lettera *i)*, l'entità della sanzione applicabile alle società o enti è compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato, mentre la sanzione applicabile alle persone fisiche è compresa tra un minimo di 10.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro; è in ogni caso possibile elevare dette sanzioni fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

Il numero 2) della medesima lettera *i)* delega quindi il Governo ad estendere la disciplina sanzionatoria a tutte le violazioni previste all'articolo 144 del TUB, tenendo fermo, per le sanzioni in materia di trasparenza, il principio della rilevanza della violazione.

Ai sensi del numero 3) della stessa lettera *i)* analoghi criteri dovranno essere rispettati nella revisione della disciplina sanzionatoria prevista dagli articoli 133, sull'abuso di denominazione, nonché 139 e 140 del TUB, sull'autorizzazione e gli obblighi di comunicazione in materia di partecipazione in banche e società appartenenti ad un gruppo bancario, nonché di società finanziarie capogruppo e in intermediari finanziari.

Per le altre fattispecie in materia di abusivismo bancario e finanziario (previste

dagli articoli 130, 131, 131-*bis*, 131-*ter* e 132 del TUB), il numero 4) della lettera *i*) prevede invece la conferma dei reati ivi previsti e la possibilità di avvalersi della facoltà prevista dalla direttiva in esame di non introdurre sanzioni amministrative.

Anche con riferimento alla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal TUF, il numero 1) della lettera *l*) delega il Governo a seguire i principi sopra citati in relazione all'articolo 144 del TUB, per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di abuso di denominazione, comunicazione sulla partecipazione al capitale e in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari (articoli 188, 189 e 190 del TUF).

Il numero 2) della medesima lettera *l*) delega quindi il Governo a rivedere, tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge n. 262 del 2005 (cosiddetta legge sul risparmio), i minimi e i massimi edittali delle sanzioni in materia di offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita, di informazioni sul governo societario, di ammissione alle negoziazioni, di informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale, nonché sulle deleghe di voto (articoli 191, 192-*bis*, 192-*ter*, 193 e 194 del TUF), in modo tale da assicurare il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che preveda minimi non inferiori a euro 5.000 e massimi non superiori a cinque milioni di euro.

Ulteriori criteri di delega in materia di sanzioni, comuni ad entrambe le tipologie descritte (TUB e TUF), sono stabiliti ai numeri da 1 a 4) della lettera *m*) e riguardano l'estensione del principio del *favor rei*, la definizione dei criteri cui Banca d'Italia e CONSOB devono attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge n. 689 del 1981 sul sistema penale, la pubblicazione delle sanzioni irrogate e il regime per lo scambio di informazioni con l'Autorità bancaria europea, l'attribuzione alla Banca d'Italia e

alla CONSOB del potere di definire disposizioni attuative, anche riguardo alla nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione delle sanzioni.

Il numero 5) della lettera *m*) attribuisce al Governo la possibilità di prevedere, con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, strumenti deflativi del contenzioso o di semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione; in tale ambito, è rimessa all'autorità di vigilanza la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità.

Ai sensi della lettera *n*) le autorità di vigilanza possono altresì adottare le misure relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare o porre rimedio a condotte irregolari, alla sospensione temporanea dall'incarico, mentre, in base alla lettera *o*), le autorità possono anche revocare l'autorizzazione all'esercizio delle attività degli intermediari.

Al fine di garantire la coerenza, proporzionalità e adeguatezza del sistema sanzionatorio, la lettera *p*) prevede una delega al Governo volta ad adeguare l'entità delle sanzioni previste nel decreto legislativo n. 231 del 2007, in materia di antiriciclaggio, mentre la lettera *q*) reca una norma di chiusura volta ad assicurare il coordinamento dell'ordinamento vigente con le disposizioni emanate in attuazione dell'articolo.

Il comma 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento nell'ordinamento nazionale della nuova disciplina europea in materia di agenzie di *rating* del credito, contenuta nella direttiva 2013/14/UE e nel regolamento (UE) n. 462/2013.

Al riguardo rammenta, in estrema sintesi, che gli interventi dell'Unione europea sulle agenzie di *rating* sono stati determinati dalla necessità di assicurare che l'attività di detti soggetti, volta a misurare la qualità del credito delle società e degli

strumenti di debito e quindi la loro capacità di adempiere agli obblighi di rimborso del debito, offra giudizi indipendenti, obiettivi e della massima qualità.

Un primo intervento è stato operato con il regolamento (CE) n. 1060/2009, che ha, tra l'altro, imposto a dette agenzie di rispettare le norme di comportamento, per attenuare possibili conflitti di interesse e garantire che i *rating* e il processo di *rating* siano di elevata qualità e sufficiente trasparenza.

Successivamente, il regolamento (UE) n. 513/2011, modificando il citato regolamento n. 1060/2009, ha attribuito all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM o ESMA) – una delle tre nuove autorità europee di vigilanza istituite dal regolamento (UE) n. 1095/2010 – la competenza sulla registrazione e sulla vigilanza delle agenzie di *rating* del credito. Mentre tale ultimo regolamento era ancora in corso di esame è emersa, a fronte dell'acuirsi della crisi del debito sovrano di alcuni Stati membri e delle iniziative assunte in ambito al G20, la necessità di un ulteriore intervento legislativo europeo per rivedere gli specifici requisiti di trasparenza e procedurali nonché i tempi di pubblicazione inerenti ai *rating* sovrani.

A questo scopo la Commissione europea ha presentato, il 15 novembre 2011, un pacchetto di proposte relativo alle agenzie di *rating*, comprendente:

la proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di *rating* COM(2011)747 (poi divenuto il regolamento (UE) n. 462/2013);

la proposta di modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai *rating* del credito COM(2011)746, (poi divenuta la direttiva 2013/14/UE).

Il 16 gennaio 2013 il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza un testo di compromesso, concordato con il Consiglio dell'UE, che prevede, tra le altre cose:

la creazione di un sistema di vigilanza centralizzato che riunisca in capo all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) le funzioni in materia di registrazione e vigilanza ordinaria delle agenzie che operano nell'UE nonché in materia di *rating* emessi da agenzie con sede in Paesi terzi che operano nell'UE dietro certificazione o avallo;

il mantenimento in capo alle competenti autorità nazionali delle funzioni relative al controllo sull'uso dei *rating* di credito a fini regolamentari da parte di singole entità controllate a livello nazionale, quali istituti di credito o imprese di assicurazione;

la pubblicazione dei *rating* non richiesti sul debito sovrano, in date prestabilite, solo due o tre volte l'anno, e solo dopo la chiusura dei mercati europei, o almeno un'ora prima dell'apertura;

la possibilità per gli investitori di citare in giudizio un'agenzia, sia in caso di dolo sia per negligenza;

l'obbligo per le agenzie di *rating* del credito, al fine di prevenire i conflitti di interesse, di astenersi dal pubblicare un rapporto, o di informare il pubblico sull'esistenza di un conflitto d'interessi, nel caso in cui un azionista o un socio, in possesso di almeno il 10 per cento dei diritti di voto, abbia investito nel soggetto valutato; inoltre, si stabilisce che nessun soggetto potrà possedere più del 5 per cento di diverse agenzie.

Tornando al contenuto dell'articolo 4, la lettera a) del comma 1 prevede che il legislatore nazionale apporti alle disposizioni vigenti, emanate in attuazione delle direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto ed integrale recepimento nell'ordinamento nazionale della

direttiva 2013/14/UE, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria, al fine di ridurre l'affidamento esclusivo o meccanico ai *rating* del credito emessi da agenzie di *rating* del credito, quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, lettera *b*), del regolamento (CE) n. 1060/2009, ovvero sia delle persone giuridiche la cui attività include l'emissione di *rating* del credito a livello professionale.

Inoltre la lettera *b*) del comma 1 stabilisce che dovranno essere previste, in conformità alle definizioni e alla disciplina della citata direttiva 2013/14/UE e del regolamento (CE) n. 1060/2009, come da ultimo modificato dal regolamento (UE) n. 462/2013, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il miglior coordinamento con le nuove disposizioni per la corretta e integrale applicazione della disciplina europea sulle agenzie di *rating* del credito e per la riduzione dell'affidamento esclusivo o meccanico ai *rating* emessi da tali agenzie, garantendo un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

Il comma 2 reca una clausola di salvaguardia, in forza della quale dalla disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Autorità interessate devono provvedere ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 5 reca i principi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione nell'ordinamento nazionale del regolamento n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* (EuVECA) e del regolamento n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF).

Al riguardo ricorda che i due regolamenti, entrati in vigore il 22 luglio 2013, richiedono in particolare agli Stati membri di designare le autorità competenti per l'autorizzazione e la vigilanza dei gestori, nonché per sanzionare le violazioni degli obblighi posti dagli stessi regolamenti.

In particolare, il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il

venture capital (EuVECA, *European venture capital funds*) stabilisce norme comuni a livello europeo per i fondi di *venture capital* qualificati che indirizzano le risorse finanziarie a imprese generalmente molto piccole, nelle fasi iniziali della loro esistenza societaria, e che mostrano forti potenzialità di crescita.

Il regolamento stabilisce norme comuni con particolare riferimento alla composizione del portafoglio dei fondi per il *venture capital*, agli obiettivi di investimento ammissibili, agli strumenti di investimento che si possono impiegare e alla categoria di investitori che possono investire in tali fondi.

Il regolamento armonizza altresì gli obblighi per i gestori dei suddetti fondi in tutti gli Stati membri, stabilendo una serie di requisiti in capo ai gestori (che in tal modo possono utilizzare la denominazione « EuVECA »), al fine di garantire regole uniformi nella commercializzazione degli stessi fondi e contribuendo così al corretto funzionamento del mercato e alla tutela dell'investitore.

Il regolamento disciplina i requisiti sia per la commercializzazione dei fondi sia per i gestori dei fondi per il *venture capital* qualificati, nonché i compiti delle Autorità competenti degli Stati membri in relazione all'attività di registrazione dei gestori, di cooperazione amministrativa e di scambio di informazioni con le autorità degli altri Stati membri e con l'AESFEM (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – ESMA), stabilendo i poteri di vigilanza e di indagine delle Autorità competenti.

Il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria giovanile (EuSEF, *European social entrepreneurship funds*) si prefigge invece di sviluppare un mercato interno per i fondi qualificati per l'imprenditoria sociale, istituendo un quadro normativo comune per i fondi di investimento che assicurano finanziamenti alle imprese sociali che forniscono servizi di assistenza, accesso al lavoro, integrazione sociale, professionale, tutela ambientale. Il quadro comune riguarda determinati requisiti qualitativi per

tali fondi, con particolare riferimento alla composizione del portafoglio, nonché requisiti per i gestori di investimento collettivo che raccolgono capitali, che così possono utilizzare la denominazione «EuSEF».

Il regolamento ha come obiettivo quello di far crescere le imprese sociali all'interno dell'Unione, fornendo una disciplina uniforme per tutti gli Stati membri, e tutelando anche l'investitore. Sono disciplinati i requisiti sia per la commercializzazione dei fondi, sia per i gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale, i compiti delle Autorità competenti degli Stati membri in relazione all'attività di registrazione dei gestori, di cooperazione amministrativa e di scambio di informazioni con le autorità degli altri Stati membri e con l'AESFEM – ESMA, stabilendo i poteri di vigilanza e di indagine delle autorità competenti.

Tornando al contenuto dell'articolo 5, ai sensi della lettera a) del comma 1, il Governo, all'atto del recepimento, dovrà apportare le modifiche e le integrazioni necessarie al TUF per l'adeguamento ai citati regolamenti, prevedendo – ove opportuno – il ricorso alla disciplina secondaria. Le competenze e i poteri di vigilanza previsti nei regolamenti, dovranno essere attribuiti alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in relazione alle rispettive competenze, secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del TUF, i quali riguardano la finalità e i destinatari della vigilanza nell'ambito della disciplina degli intermediari.

La lettera b) del medesimo comma 1, nell'attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine previsti nei regolamenti, richiama i criteri e le modalità previsti dall'articolo 187-*octies* del TUF, il quale elenca i poteri della CONSOB.

Ai sensi della lettera c), il legislatore delegato dovrà inoltre apportare le modifiche opportune per realizzare il migliore coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria. In particolare, il TUF

dovrà essere modificato per recepire le disposizioni dei regolamenti in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti dell'Unione europea, degli Stati membri e degli Stati extracomunitari.

Secondo la lettera d) dovranno, inoltre, essere previste sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi stabiliti dai regolamenti, in linea con quelle già stabilite dal TUF, e nei limiti massimi ivi previsti, in tema di disciplina degli intermediari.

La lettera f) stabilisce che siano previste norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).

Il comma 2 reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che dalla disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Autorità interessate devono provvedere ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alle direttive contemplate nell'Allegato B (i cui schemi di decreto legislativo di recepimento sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari), attengono ai profili di interesse della Commissione Finanze le direttive di seguito sintetizzate.

La direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione («*Solvency II*»), armonizza le legislazioni degli Stati membri in materia assicurativa, al fine di fornire alle imprese un quadro giuridico per esercitare la propria attività nel mercato interno.

In particolare, la direttiva costituisce il quadro normativo entro cui le autorità europee contano di sviluppare il sistema *Solvency II*, un complesso di regole giuridiche, di misure attuative e di norme di prassi volte al miglioramento della quantità e della qualità dei requisiti patrimoniali delle imprese di assicurazione, al fine di conferire alle autorità di vigilanza gli strumenti appropriati per determinare la solvibilità complessiva delle imprese di

assicurazione e riassicurazione, con misure quantitative e qualitative che influenzino la comprensione e la gestione dei rischi.

Al riguardo rammenta che il progetto *Solvency II* avrebbe dovuto essere operativo dal 1° gennaio 2013, ma che la sua entrata in vigore è stata nei fatti posticipata, a seguito dei rinvii nell'approvazione finale della regolamentazione di vigilanza.

Il sistema è basato su tre « pilastri »: requisiti patrimoniali quantitativi (primo pilastro), *governance*, gestione del rischio e vigilanza (secondo pilastro), obblighi informativi a fini di vigilanza e trasparenza nei confronti del mercato (terzo pilastro).

In particolare, la direttiva 2009/138/CE reca disposizioni riguardanti i requisiti di accesso alle attività oggetto della direttiva nel territorio UE (Capo I); contiene norme specifiche, di natura sostanziale, per l'assicurazione e riassicurazione (Titolo II); rafforza la vigilanza nel caso di gruppi assicurativi e riassicurativi (Titolo III); dispone in termini di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione diretta (Titolo IV).

Per quanto concerne i requisiti patrimoniali, la direttiva fissa le condizioni cui le imprese devono conformarsi per ottenere l'autorizzazione ad operare a livello UE, tra cui la soglia minima di fondi propri necessaria a coprire, in prospettiva, il requisito patrimoniale di solvibilità e i requisiti di *governance*.

La direttiva prevede il calcolo di un duplice livello di requisiti patrimoniali: il *Solvency Capital Requirement* (SCR) e il *Minimum Capital Requirement* (MCR).

In dettaglio, ai sensi dell'articolo 100 della direttiva, gli Stati membri devono prescrivere alle imprese di assicurazione e riassicurazione di detenere fondi propri tali da garantire il possesso del cosiddetto requisito patrimoniale di solvibilità (*Solvency Capital Requirement* – SCR).

In base all'articolo 103 esso è calcolato, all'inizio, con una formula *standard* pre-

vista dalla direttiva ed è pari alla somma dei seguenti elementi:

a) il requisito patrimoniale di solvibilità di base, di cui all'articolo 104 della direttiva;

b) il requisito patrimoniale per il rischio operativo, di cui all'articolo 107;

c) l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite, di cui all'articolo 108.

In base all'articolo 101 il requisito patrimoniale di solvibilità deve essere calibrato in modo da garantire che siano presi in considerazione tutti i rischi quantificabili cui è esposta un'impresa e deve comprendere sia l'attività esistente sia quelle attività che si prevede di attivare nell'anno successivo. Ove il livello del requisito scenda al di sotto del livello calcolato, si prescrive un intervento delle autorità di vigilanza, che può portare a una richiesta di maggiorazione del capitale.

Gli Stati membri sono obbligati a esigere che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengano fondi propri di base ammissibili tali da coprire il requisito patrimoniale minimo (*Minimum Capital Requirement* o MCR), di cui all'articolo 128 della direttiva), da calcolare in modo assoluto e con procedure semplificate, al fine di garantirne la possibilità di revisione; tale requisito è soggetto ad un calcolo ogni tre mesi, in base all'articolo 129. Ove l'impresa di assicurazione non adegui l'importo dei fondi propri al requisito patrimoniale minimo entro il 31 ottobre 2013, l'articolo 131 prevede la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

La direttiva 2009/138/CE fissava al 31 ottobre 2012 il termine di recepimento e al 1° novembre 2012 il termine di applicazione delle norme ivi contenute. Inoltre, la direttiva fissava al 1° novembre 2012 il termine di abrogazione delle vigenti direttive sull'assicurazione e la riassicurazione (cosiddette *Solvency I*).

Successivamente, la direttiva 2012/23/UE ha modificato detti termini di re-

cepimento e di applicazione. Il termine di recepimento della direttiva 2009/138/CE è stato in particolare prorogato dal 31 ottobre 2012 al 30 giugno 2013 ed è stato posticipato altresì dal 1° novembre 2012 al 1° gennaio 2014 il termine per l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate a livello nazionale, nonché quello di abrogazione delle vigenti direttive in materia di assicurazione e riassicurazione.

Il 14 novembre 2013 i rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione, riuniti in sede di trilog, hanno raggiunto un accordo sulla proposta di direttiva cosiddetta «Omnibus II», che modifica i poteri per dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Il testo del compromesso verrà prossimamente ratificato dai colegislatori dell'UE (PE e Consiglio). Anche a seguito dell'accordo sulla direttiva «Omnibus II», il 21 novembre il Parlamento europeo ha approvato la proposta di modifica della direttiva 2009/138/CE, in particolare per quanto riguarda il termine di recepimento e la data di entrata in vigore della nuova disciplina, che sono fissati rispettivamente al 31 marzo 2015 e al 1° gennaio 2016.

La direttiva 2013/14/CE apporta modifiche ad alcune disposizioni comunitarie già vigenti in relazione all'eccessivo affidamento ai *rating* del credito, modificando le direttive 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA), le quali stabiliscono requisiti prudenziali in materia di gestione del rischio rispettivamente da parte degli EPAP, da parte delle società di gestione o di investimento per quanto riguarda gli OICVM e da parte dei GEFIA.

In particolare, le disposizioni della direttiva 2013/14/CE intendono porre un freno al fenomeno, causato dalla crisi finanziaria, che ha condotto gli investitori istituzionali ad affidarsi eccessivamente ai *rating* del credito per l'effettuazione dei loro investimenti in strumenti di debito, spesso omettendo di valutare il merito creditizio degli emittenti di tali strumenti.

Al fine di migliorare la qualità degli investimenti realizzati da tali entità e indirettamente tutelare coloro che vi investono, la direttiva impone agli EPAP, alle società di gestione o di investimento per quanto riguarda gli OICVM e ai GEFIA l'obbligo di non affidarsi esclusivamente o meccanicamente ai *rating* del credito o di non utilizzarli come unico parametro ai fini della valutazione del rischio insito negli investimenti realizzati dagli EPAP, dagli OICVM e dai GEFIA.

Inoltre, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti di settore verifichino l'adeguatezza delle procedure di valutazione del credito degli enti, valutino l'utilizzo dei riferimenti ai *rating* del credito emessi dalle agenzie di e, se del caso, incoraggino a ridurre l'incidenza di tali riferimenti in vista di un ricorso meno esclusivo e meccanico a detti *rating* del credito.

La direttiva 2013/34/UE riguarda i bilanci d'esercizio, i bilanci consolidati e le relative relazioni di talune tipologie di imprese dei Paesi membri dell'Unione europea.

La direttiva, che modifica la direttiva 2006/43/CE e abroga le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, tende principalmente a migliorare la portata informativa del documento contabile e ad avviare un processo di semplificazione degli oneri amministrativi, e quindi del carico normativo, che regola la redazione e la pubblicazione del bilancio.

Il recepimento di tale direttiva dovrà avvenire entro il 20 luglio 2015, interessando dunque la redazione dei bilanci a partire dal 2016.

Le disposizioni della direttiva 2013/34/UE riguardano sostanzialmente le società a responsabilità limitata, le società

per azioni e le società in accomandita per azioni, a cui si aggiungono anche le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, mentre sono escluse le imprese senza fine di lucro, ovvero le imprese regolamentate da altre normative specifiche al settore di loro appartenenza.

I soggetti destinatari della normativa sono stati, inoltre, raggruppati sulla base di dati quantitativi riferiti all'attivo dello stato patrimoniale, ai ricavi e al numero medio dei dipendenti, distinguendo tra imprese singole e realtà aziendali facenti parte di un gruppo.

Parametri	Micro imprese	Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese
Stato patrimoniale (euro)	≤ 350.000	≤ 4.000.000	≤ 20.000.000	> 20.000.000
Ricavi netti vendite e prestazioni (euro)	≤ 700.000	≤ 8.000.000	≤ 40.000.000	> 40.000.000
Numero medio dei dipendenti (unità)	≤ 10	≤ 50	≤ 250	> 250

Con riferimento ai gruppi societari, la direttiva stabilisce che, affinché l'impresa madre e le imprese figlie rientrino a pieno titolo all'interno di un raggruppamento

Parametri	Gruppi piccoli	Gruppi medi	Gruppi grandi
Stato patrimoniale (euro)	≤ 4.000.000	≤ 20.000.000	> 20.000.000
Ricavi netti vendite e prestazioni (euro)	≤ 8.000.000	≤ 40.000.000	> 40.000.000
Numero medio dei dipendenti (unità)	≤ 50	≤ 250	> 250

Le innovazioni introdotte dalla direttiva mirano a rendere più trasparenti i rapporti commerciali tra imprese residenti in uno Stato UE e soggetti residenti in uno Stato UE diverso, nonché a tutelare i soci e i terzi. In particolare, tali innovazioni rispondono ai seguenti obiettivi:

a) ridurre gli oneri amministrativi a carico soprattutto delle piccole e medie imprese e semplificarne la relativa disciplina;

b) migliorare la comparabilità dell'informativa resa con i bilanci;

L'individuazione di questi tipi di imprese ha come principale finalità quella di identificare i fruitori delle semplificazioni degli adempimenti amministrativi in termini di redazione e pubblicazione del bilancio di esercizio.

A tal proposito, l'articolo 3 della direttiva detta i parametri quantitativi per distinguere, nel caso di singole aziende, le microimprese dalle piccole imprese, dalle medie imprese e dalle grandi imprese, mentre, nel caso di gruppi aziendali, vengono separati i piccoli gruppi, dai gruppi di medie dimensioni e dai grandi gruppi.

Tali parametri sono:

piuttosto che di un altro, necessita che almeno due dei tre limiti di seguito riportati vengano rispettati alla data di chiusura dell'esercizio:

c) tutelare l'interesse degli utilizzatori dei bilanci con una corretta rappresentazione delle informazioni contabili più rilevanti;

d) migliorare la trasparenza relativa ai pagamenti effettuati ai governi da parte delle grandi imprese e degli enti di interesse pubblico attivi nelle industrie estrattive o che utilizzano aree forestali primarie.

La classificazione delle imprese in quattro fasce (microimprese, piccole im-

prese, medie imprese e grandi imprese), individuate in base ai sopra illustrati parametri di natura quantitativa (totale dello Stato patrimoniale, ricavi, numero dei dipendenti) è funzionale a disegnare un regime semplificato per le imprese di minori dimensioni, in ossequio alla Comunicazione della Commissione intitolata « Pensare innanzitutto in piccolo »: gli obblighi in materia di informativa contabile, ivi compresi quelli di pubblicazione dei documenti, sono infatti modulati in base alle dimensioni dell'impresa, potendo questa attività risultare oltremodo onerosa per le microimprese.

Saranno gli Stati membri, tenuto conto delle condizioni e delle esigenze dei propri mercati interni, a decidere se e in che modo sfruttare i margini discrezionali previsti nella direttiva per il recepimento delle norme comunitarie.

La direttiva 2013/36/UE, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, e il regolamento n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento recepiscono a livello UE l'accordo di Basilea 3 sui requisiti patrimoniali delle banche, già illustrati in sede di analisi dell'articolo 1 del disegno di legge.

Le direttive 2013/42/UE e 2013/42/UE intervengono sugli strumenti di contrasto ai fenomeni di frode in ambito IVA che l'Unione europea ha introdotto, in considerazione della sempre maggiore difficoltà a individuare tali frodi, che sono ormai realizzate anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.

In particolare, la direttiva 2013/42/UE prevede, introducendo l'articolo 199-ter nella direttiva 2006/112/CE (cosiddetta direttiva « di rifusione » IVA), un nuovo meccanismo « di reazione rapida » (detto *Quick Reaction Mechanism* – QRM), che permette agli Stati membri di applicare temporaneamente, per un breve periodo e a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi a particolare rischio di frode che potrebbe condurre a perdite finanziarie gravi e irreparabili, il mecca-

nismo dell'inversione contabile (*reverse charge*), cioè il meccanismo in base al quale l'obbligo di versare l'IVA è trasferito dal fornitore o dal prestatore (come previsto dalle regole ordinarie) al destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi, in deroga all'articolo 193 della citata direttiva 2006/112/CE.

A tale scopo la misura deve inviare notificata alla Commissione e agli altri Stati membri e lo Stato membro deve fornire alla Commissione UE dettagliate informazioni in merito:

al settore interessato dalla misura;

al tipo e alle caratteristiche della frode;

all'esistenza di imperativi motivi di urgenza;

al carattere improvviso e massiccio della frode;

alle conseguenze della frode in termini di perdite finanziarie gravi e irreparabili.

Se lo Stato desidera introdurre una misura speciale del QRM, deve presentare contestualmente domanda alla Commissione UE e, se la Commissione ha obiezioni nei confronti della misura speciale proposta dallo Stato membro, questa deve redigere un parere negativo entro un mese e deve informare lo Stato membro interessato e il comitato IVA. Qualora la Commissione europea non abbia obiezioni, ne dà conferma (tenendo anche conto delle osservazioni eventualmente inviate per iscritto dagli altri Stati membri) per iscritto allo Stato membro interessato e al comitato IVA entro lo stesso termine.

Al fine di agevolare l'applicazione della misura speciale del QRM, nei casi di imperativa urgenza previsti dall'articolo 199-ter, paragrafo 1, le procedure finalizzate all'applicazione delle norme sono completate entro sei mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.

La direttiva 2013/43/UE dispone inoltre, in attesa di soluzioni legislative a più

lungo termine tese a rendere il sistema IVA più resistente di fronte a casi di frode in materia, l'applicazione facoltativa e temporanea del predetto meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*) alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi.

In tale ambito la direttiva modifica l'articolo 199-*bis*, primo paragrafo, della già citata direttiva 2006/112, allargando l'ambito applicativo del meccanismo di *reverse charge*, fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni, anche alle seguenti operazioni:

alle cessioni di telefoni cellulari, ossia dei dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;

alle cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;

alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore;

alle cessioni di certificati relativi a gas ed energia elettrica;

alle prestazioni di servizi di telecomunicazione;

alle cessioni di *console* di gioco, *tablet* PC e *laptop*;

alle cessioni di cereali e colture industriali, fra cui semi oleosi e barbabietole, che non sono di norma destinati al consumo finale senza aver subito una trasformazione;

alle cessioni di metalli grezzi e semilavorati, fra cui metalli preziosi, quando non sono altrimenti contemplati dall'articolo 199, paragrafo 1, lettera *d*) della direttiva 2006/112, dai regimi speciali applicabili ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (a norma degli articoli da 311 a 343 della

direttiva 2006/112) o dal regime speciale per l'oro da investimento (a norma degli articoli da 344 a 356).

Infine, la direttiva consente agli Stati membri – oltre alla possibilità di poter determinare le condizioni per l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile nei settori menzionati dal primo paragrafo dell'articolo 199-*bis* –, in caso di applicazione del meccanismo, di informare il comitato IVA e fornirgli specifiche seguenti informazioni concernenti:

l'ambito di applicazione della misura che applica il meccanismo, unitamente al tipo e alle caratteristiche della frode, nonché una descrizione dettagliata delle misure di accompagnamento, inclusi gli obblighi in materia di comunicazione applicabili ai soggetti passivi e qualsiasi misura di controllo;

le azioni adottate per informare i pertinenti soggetti passivi dell'introduzione dell'applicazione del meccanismo;

i criteri di valutazione che consentano il confronto fra le attività fraudolente che interessano i beni e i servizi elencati prima e dopo l'applicazione del meccanismo, le attività fraudolente che interessano altri beni e servizi prima e dopo l'applicazione del meccanismo ed eventuali aumenti di altri tipi di attività fraudolente prima e dopo l'applicazione del meccanismo;

la data di inizio e il periodo di validità della misura che attua il meccanismo.

Nell'Allegato A (i cui schemi di decreto legislativo di recepimento non sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, salvo che prevedano sanzioni penali), non sono invece contemplati atti normativi afferenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Passando a sintetizzare il contenuto del disegno di legge C. 1864, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013

bis, segnala, per quel che concerne gli aspetti del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, gli articoli 5, 6, 7, 8, 9 (che costituiscono il Capo II del provvedimento) e l'articolo 25.

L'articolo 5 intende sanare la procedura di infrazione 2013/2027, relativa alla possibile incompatibilità con il diritto europeo, in particolare con i principi relativi alla libera circolazione delle persone, dei lavoratori dipendenti e autonomi di cui al Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) di alcune disposizioni del TUIR, della legge n. 296 del 2006, (legge finanziaria 2007), del decreto-legge n. 216 del 2011, della legge n. 288 del 2012 e della legge n. 244 del 2007, le quali stabiliscono una serie di detrazioni e deduzioni fiscali, nonché un regime agevolato per i cosiddetti contribuenti minimi, a beneficio dei contribuenti residenti nel territorio italiano, e non per i cittadini residenti in un altro Stato aderente all'UE e al SEE che si trovino in situazione comparabile.

Rammenta in merito che, ai sensi delle norme generali, nei confronti dei soggetti non residenti l'IRPEF trova applicazione secondo le regole ordinarie, con due significative eccezioni:

risulta limitata la fruizione degli oneri deducibili, in quanto per i non residenti possono dedotti dall'imponibile solo alcuni oneri e, in particolare, quelli dall'articolo 10, comma 1, lettere *a)*, *g)*, *h)*, *i)*, e *l)* (somme e canoni gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo; contributi, donazioni e oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative; indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione; erogazioni liberali in denaro a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana; erogazioni liberali ad altre confessioni religiose);

risulta limitata la fruizione degli oneri detraibili dall'imposta lorda, in

quanto ai non residenti si applicano le sole detrazioni di cui all'articolo 13 del TUIR (per redditi di lavoro dipendente e assimilati), all'articolo 16-*bis* del TUIR (per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), nonché quelle di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *g)*, *h)*, *h-bis)* e *i)* del TUIR (relative a interessi su mutui agrari ed interessi sui mutui per l'acquisto della «prima casa», a spese per manutenzione e restauro delle cose vincolate, per finalità culturali, per il settore dello spettacolo), mentre non competono le detrazioni per carichi di famiglia.

Al fine di sanare la suddetta procedura di infrazione, il comma 1 inserisce nell'articolo 24 del TUIR, che stabilisce le modalità di calcolo dell'IRPEF nei confronti dei soggetti non residenti, un nuovo comma 3-*bis*, ai sensi del quale – in deroga alle disposizioni generali – nei confronti di alcuni soggetti non residenti in Italia l'IRPEF si applica secondo le regole generali del TUIR (articoli da 1 a 23), eliminando dunque le predette limitazioni, alle seguenti, concomitanti condizioni:

che si tratti di soggetti residenti in uno dei Paesi membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni;

che il reddito prodotto in Italia sia pari almeno al 75 per cento del reddito dagli stessi complessivamente prodotto;

che nello Stato di residenza manchino agevolazioni fiscali analoghe.

Il comma 2 modifica inoltre, per ragioni di coordinamento, anche l'articolo 1, comma 99 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007), che reca la disciplina dei cosiddetti «contribuenti minimi», al fine di includere in tale regime agevolato anche i soggetti non residenti, sempre alle predette condizioni.

L'articolo 6 del disegno di legge apporta modifiche alla disciplina dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni, al fine di sanare due procedure di infrazione (2012/2156 e 2012/2157) relative a taluni regimi di esenzione dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni.

Al riguardo rammenta che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 346 del 1990, non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni, a talune specifiche condizioni: i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni bancarie; i trasferimenti che, pur effettuati a favore di enti diversi dai predetti, hanno gli stessi scopi; i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici; i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. Ai sensi del vigente comma 4 del citato articolo 3, le esenzioni operano a condizione di reciprocità per gli enti pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni costituite all'estero.

La lettera *a*), sostituendo il comma 4 dell'articolo 3 del predetto decreto legislativo n. 346 del 1990, estende in automatico le esenzioni agli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti negli Stati appartenenti all'Unione europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, ferma restando la condizione di reciprocità per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti in tutti gli altri Stati.

La lettera *b*) apporta modifiche al comma 1 dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 346, che elenca i beni i quali non fanno parte dell'attivo ereditario.

Più in dettaglio, la modifica precisa che non concorrono a formare l'attivo ereditario, e che dunque non sono colpiti da imposta:

oltre ai titoli del debito pubblico (tra cui BOT e CCT), anche i titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo;

oltre agli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge, anche i titoli di Stato e gli altri titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo.

L'articolo 7 restringe l'ambito oggettivo dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato istituita dall'articolo 19 del decreto - legge n. 201 del 2011.

La modifica ha il fine di superare i rilevi mossi dalla Commissione europea nell'ambito del Caso EU Pilot 5095/12/TAXU, la quale ha evidenziato criticità relative all'applicazione della disciplina dell'IVAFE con riferimento alla disparità di trattamento che si determina rispetto alla norma concernente l'applicazione dell'imposta di bollo sui prodotti finanziari (articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972).

In particolare la Commissione europea ha rilevato come la normativa sull'imposta di bollo si applichi ai « prodotti finanziari » (ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati), mentre quella dell'IVAFE si applichi attualmente alle « attività finanziarie », determinando in tal modo una disparità di trattamento tra attività finanziarie detenute in Italia e attività finanziarie detenute all'estero. Ad avviso della Commissione europea tale nozione di « attività finanziarie » detenute all'estero e soggette ad IVAFE sarebbe infatti più ampia di quella

di prodotti finanziari soggetti ad imposta di bollo e pertanto il diverso trattamento fiscale degli investimenti di natura finanziaria, a seconda che siano effettuati in Italia o in un altro Stato membro dell'UE o dello Spazio economico europeo (SEE), determinerebbe una violazione del principio di libera circolazione dei capitali sancito dall'articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dall'articolo 40 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.

In tale contesto l'articolo 7 modifica i commi 18, 20 e 21 dell'articolo 19 del decreto – legge n. 201 del 2011, uniformando l'ambito oggettivo di applicazione delle due discipline, facendo riferimento, per entrambe, ai « prodotti finanziari ».

In dettaglio, la lettera *a*) modifica il predetto comma 18 dell'articolo 19, prevedendo che l'imposta è dovuta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti in Italia: in tal modo saranno soggetti ad IVAFE solo i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti in Italia.

La lettera *b*) modifica il comma 20 del predetto articolo 19 (il quale concerne la misura dell'imposta), sostituendo, dove ricorrono, le espressioni « attività finanziarie » con « prodotti finanziari ».

La lettera *c*) interviene sulla formulazione del comma 21 (il quale, fine di evitare una doppia imposizione, prevede un credito di imposta, detraibile dall'IVAFE, pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie), sostituendo l'espressione « attività finanziaria » con quella « prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio ».

Il comma 2 fa decorrere le disposizioni del comma 1 dal periodo d'imposta relativo all'anno 2014.

Al riguardo segnala come le modifiche, restringendo l'ambito di applicazione dell'imposta, determinino una perdita di gettito stimata dalla relazione tecnica in 700 milioni di euro a decorrere dal 2014.

L'articolo 8 dispone che, per la riscossione di somme da corrispondere a titolo di dazi doganali e dell'IVA all'importazione (entrate le quali costituiscono risorse proprie europee), di ammontare fino a mille euro, non si applica la sospensione di 120 giorni delle azioni cautelari ed esecutive, decorrenti dall'invio al debitore delle comunicazioni concernenti il dettaglio delle iscrizioni a ruolo, prevista dall'articolo 1, comma 544, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013).

Tale ultima disposizione ha infatti previsto che, in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro intrapresa successivamente al 1° gennaio 2013, non si proceda alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo, fatto salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione da lui prodotta per dimostrare l'infondatezza della pretesa tributaria.

La *ratio* della modifica è data dal fatto che, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa del disegno di legge, la disposizione di cui al predetto articolo 1, comma 544, della legge n. 228 del 2012, comporterebbe un allungamento dei tempi di riscossione dei dazi doganali e dell'IVA all'importazione che contrasterebbe con gli obblighi imposti dalle norme dell'Unione europea in materia di accertamento e riscossione di tali risorse proprie europee.

L'articolo 9 intende recepire alcune norme in materia di autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento n. 648 del 2012 relativamente agli strumenti derivati (cosiddetto EMIR – *European Market Infrastructure Regulation*) in capo ai soggetti già vigilati dalle medesime autorità, nonché per l'applicazione delle sanzioni, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza previste dall'ordinamento vigente.

Al riguardo ricorda che il regolamento (UE) n. 648/2012 reca norme in materia di

strumenti derivati *over the counter* (OTC), di controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni.

In merito segnala come gli strumenti derivati OTC siano generalmente negoziati privatamente e come pertanto le informazioni siano di conseguenza accessibili soltanto alle parti contraenti, per cui diviene difficile determinare la natura e il livello dei rischi incorsi. Per ovviare a tali carenze, il regolamento si propone di fornire un quadro normativo per determinati prodotti derivati, quali i contratti derivati OTC (vale a dire, i contratti la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato), attraverso l'introduzione di obblighi di compensazione e di gestione del rischio bilaterale. Il regolamento fissa anche norme per gli obblighi di segnalazione per i contratti derivati, nonché obblighi uniformi per l'esercizio delle attività delle controparti centrali – CCP (cioè la persona giuridica che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente) e dei repertori di dati sulle negoziazioni (la persona giuridica che raccoglie e conserva in modo centralizzato le registrazioni sui derivati).

Ai sensi dell'articolo 22 del regolamento, ogni Stato membro designa l'autorità competente incaricata di svolgere le funzioni in materia di autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali (CCP) stabilite sul proprio territorio e ne informa la Commissione e l'AESFEM.

Qualora uno Stato membro designi più di un'autorità competente, specifica chiaramente i rispettivi ruoli e designa una sola di esse come responsabile del coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione, l'AESFEM, le autorità competenti degli altri Stati membri, l'*European Banking Authority* (EBA) e i membri interessati del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC).

Gli Stati membri, inoltre, assicurano che l'autorità competente disponga dei poteri di vigilanza e di indagine necessari

per l'esercizio delle sue funzioni e che possano essere adottate misure amministrative idonee nei confronti delle persone fisiche o giuridiche responsabili del mancato rispetto del regolamento. Tali misure sono efficaci, proporzionate e dissuasive e possono comprendere la richiesta di azioni correttive entro un termine stabilito.

Tornando al contenuto dell'articolo 9, il comma 1 apporta alcune modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

In particolare, la lettera *a*) modifica l'articolo 4-*quater* del TUF, inserendovi un nuovo comma 2-*bis*, ai sensi del quale la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono individuate quali autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento. Rispetto alla formulazione vigente sono indicate come autorità competenti anche l'IVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

La lettera *b*) sostituisce il primo periodo del comma 3 del medesimo articolo 4-*quater* del TUF, specificando che la CONSOB è l'autorità competente nei confronti delle controparti non finanziarie che non siano soggetti vigilati da altra autorità, per il rispetto degli obblighi previsti in materia di segnalazione, compensazione e attenuazione dei rischi dei contratti derivati OTC non compensati mediante CCP. Rispetto alla formulazione vigente viene specificato il riferimento ai soggetti non vigilati da altre autorità.

La lettera *c*) sostituisce il comma 3 dell'articolo 193-*quater* del TUF, in materia di informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale, prevedendo che le sanzioni amministrative ivi previste sono applicate dalla CONSOB, dalla Banca d'Italia, dall'IVASS e dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza. Rispetto alla formulazione vigente viene specificato il richiamo alle autorità di vigilanza.

L'articolo 25 reca la copertura finanziaria degli oneri determinati dal provvedimento.

In particolare, il comma 1 indica l'ammontare degli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 nella misura di 3,7 milioni di euro per l'anno 2014, di 20,44 milioni di euro per l'anno 2015 e di 15,3 milioni di euro dall'anno 2016, disponendo che alla relativa copertura si provveda mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione del comma 2.

Per quanto riguarda specificamente i profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 2 dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro 60 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della legge, si provvede alla riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego ad aliquota agevolata in agricoltura, come determinati nell'Allegato 1 al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002, in modo da garantire maggiori entrate pari a 4 milioni per il 2014, a 21 milioni per il 2015 e a 16 milioni a decorrere dal 2016.

Al riguardo ricorda che l'articolo 24 del decreto legislativo n. 504 del 1995 (testo unico delle accise) al n. 5 della tabella A prevede la possibilità di introdurre esenzioni o applicazioni di aliquote ridotte di accisa per taluni oli minerali impiegati in lavori agricoli, orticoli in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. In forza di tale previsione, con il decreto del Ministero dell'agricoltura 26 febbraio 2002 sono stati determinati i consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dall'accisa, secondo i parametri indicati nelle allegato tabelle.

In considerazione del fatto che il quadro normativo in materia è costituito da numerose disposizioni legislative che si sono accavallate negli ultimi tempi, il comma 3 stabilisce che con decreto del

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si provvede, nei 30 giorni successivi all'emanazione del decreto di riduzione previsto dal comma 2, all'aggiornamento dell'Allegato 1 del predetto decreto ministeriale 26 febbraio 2002, il quale espone le tabelle dei consumi di gasolio per l'impiego agevolato in agricoltura, articolate per singolo prodotto e tipologia di attività lavorativa.

Il comma 4 quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 23 – relativo all'obbligo dello Stato di risarcire il danno derivante dalla violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione europea da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado – in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014 e dispone che ad essi si provveda mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio ad aliquota agevolata di cui al comma 2 dell'articolo.

Il comma 5 dispone che il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 23, stabilendo che, qualora si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa cui al comma 4, il Ministero della giustizia ne dà tempestiva comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede, con proprio decreto, alla riduzione delle dotazioni finanziarie rimodulabili del bilancio statale di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009.

Rileva quindi come i provvedimenti in esame risultino molto ampi ed articolati, e suggerisce pertanto l'opportunità di procedere alle audizioni dei rappresentanti dell'ABI e dell'ANIA, in considerazione del fatto che i settori del credito e delle assicurazioni risultano fortemente incisi da molte delle direttive contemplate negli interventi legislativi, tenendo peraltro presente che il termine di conclusione dell'esame in sede consultiva da parte della Commissioni di settore sarebbe fissato per il 18 dicembre prossimo.

Marco CAUSI (PD) sottolinea come, sebbene i provvedimenti in esame rive-

stano grandissimo rilievo per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la Commissione stessa non disponga di molto tempo per esaminarli.

Infatti, pur tenendo presente il fatto che il legislatore nazionale non dispone, in questi ambiti, di piena autonomia, in quanto è tenuto a recepire nell'ordinamento interno i contenuti di direttive europee, rileva come le direttive richiamate nei provvedimenti assumano la massima importanza, in quanto introducono una nuova regolazione dei mercati finanziari e creditizi, alla luce della recente crisi finanziaria. Concorda, pertanto, con la proposta del relatore di ascoltare i rappresentanti dell'ABI e dell'ANIA, considerando altresì opportuno procedere anche alle audizioni della CONSOB e della Banca d'Italia, nonché verificare la possibilità di svolgere un incontro con i componenti del Parlamento europeo eletti in Italia che si sono particolarmente interessati a tali tematiche.

Ritiene, quindi, che, compatibilmente con i tempi definiti dalla Presidenza della Camera e dalla Commissione XIV, occorra consentire alla Commissione di approfondire adeguatamente questioni molto complesse ed articolate.

Carla RUOCCO, *presidente*, concorda con la sollecitazione del deputato Causi ad approfondire adeguatamente tutte le questioni inerenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, assicurando che la Presidenza attuerà tutte le opportune verifiche per consentire alla Commissione stessa di disporre dei tempi di esame più ampi possibili.

Sebastiano BARBANTI (M5S) ritiene che, fatta salva l'esigenza di non perdere tempo, sussista comunque la possibilità di approfondire i temi di interesse della Commissione, e che sia dunque necessario segnalare alla Commissione Politiche dell'Unione europea l'esigenza di disporre di spazi di esame più estesi di quelli formalmente previsti, atteso l'estremo rilievo degli aspetti dei provvedimenti attinenti alla competenza della VI Commissione.

In particolare, nel segnalare l'opportunità di ascoltare i rappresentanti del settore bancario e di quello assicurativo, rileva come il recepimento dell'Accordo Basilea III, che pure si pone l'obiettivo, condivisibile, di rafforzare la stabilità patrimoniale delle banche, possa avere l'effetto di ridurre ulteriormente la disponibilità di credito per le imprese. Infatti, sia l'incremento dei requisiti del patrimonio di base minimo relativo al *common equity*, sia l'introduzione di due nuove riserve di capitale (cosiddetti *buffer*), costituite rispettivamente da una riserva di conservazione del capitale pari al 2,5 per cento e da una riserva di capitale anticiclica volta a consentire ad ogni banca di creare in periodi di crescita economica una base finanziaria per assorbire eventuali perdite in periodi di crisi, sia la previsione di un coefficiente di copertura di liquidità (*liquidity coverage ratio*), avranno l'effetto di razionare ulteriormente il credito per il settore produttivo.

Sottolinea quindi come, sebbene sia certamente opportuno rafforzare la *governance* della Banca d'Italia, occorra al tempo stesso valutare con attenzione le scelte in questo delicatissimo campo, evidenziando, al riguardo, come le previsioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 133 del 2013, attualmente all'esame del Senato, abbiano la conseguenza di consentire anche a banche ed imprese di assicurazione estere aventi sede nell'Unione europea di acquisire quote di partecipazione al capitale della stessa Banca d'Italia.

Daniele PESCO (M5S) sottolinea, sotto il profilo del metodo, come sarebbe opportuno organizzare l'esame in sede consultiva dei provvedimenti in modo da poter affrontare distintamente i vari aspetti attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Marco CAUSI (PD) sottolinea come, a differenza del passato, quando l'esame del disegno di legge comunitaria avveniva, di solito, con due o tre anni di ritardo, a partire dal Governo Monti si sia invertita

tale pratica, anticipando l'esame dei provvedimenti per il recepimento delle direttive europee. In tale nuovo contesto ritiene possibile verificare, anche alla luce degli orientamenti del Governo, se sia possibile concludere l'esame in sede consultiva dei provvedimenti anche dopo l'aggiornamento dei lavori parlamentari per le festività di fine anno.

Giovanni PAGLIA (SEL), pur condividendo l'esigenza di disporre di tempi più ampi per l'esame dei provvedimenti, evitando che la Commissione sia vincolata a concluderlo entro la prossima settimana, rileva comunque l'opportunità di verificare se sussistano altri aspetti dei disegni di legge, ulteriori rispetto agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, rispetto ai quali vi siano ragioni di particolare urgenza.

Marco CAUSI (PD), concordando con la considerazione espressa dal deputato Paglia, rileva come, per stabilire i tempi di discussione dei provvedimenti, si debba in primo luogo tener conto degli eventuali impegni assunti dal Governo rispetto ai tempi di conclusione del relativo esame.

Carla RUOCCO, *presidente*, ritiene necessario disporre degli spazi più ampi possibili per esaminare i provvedimenti, sia pure in un quadro di compatibilità con i complessivi impegni istituzionali della Camera e con l'organizzazione dei lavori della XIV Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 16.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 11 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 16.15.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01690 Causi: Applicazione delle disposizioni in materia di esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012.

Marco CAUSI (PD) illustra brevemente la propria interrogazione, la quale chiede quali misure il Governo intenda adottare per assicurare la piena e tempestiva applicazione delle norme in materia di esercizio dei poteri speciali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto – legge n. 21 del 2012, e se ritenga in particolare di disporre a tal fine l'emanazione, in tempi brevi, dei regolamenti attuativi previsti dal medesimo articolo 2 del decreto-legge, prevedendo in quest'ambito l'indicazione dei criteri volti a garantire un'adeguata manutenzione dell'infrastruttura, nel caso di acquisizione di reti e di impianti nel settore delle comunicazioni.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco CAUSI (PD) si dichiara soddisfatto della risposta.

5-01691 Paglia: Accertamenti svolti dall'Agenzia delle entrate sulle dichiarazioni dei redditi presentate attraverso il modello 730.

Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanni PAGLIA (SEL), replicando, si riserva di approfondire ulteriormente il contenuto della risposta, nonché di intervenire ulteriormente sul punto.

In tale contesto ribadisce come lo scopo primario dell'atto di sindacato ispettivo fosse chiarire quale siano le risorse, in termini di tempo e di personale, impegnate dall'Agenzia delle entrate negli accertamenti sulle dichiarazioni dei redditi presentate con i modelli 730, sottolineando come tale attività non possa certamente costituire una priorità per l'Agenzia nell'ambito del complesso dei controlli svolti, atteso anche che tali dichiarazioni sono trasmesse per il tramite di intermediari tributari che già assicurano una verifica su di esse.

Carla RUOCCO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.25.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 11 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 16.25.

5-01101 Ribaudò: Applicazione del regime tributario agevolato previsto per le quote di salario accessorio riconosciute ai lavoratori dell'AMAT di Palermo.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Francesco RIBAUDO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta e si riserva di svolgere un ulteriore approfondimento sulla questione affrontata dall'interrogazione.

Carla RUOCCO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.30.

ALLEGATO 1

5-01690 Causi: Applicazione delle disposizioni in materia di esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione l'onorevole Marco Causi chiede al Governo quali misure intenda adottare al fine di assicurare la piena e tempestiva applicazione delle norme in materia della disciplina della cosiddetta *golden share*.

Al riguardo si fa presente che i decreti di attuazione in materia di esercizio dei poteri speciali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 15 marzo 2012, convertito, con modificazioni, nella legge 11 maggio 2012, n. 56, sono in fase di emanazione.

Con particolare riferimento al regolamento di individuazione degli *asset* di cui all'articolo 2 e al relativo regolamento procedurale, sono stati sottoposti all'esame preliminare del Consiglio dei Ministri in data 9 ottobre 2013 e i relativi schemi sono stati trasmessi per il relativo parere al Parlamento e al Consiglio di Stato, e alle eventuali Autorità indipendenti di settore.

Attualmente tali schemi, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 2 commi 1 e 9 del decreto-legge n. 21 del 2012, sono rispettivamente all'esame delle Commissioni Parlamentari e del Consiglio di Stato dopo aver già acquisito il competente parere dell'AEEG (Autorità per l'energia elettrica e il gas) e AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

Relativamente alla questione posta dall'interrogante circa la possibilità di prevedere criteri volti a garantire un'adeguata manutenzione dell'infrastruttura nel caso di acquisizione di reti e impianti utilizzati nel settore delle comunicazioni, si ricorda che, in termini generali, sia nel settore difesa che negli altri settori, la normativa sui poteri speciali, avendo come scopo precipuo la salvaguardia degli *asset*, prevede tra l'altro che la stessa acquisizione possa essere condizionata all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela degli interessi nazionali.

A tal proposito, si ricorda che in occasione dell'acquisizione della società AVIO da parte di General Electric il Governo italiano, nell'esercitare i poteri speciali, ha posto delle condizioni all'acquisto volte al mantenimento della sede in Italia, allo sviluppo di nuovi investimenti per espandere l'attività nel mondo, al mantenimento della tecnologia in Italia e all'incremento occupazionale.

Pertanto, qualora si dovesse profilare un'ipotesi di acquisizione di reti e impianti nel settore delle comunicazioni, la normativa sui poteri speciali può garantire gli adeguati strumenti per la salvaguardia dell'infrastruttura specifica, inclusa l'attività di manutenzione e investimento.

ALLEGATO 2

5-01691 Paglia: Accertamenti svolti dall'Agenzia delle entrate sulle dichiarazioni dei redditi presentate attraverso il modello 730.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto l'onorevole interrogante chiede di conoscere quale sia la dimensione, in termini di volume e di tempo, degli accertamenti sui contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi mediante il modello 730, nonché quale sia la percentuale di tale attività nell'ambito della complessiva attività di controllo svolta dall'Agenzia delle entrate ed infine chiede quali siano i risultati che dalla menzionata attività derivano in termini di incongruenze riscontrate e di maggior imposte riscosse.

Al riguardo l'Agenzia delle entrate riferisce quanto segue.

Giova, preliminarmente, richiamare la normativa di riferimento che regola l'attività di controllo effettuata dall'Agenzia.

Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, detta le « disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi ». In particolare, il titolo IV del citato decreto n. 600, relativo all'« accertamento e al controllo », individua tra i compiti istituzionali dell'Agenzia delle entrate, tra l'altro, il controllo delle dichiarazioni dei redditi.

Nello specifico, l'articolo 31 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, n. 600, stabilisce che « gli Uffici delle Imposte controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti di imposta, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute ».

Conseguentemente, nel rispetto della richiamata normativa, le dichiarazioni inviate dai contribuenti sono assoggettate ad un primo controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto 29 settembre 1973, n. 600.

Nell'ambito di tale controllo, avvalendosi di procedure automatizzate, l'Agenzia delle entrate procede a verificare i dati desumibili dalle dichiarazioni presentate e provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo, a ridurre le detrazioni d'imposta, le deduzioni dal reddito e i crediti d'imposta, esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni stesse.

Un secondo controllo a cui sono sottoposte le dichiarazioni è quello formale, effettuato ai sensi dell'articolo 36-*ter* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Tale controllo è finalizzato a verificare la conformità dei dati esposti in dichiarazione alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati desunti dal contenuto delle dichiarazioni presentate da altri soggetti e trasmessi per legge da enti previdenziali ed assistenziali, banche ed imprese assicuratrici.

L'Agenzia precisa di poter mettere a disposizione nel dettaglio, i dati concernenti l'attività di controllo formale, esercitata ai sensi dell'articolo 36-*ter* del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, relativi al periodo di imposta 2009, in quanto, per tale annualità la lavorazione è in fase avanzata.

L'attività di controllo relativa alle dichiarazioni presentate per il periodo di imposta 2010, invece, è ancora pienamente in corso.

Le dichiarazioni (relative a tutti i modelli presentati per il periodo d'imposta 2009) controllate dall'Agenzia delle entrate sono state in tutto 887.910. Il controllo si è concluso con incongruenze riscontrate che hanno originato recupero di imposta per un numero di dichiarazioni pari a 595.175.

La maggiore imposta calcolata è pari ad euro 564.967.267 di cui, per ora, sono stati versati in acquiescenza 262.576.151 euro e sono stati versati a seguito di ruolo 1.821.041 euro.

Limitatamente ai modelli 730 (periodo d'imposta 2009), sono state segnalate in tutto 416.887 dichiarazioni.

Il controllo si è concluso con incongruenze riscontrate che hanno originato recupero di imposta per un numero di dichiarazioni pari a 275.575.

La maggiore imposta calcolata è pari ad euro 210.876.153 di cui, per ora, sono stati versati in acquiescenza 128.535.674 euro e sono stati versati a seguito di ruolo 812.190 euro.

Il versato in acquiescenza si riferisce anche a rateazioni ancora in corso, mentre gli imporli da iscrivere a ruolo sono ancora in fase di notificazione.

ALLEGATO 3

5-01101 Ribaudò: Applicazione del regime tributario agevolato previsto per le quote di salario accessorio riconosciute ai lavoratori dell'AMAT di Palermo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'onorevole interrogante sollecita un chiarimento interpretativo in merito al regime fiscale in base al quale l'azienda AMAT di Palermo assoggetta talune quote di salario accessorio, legato alla produttività, erogato ai propri dipendenti, lamentando in particolare la mancata applicazione dell'imposta sostitutiva, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e successive modifiche ed integrazioni, da parte dell'azienda medesima.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si evidenzia quanto segue.

Giova richiamare preliminarmente il quadro normativo di riferimento.

Il richiamato articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, ha introdotto un'imposta sostitutiva del 10 per cento sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. L'imposta si applica, entro il limite complessivo di 3.000 euro, ai lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano conseguito, nel 2007, redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore a 30.000 euro lordi.

Il regime di tassazione agevolata è stato ripetutamente prorogato, di anno in anno sia pur con diverse rilevanti modifiche.

Per le annualità 2009 e 2010, rispettivamente, l'articolo 5, del decreto-legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e l'articolo 2, commi 156 e 157, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, hanno previsto l'applicazione della misura entro il limite di importo di 6.000 euro, in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che nell'anno precedente abbiano conseguito un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nello stesso anno ad imposta sostitutiva.

Con riguardo al periodo di imposta 2011, l'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e l'articolo 1, comma 47, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, hanno previsto l'applicazione del regime dell'imposta sostitutiva (entro il medesimo limite di 6.000 euro), in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a 40.000 euro, in presenza di uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale.

L'agevolazione in discorso è stata prorogata, con modificazioni, per l'anno 2012, dall'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e dall'articolo 33, comma 12, della legge 12 novembre 2011, n. 183. In attuazione di quest'ultima norma è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012.

In virtù delle nuove disposizioni l'imposta sostitutiva sulle componenti reddituali, correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, si applica, nei limiti

di 2.500 euro lordi, ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2011, a 30.000 euro (al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno ad imposta sostitutiva).

Da ultimo, ai sensi dell'articolo 1, commi 481 e 482, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) è stata introdotta una speciale agevolazione per la proroga, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro. L'agevolazione trova applicazione nel limite massimo di spesa di 950 milioni di euro per l'anno 2013 e di 400 milioni di euro per l'anno 2014.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013 sono stati individuati in dettaglio l'oggetto e la misura di detta speciale agevolazione.

Così delineata la cornice normativa del beneficio fiscale, sotto il profilo strettamente operativo, è stata introdotta nella certificazione unica CUD 2010 (anno di imposta 2009) un'apposita sezione relativa alla tassazione agevolata delle somme erogate per l'incremento della produttività.

A seguito dell'emanazione da parte dell'Agenzia delle entrate della risoluzione n. 83/E del 2010, con la quale sono state precisate più in dettaglio le voci di salario accessorio soggette al regime di tassazione agevolato, all'interno delle istruzioni della certificazione unica CUD 2011 (anno di imposta 2010) nella predetta sezione è stata prevista anche l'indicazione dei compensi erogati a titolo di « indennità o maggiorazioni di turno ».

Per evitare disagi ai contribuenti lavoratori che, in sede di prima applicazione della norma, non avevano goduto dell'agevolazione, l'Agenzia delle entrate evidenzia che sono state previste specifiche modalità di recupero delle somme relative alle annualità 2008 e 2009, tramite la presentazione del modello 770/2011 ovvero, in particolare, mediante l'utilizzo del quadro QR appositamente inserito nella dichiarazione dei redditi (Unico PF 2011).

Giova sottolineare che, per l'anno di imposta 2012, nel caso in cui per tali somme il sostituto d'imposta abbia appli-

cato la tassazione ordinaria, provvedendo comunque all'indicazione delle stesse, nell'apposita sezione del CUD 2013 relativa alle somme erogate per l'incremento della produttività, il dipendente ha ancora la possibilità di usufruire della tassazione agevolata presentando una dichiarazione integrativa Unico PF 2013.

In ogni caso, i soggetti interessati che non abbiano già utilizzato le modalità di recupero sopra indicate possono presentare, sussistendone i presupposti, un'autonoma istanza di rimborso, nel rispetto dei termini decadenziali previsti dalla normativa vigente.

Per quanto attiene in particolare alla questione prospettata dall'onorevole interrogante per le annualità dal 2009 al 2012 il regime agevolato in questione trova applicazione alle somme erogate per prestazioni di lavoro correlate ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Con circolare n. 59/E del 22 ottobre 2008 l'Agenzia delle entrate ha precisato che « possono rientrare nella misura anche le indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base ad un orario articolato su turni », posto che l'organizzazione del lavoro a turni è suscettibile di costituire una forma di efficienza organizzativa.

Con circolare n. 47/E del 27 settembre 2010 è stato chiarito che – analogamente a quanto avviene per la prestazioni di lavoro straordinario – l'agevolazione delle retribuzioni relative alle prestazioni di lavoro notturno e di lavoro organizzato su turni è subordinata al perseguimento di un incremento di produttività che trovi riscontro in una dichiarazione dell'impresa. In altri termini, la correlazione tra le prestazioni rese e l'incremento di produttività, che giustifica l'applicazione della misura agevolata, rientra nelle valutazioni proprie del datore di lavoro.

È necessario, per il riconoscimento del beneficio in discussione, che il perseguimento delle finalità di incremento di pro-

duttività ed efficienza, alle quali è collegata l'erogazione delle somme, trovi riscontro in un'attestazione del datore di lavoro da effettuarsi nell'apposito spazio della certificazione CUD, con il codice BX, e, per le somme erogate nel 2011 e 2012, inoltre, che le stesse trovino riscontro nei contratti collettivi aziendali e territoriali (cfr Circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011).

Le somme corrisposte a titolo di premio di produttività, in retribuzione del lavoro complementare per turni, risultano quindi agevolabili, nei limiti indicati dalla normativa richiamata e secondo le indicazioni fornite dalla precedente prassi amministrativa, a condizione che il datore di lavoro annoti nel CUD la riconducibilità delle stesse ai parametri di produttività ed efficienza organizzativa.

L'Agenzia ribadisce, pertanto, che la predetta certificazione nel CUD costituisce requisito imprescindibile, in assenza della quale non è possibile recuperare le imposte versate in misura ordinaria mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa – se nei termini – o di un'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Per quanto di competenza, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ritiene opportuno precisare che ha emanato la circolare n. 15 del 3 aprile 2013, concernente le modalità di applicazione del regime di tassazione agevolata correlata ad incrementi di produttività per l'anno 2013.

In tale documento di prassi è stato chiarito che, come previsto dall'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, per retribuzione di produttività, assoggettata al regime di tassazione agevolata in argomento « si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione ».

Si tratta pertanto di voci retributive separatamente valorizzate all'interno della contrattazione collettiva, suscettibili di variazione in relazione all'andamento dell'impresa.

Tali voci possono essere collegate, ad esempio, all'andamento del fatturato, ad una maggior soddisfazione della clientela rilevabile dal numero dei clienti cui si dà riscontro, a minori costi di produzione a seguito dell'utilizzo di nuove tecnologie, alla lavorazione di periodi di riposo di origine pattizia o a prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale di categoria, a premi di rendimento o produttività (quali ad esempio quelli che già fruiscono dello sgravio contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247), ovvero a quote retributive ed eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di particolari sistemi orari adottati dall'azienda quali quelli costituiti da a ciclo continuo, sistemi di « banca delle ore », indennità di reperibilità, di turno o di presenza, clausole flessibili o elastiche.

In alternativa, il cennato decreto Presidenziale all'articolo 2 formula un'ulteriore definizione di retribuzione di produttività, secondo cui possono essere ricomprese le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno 3 delle aree di intervento di seguito elencate:

a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;

b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;

c) adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, nel rispetto dell'articolo 4 della legge n. 300 del 1970, per facilitare l'atti-

vazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;

d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica, nel rispetto dell'articolo 13 della legge n. 300 del 1970.

Alla luce di quanto suesposto, il Ministero del lavoro, pertanto, sottolinea che, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui si discute, occorre aver riguardo in via prioritaria alla disciplina della contrattazione collettiva, siglata a livello aziendale o territoriale, cui è demandata l'individuazione nel dettaglio delle voci retributive e/o delle indennità interessate dal beneficio fiscale.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	83
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea 2013- <i>bis</i> . C. 1864 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 18.15.

Sui lavori della Commissione.

Alessandro BRATTI (PD) rappresenta al presidente e ai rappresentanti dei gruppi l'esigenza che la Commissione proceda speditamente nell'esame delle proposte di legge sulla riforma del sistema nazionale delle agenzie ambientali. Si tratta, infatti, a suo avviso, di un provvedimento particolarmente importante, atteso da anni da tutti gli operatori del settore ed essenziale per dotare il Paese di un moderno ed efficace sistema di monitoraggio e di vigilanza ambientale, nonché per rinnovare e consolidare un circuito di fiducia fra cittadini e istituzioni mai così indispensabile come in materia di tutela

dell'ambiente e della salubrità dei luoghi di vita e di lavoro.

Ermete REALACCI, *presidente*, assicura che sottoporrà la richiesta del deputato Bratti all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea 2013-*bis*.
C. 1864 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, riferisce che la Commissione avvia oggi l'esame congiunto di due provvedimenti incidenti in ambito europeo: si tratta della legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre – e della legge europea 2013-*bis*.

In proposito, ricorda anzitutto, che la legge di delegazione e la legge europea sono i due nuovi strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea, che hanno sostituito la legge comunitaria prevista dalla legge n. 11 del 2005. Tale riforma è stata disposta con la legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha introdotto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Sottolinea, peraltro, che, con la presentazione dei due disegni di legge in titolo, il Governo tiene fede ad un preciso impegno assunto lo scorso mese di luglio in sede di approvazione definitiva da parte della Camera, nella seduta del 31 luglio 2013, della legge di delegazione europea 2013 e della legge europea 2013. Rammenta, infatti, che in quell'occasione il Governo, e per esso il Ministro Moavero, assicurò che avrebbe portato all'attenzione delle Camere, in tempi brevi, « un nuovo binomio di disegni di legge di delegazione e di legge europea », per proporre al Parlamento non solo di recepire una serie di nuove direttive adottate nel frattempo a livello di Unione europea, ovvero di sanare con idonee disposizioni normative alcune procedure di infrazione aperte nei confronti del nostro Paese – che, purtroppo, è giusto ricordare, detiene il primato negativo del numero delle procedure di infrazione aperte per violazione delle norme europee –, « ma anche e soprattutto per tradurre in atti normativi di recepimento di norme europee tutta una serie di spunti, di proposte emerse durante il dibattito parlamentare » che, per la ristrettezza dei tempi a disposizione, non era stato possibile formalizzare in quell'occasione in veri e propri emendamenti ma, soltanto, in ordini del giorno votati dall'Assemblea.

Osserva, quindi, che a quelle dichiarazioni, hanno fatto seguito, dopo la pausa estiva, le prese di posizione altrettanto importanti e impegnative rese dai Ministri Moavero e Orlando, l'11 settembre 2013, in occasione della loro audizione davanti alle Commissioni riunite VIII e XIV della Camera. In quella sede, infatti, i due Ministri hanno confermato la disponibilità del Governo a lavorare d'intesa con il Parlamento per predisporre i due annunciati provvedimenti (legge di delegazione europea 2013-*bis* e legge europea 2013-*bis*) non solo per continuare in un'azione convinta per la chiusura delle ancor troppo numerose procedure d'infrazione aperte nei confronti dell'Italia, ma anche per utilizzare l'occasione del recepimento nell'ordinamento interno delle norme europee come leva per definire e mettere in campo politiche innovative nel nostro Paese.

Ritiene, dunque, che oggi, con l'avvio dell'esame dei provvedimenti in titolo, la Commissione abbia la possibilità, da un lato, di verificare quanto messo in pratica dal Governo e, dall'altro, nel dialogo con lo stesso Governo, esercitare un ruolo fattivo e propositivo per fare dei due provvedimenti in titolo uno strumento importante in primo luogo per compiere un passo decisivo, anche in vista del semestre italiano di presidenza dell'UE, nella direzione dell'adeguamento del nostro ordinamento giuridico agli standard europei. Sotto questo profilo, peraltro, ritiene che il percorso di adeguamento del nostro sistema alle normative europee debba costituire anche un'occasione per introdurre nell'ordinamento interno nuovi e più incisivi strumenti di trasparenza e di informazione e di coinvolgimento dei cittadini nelle procedure e nelle decisioni pubbliche.

Al tempo stesso, giudica importante cogliere questa occasione sia per operare un complessivo rafforzamento e affinamento degli strumenti di tutela e di salvaguardia dell'ambiente, sia per contribuire a fare delle politiche ambientali il fulcro, l'elemento centrale nella definizione delle politiche complessive del Governo, riproponendo il tema delle politiche

ambientali non più come vincolo ma come opportunità per l'uscita dalla crisi e per la costruzione di una prospettiva di crescita e di benessere economico e sociale sostenibili. Vale a dire, per fare dell'ambiente l'orizzonte strategico delle scelte di fondo del Governo, dalle politiche di bilancio a quelle fiscali, dalla ricerca e innovazione alle politiche industriali e per la competitività, agli investimenti infrastrutturali.

In questo quadro, i disegni di legge in esame, come già detto, traducono in atti formali l'impegno del Governo. In particolare, con il disegno di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre il Governo intende quindi esercitare la facoltà, prevista dall'articolo 29, comma 8, della richiamata legge n. 234 del 2012, di presentare al Parlamento nel corso dell'anno un ulteriore disegno di legge di delegazione europea, riferito al « secondo semestre », al fine di integrare le già numerose deleghe legislative conferite con la legge ordinaria di delegazione europea con ulteriori deleghe finalizzate, tra l'altro, al recepimento delle svariate direttive pubblicate successivamente all'approvazione della legge di delegazione 2013 e in ordine alle quali non è possibile – secondo quanto si legge nella relazione illustrativa – il conferimento delle deleghe nella legge di delegazione europea 2014.

Analogamente, con il disegno di legge europea 2013 *bis*, il Governo, nell'adempiere a quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, intende compiere un ulteriore sforzo per adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall'Unione, anche in vista del prossimo semestre di Presidenza europea. In particolare, la relazione illustrativa del disegno di legge evidenzia che già con la legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013), è stato avviato un percorso virtuoso finalizzato alla veloce chiusura dei casi di pre-infrazione, avviati dalla Commissione europea nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e dei casi che hanno dato origine a procedure di infrazione, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che, residuando ancora una

parte di pre-contenzioso e contenzioso, per la quale si è riconosciuta la fondatezza delle censure della Commissione europea, occorre quindi fare ricorso nuovamente allo strumento legislativo fornito dalla legge n. 234 del 2012, al fine di porvi rimedio entro i ristretti tempi dettati dall'obiettivo prioritario del Governo di presiedere il semestre europeo nel 2014 con il minor numero di infrazioni possibile a carico dell'Italia.

Passando all'illustrazione del contenuto dei disegni di legge in esame, per i quali rinvia comunque alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala, anzitutto, con riferimento al disegno di legge di delegazione europea – secondo semestre, che non vi sono disposizioni direttamente afferenti agli ambiti di competenza della VIII Commissione. È comunque di interesse della Commissione Ambiente il riferimento nell'allegato B del disegno di legge (recante le direttive per il cui recepimento è prevista, all'articolo 1, la delega legislativa al Governo) alla direttiva 2013/30/UE del Parlamento e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, il cui obiettivo strategico è quello di ridurre, per quanto possibile, il verificarsi di incidenti gravi legati alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e di limitarne le conseguenze, aumentando la protezione dell'ambiente marino e delle economie costiere dall'inquinamento, fissando nel contempo le condizioni minime di sicurezza per la ricerca e lo sfruttamento in mare nel settore degli idrocarburi, limitando possibili interruzioni della produzione energetica interna dell'Unione e migliorando i meccanismi di risposta in caso di incidente.

Quanto invece al disegno di legge europea 2013-*bis*, segnala che esso reca diverse disposizioni di competenza della VIII Commissione e segnatamente quelle contenute negli articoli 12, 14, 15, 16, 17 e 18.

L'articolo 12 disciplina le modalità attraverso le quali l'autorità competente all'elaborazione ed all'approvazione di taluni piani o programmi in materia ambientale assicura la partecipazione del

pubblico al procedimento di elaborazione, modifica e riesame dei medesimi piani o programmi. In particolare, l'articolo 12 novella l'articolo 3-sexies del decreto legislativo n. 152/2006 che consente l'accesso alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale, a prescindere dalla dimostrazione della sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante. La novella intende rispondere all'esigenza di superare i rilievi avanzati dalla Commissione europea, nell'ambito della procedura EU Pilot 1484/10/ENVI, e di un corretto recepimento dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/35/CE.

L'articolo 14 reca modifiche alla disciplina nazionale vigente riguardante l'istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea (INSPIRE) con la finalità di consentire lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di dati geografici e ambientali interoperabili e di servizi legati a tali dati. In particolare, l'articolo novella in più punti il decreto legislativo n. 32/2010, attuativo della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità Europea (INSPIRE), allo scopo di rispondere alle considerazioni e ai rilievi della Commissione europea nell'ambito della procedura EU Pilot 4467/13/ENVI. Le modifiche alla disciplina investono profili di carattere formale e sostanziale e riguardano: l'ambito di applicazione; i metadati; il Geoportale nazionale; l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi; l'accesso al pubblico dei servizi di rete; la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le autorità pubbliche; l'attività di monitoraggio e di rendicontazione.

L'articolo 15 modifica in più punti la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ed alla valutazione ambientale strategica (VAS), contenuta nella parte seconda e nei relativi allegati del decreto legislativo 152/2006, al fine di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086. Le modifiche alla disciplina vigente riguardano: la defini-

zione di « progetto »; i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità alla VIA (screening); l'accesso alle informazioni ed alla partecipazione al pubblico ai processi decisionali in materia di VIA e VAS. In particolare, la nuova definizione di « progetto » fa riferimento alla realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Inoltre, riprendendo la vigente formulazione della norma, si precisa che: per le opere pubbliche, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti in conformità all'articolo 93, commi 3 e 4, del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; negli altri casi, il progetto preliminare e quello definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente ai fini della valutazione ambientale. Con riferimento allo screening, l'articolo 15 reca la delegificazione delle soglie e dei criteri, che viene direttamente demandata ad un decreto ministeriale nel quale il coinvolgimento delle regioni viene garantito prevedendo che in sede di emanazione del citato decreto venga acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 16 reca disposizioni di delega al Governo per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti inerenti la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili. In particolare, la disposizione elenca una serie di principi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi al fine di semplificare e aggiornare al progresso tecnologico la normativa nazionale vigente, anche al fine di renderla maggiormente coerente con talune prescrizioni previste dalla disciplina europea. In tale ambito, peraltro, rammento che è in corso la procedura d'infrazione 2013/2022, avviata per una non corretta attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale, recepita dall'Italia con il decreto legislativo 194/2005.

L'articolo 17 modifica in più punti la disciplina in materia di danno ambientale, incidendo sulle fattispecie giuridiche di riferimento e sulla qualificazione del danno, sull'azione risarcitoria e sulle misure preventive e di ripristino, nonché sulla riassegnazione delle somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale medesimo. In particolare, le modifiche si traducono in una serie di novelle alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, alcune delle quali già modificate dall'articolo 25 della legge europea 2013.

L'articolo 18 è finalizzato a modificare la disciplina della progettazione, nel settore dei contratti pubblici, al fine di chiarire che il divieto di affidamento dei contratti pubblici medesimi agli affidatari del relativo incarico di progettazione non si applica laddove i progettisti possano dimostrare che l'esperienza acquisita nell'ambito dell'espletamento dell'incarico non determina un vantaggio rispetto agli altri concorrenti. Le modifiche alla disciplina vigente previste dall'articolo 18, che novellano l'articolo 90 del decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), sono finalizzate a superare i rilievi della Commissione europea nell'ambito della procedura EU Pilot 4680/13/MARKT.

Fa, infine, riferimento alle disposizioni dell'articolo 22 che, anche se non di stretta attinenza della VIII Commissione, sono di interesse per la Commissione medesima. In particolare l'articolo 22 chiarisce alcuni dubbi interpretativi per l'applicazione della direttiva sulla disciplina dei ritardi nei pagamenti tra privati, e fra le pubbliche amministrazioni e i privati. In particolare, si esplicita che la normativa di attuazione della direttiva europea relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche ai contratti pubblici di lavori servizi

e forniture. Le disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento contenute nelle leggi che regolano il settore che prevedono termini e tassi difformi rispettivamente da quelli previsti dalla normativa di recepimento delle regole europee in materia, si applicano solo se più favorevoli per i creditori.

Alberto ZOLEZZI (M5S), anche in considerazione del fatto che in questi giorni la Camera è impegnata nell'esame dei provvedimenti di bilancio, segnala l'esigenza che ai deputati della Commissione sia concesso un tempo congruo per l'approfondimento dei contenuti dei disegni di legge in titolo e per la predisposizione delle eventuali proposte emendative.

Ermete REALACCI, *presidente*, rassicura il deputato Zolezzi che è sua intenzione, d'intesa con i rappresentanti dei gruppi, consentire ai membri della Commissione di approfondire il contenuto dei provvedimenti in titolo, ferma restando l'esigenza che la Commissione, anche in ragione della particolare forza degli emendamenti che vorrà approvare in sede consultiva, si esprima in tempo utile affinché le sue deliberazioni siano tenute in debito conto da parte della Commissione di merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 18.35 alle 19.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della provincia di Mantova, di UNII (Unione navigazione interna italiana), di AIPO (Agenzia interregionale per il fiume Po) e di Sistemi territoriali SpA, sullo sviluppo della navigazione interna con riferimento all'idrovia padano-veneta

88

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 dicembre 2013.

Audizione di rappresentanti della provincia di Mantova, di UNII (Unione navigazione interna italiana), di AIPO (Agenzia interregionale per il fiume Po) e di Sistemi territoriali SpA, sullo sviluppo della navigazione interna con riferimento all'idrovia padano-veneta.

L'audizione informale è stata svolta dalle 18.20 alle 20.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00986 Bini: Normativa riguardante la tutela dei redditi dei lavoratori disabili	89
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	94
5-01363 Bobba: Accesso agli ammortizzatori previsti per la cessazione dell'attività commerciale	90
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	96
5-01222 Prodanì: Sulla riorganizzazione delle direzioni regionali del lavoro	90
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	98

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> . C. 1864 Governo (Relazioni alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	91

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confindustria nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaudò, C. 1376 Polverini, C. 1549 Tinagli, recanti « Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro »	93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

INTERROGAZIONI

Mercoledì 11 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 15.55.

5-00986 Bini: Normativa riguardante la tutela dei redditi dei lavoratori disabili.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Caterina BINI (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, che, pur testimoniando l'impegno profuso dall'Esecutivo sul tema, è apparsa evasiva sulla questione riguardante il limite di reddito previsto dalla normativa per gli invalidi civili parziali. Ricordato, infatti, che per colui che ha una invalidità compresa tra il 74 per cento e il 99 per cento l'indennità è erogata solo se il reddito per il 2013 non è superiore a 4.738,63 – a fronte dei 16.127,30 previsti per gli invalidi al cento per cento – osserva che tale limite di reddito scoraggia molte persone a cercare un'occupazione, che molte volte produce un reddito analogo a quello percepito dall'indennità. Rileva l'esigenza, quindi, di

eliminare tale forma di differenziazione, equiparando tale limite a quello previsto per gli invalidi totali, tenuto conto che il lavoro per le persone disabili non è solo fonte di reddito ma è anche principalmente momento di inserimento sociale e che vi è il rischio che tali soggetti preferiscano mantenere l'assegno piuttosto che cercare un posto di lavoro.

In conclusione, dichiara che si riserva di valutare l'opportunità di intraprendere ulteriori iniziative in sede parlamentare al fine di stimolare il Governo ad assumere iniziative, anche normative, al riguardo.

5-01363 Bobba: Accesso agli ammortizzatori previsti per la cessazione dell'attività commerciale.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luigi BOBBA (PD), replicando, ritiene che l'interpretazione restrittiva dell'INPS circa la mancata proroga dell'erogazione dell'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale oltre il compimento dell'età pensionabile rischi di provocare un danno ingente nei confronti dei soggetti interessati, che sono per lo più donne, già fortemente penalizzate nell'accesso al mondo del lavoro e svantaggiate dall'innalzamento dei requisiti pensionistici. Preso atto con rammarico che la « legge Fornero » continua a determinare conseguenze negative per i lavoratori, ampliando la categorie dei cosiddetti « esodati », osserva che la prestazione in oggetto non avrebbe natura previdenziale e assistenziale a carico dello stato, essendo finanziata, fino al 31 dicembre 2013, tramite la maggiorazione dello 0,09 per cento dell'aliquota contributiva a carico dei commercianti in attività iscritti all'INPS. Considerato che inizialmente la norma vigente era stata interpretata in senso favorevole a tali lavoratori, auspica un'iniziativa del Governo — anche nell'ambito del disegno di legge di stabilità, attualmente all'esame della Camera — che possa risolvere la questione con una modifica normativa: si tratte-

rebbe, a suo avviso, di assicurare la proroga del pagamento di tale indennità fino alla decorrenza del trattamento pensionistico, tenuto conto, peraltro, che un simile intervento non appare suscettibile di recare ulteriori oneri, essendo già coperto finanziariamente dai contributi degli stessi commercianti.

5-01222 Prodani: Sulla riorganizzazione delle direzioni regionali del lavoro.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Aris PRODANI (M5S) prende atto con favore della risposta del rappresentante del Governo, secondo la quale sembra prefigurarsi una inalterata operatività dell'articolazione amministrativa periferica, dichiarando che avrà cura di farla pervenire ai rappresentanti dei competenti uffici territoriali interessati, che avevano manifestato forte preoccupazione circa un possibile ridimensionamento delle direzioni regionali del lavoro in taluni territori, specialmente nell'ambito del Nord-Est.

Auspica, quindi, che la riorganizzazione indicata dal Governo non comprometta realmente la funzionalità di tali strutture, la cui presenza a livello territoriale ritiene sia indispensabile per l'erogazione di importanti servizi alla collettività.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 16.10.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.

C. 1864 Governo.

(Relazioni alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa presente che la Commissione procede all'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge di delegazione europea 2013, relativo al secondo semestre, e del disegno di legge europea 2013 bis. Ricorda infatti che, secondo quanto previsto dalla legge, il Governo, nei mesi scorsi, ha presentato al Parlamento due disegni di legge, uno recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2013), l'altro recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (legge europea 2013): a seguito dell'approvazione della precedente legge europea 2013 e della precedente legge di delegazione europea 2013, sono sopraggiunte ulteriori esigenze di adempimento agli obblighi comunitari, che il Governo ha inteso soddisfare con i presenti provvedimenti, al fine di evitare eventuali ritardi che possano dare luogo all'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea. Osserva che con i presenti disegni di legge, quindi, il Governo, avvalendosi dei nuovi strumenti normativi previsti dalla legge n. 234 del 2012, intende compiere un ulteriore sforzo per adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall'Unione e per recepire le direttive nel frattempo

emanate, anche in vista del prossimo semestre di Presidenza europea.

Ricorda, altresì, che la Commissione esamina le parti di sua competenza dei predetti disegni di legge, assegnati in sede referente alla XIV Commissione, e conclude tale esame con l'approvazione di una relazione per ciascun provvedimento e con la nomina di un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione; gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione sono trasmessi, unitamente alla relazione stessa, alla XIV Commissione, che dovrà a sua volta approvarli, potendo respingerli esclusivamente per motivi di compatibilità comunitaria o di coordinamento generale: a tal fine, gli emendamenti presentati in Commissione saranno sottoposti al vaglio preventivo della presidenza della Commissione, sulla base delle specifiche regole di ammissibilità.

Avverte, pertanto, che, al fine di consentire la conclusione dell'esame dei predetti provvedimenti entro la giornata di mercoledì 18 dicembre, il termine per la presentazione di emendamenti ai disegni di legge in esame, per le parti di competenza della XI Commissione, sarà fissato per le ore 14 di martedì 17 dicembre 2013.

La Commissione prende atto.

Floriana CASELLATO (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge C. 1836, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre», è stato presentato alla Camera dei deputati il 22 novembre 2013, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 8, della legge n. 234 del 2012, che trova in questo caso la prima applicazione; tale norma prevede, infatti, che nel caso in cui, dopo l'approvazione della legge di delegazione europea per l'anno di riferimento, si rilevino ulteriori esigenze di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, il Governo può presentare alle Camere, previo parere della Con-

ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore disegno di legge. Rileva che, all'interno del disegno di legge, presentano alcuni, limitati, profili di interesse per la XI Commissione le norme volte a dare attuazione alle direttive 2012/35/CE e 2013/38/CE.

Osserva che la direttiva 2012/35/UE interviene in materia di requisiti minimi di formazione per la gente di mare, modificando la precedente direttiva 2008/106/CE per tenere conto delle modifiche (cosiddetti « emendamenti di Manila ») introdotte nel 2010 alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare: le modifiche riguardano principalmente i profili dei certificati di competenza della gente di mare; si fissano, inoltre, limiti oggettivi alle deroghe alle ore di riposo minimo previsto per il personale di guardia e per i marittimi che svolgono compiti connessi alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione dell'inquinamento nell'ottica di prevenire l'affaticamento; il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 4 luglio 2014, con l'eccezione di una disposizione. Fa presente, altresì, che la direttiva 2013/38/CE apporta modifiche alla precedente direttiva 2009/16/CE, in materia di controlli delle navi da parte dello Stato di approdo, per richiamare espressamente le disposizioni della Convenzione sul lavoro marittimo del 2006, attribuire alla Commissione europea competenze di esecuzione di alcune disposizioni, definire meglio i poteri degli ispettori delle navi battenti bandiera di Paesi che non abbiano sottoscritto nessuna delle convenzioni internazionali a tutela della sicurezza, prevenzione dell'inquinamento e condizioni di vita e di lavoro a bordo e prevedere infine la possibilità del fermo della nave anche nel caso di violazioni dei diritti dei marittimi, oltre che nei casi già previsti in precedenza di pericolo per la sicurezza, la salute o l'ambiente; il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 21 novembre 2014.

Fa presente, poi, che il disegno di legge C. 1864, recante « Disposizioni per l'adem-

pimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis* », è stato presentato alla Camera dei deputati il 28 novembre 2013 in base alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, che prevede che ogni anno il Governo presenti, insieme al disegno di legge di delegazione europea, un disegno di legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. Per quanto riguarda le disposizioni di interesse della XI Commissione, segnala gli articoli 10 e 11.

Rileva che l'articolo 10 reca disposizioni in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento all'oggetto e alle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, in caso di costituzione di nuova impresa e di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione di lavoro: la disposizione è volta a risolvere la procedura di infrazione n. 2010/4227, per il non corretto recepimento degli articoli 5 e 9 della direttiva quadro europea 89/391/CEE sulla sicurezza sul lavoro. Sottolinea, inoltre, che l'articolo 11 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori per il settore delle navi da pesca, al fine di coordinare le disposizioni speciali del settore con quelle generali in materia di sicurezza sul lavoro.

Si riserva, in conclusione, di approfondire le tematiche in oggetto nel prosieguo dell'esame, anche alla luce degli eventuali spunti che emergeranno nel dibattito.

Anna GIACOBBE (PD) osserva come il provvedimento in esame ponga all'attenzione della Commissione il tema, affrontato a più riprese in sede parlamentare, della tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro di talune categorie di lavoratori,

che operano in particolari settori, come quello del trasporto e, nello specifico, di quello dei lavoratori marittimi. Ritiene, pertanto, che la Commissione, anche in questa occasione, debba tornare a ribadire con forza l'esigenza di un coordinamento tra la disciplina prevista nel Testo unico sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e la stessa normativa speciale relativa all'attività lavorativa a bordo delle navi, considerando anche quella in ambito portuale e quella concernente il trasporto ferroviario. Auspica, quindi, che il relatore possa approfondire tale problematica in sede di predisposizione della sua proposta di relazione, richiamando l'importanza di un simile intervento, tenuto conto, peraltro, che sulla materia il Governo ha già assunto impegni significativi, accogliendo appositi atti d'indirizzo presentati in ambito parlamentare.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 dicembre 2013.

Audizione di rappresentanti di Confindustria nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaudo, C. 1376 Polverini, C. 1549 Tinagli, recanti « Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 18.15 alle 18.50.

ALLEGATO 1

5-00986 Bini: Normativa riguardante la tutela dei redditi dei lavoratori disabili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto parlamentare presentato dagli Onorevoli Bini e Gelli si chiede di conoscere quali misure, anche normative, il Governo intenda adottare al fine di favorire l'inserimento reale dei lavoratori disabili nel mondo del lavoro.

Voglio ricordare, al riguardo, che il Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, adottato con decreto del Presidente della Repubblica lo scorso 4 ottobre, ha ottenuto la necessaria registrazione da parte della Corte dei conti, ed è, attualmente, in fase di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il Programma si articola in sette linee di intervento che coprono trasversalmente gli aspetti più importanti per la piena inclusione nella vita sociale dei disabili, e per ogni intervento il Programma individua l'obiettivo prefigurato e il tipo di azione necessaria a conseguirlo.

In particolare la seconda linea di intervento è specificamente dedicata al tema « Lavoro e occupazione ».

Va evidenziato, come esplicitato nel testo del Programma, che le azioni richiamate e da attuarsi nell'ambito della legislazione vigente « risultano finanziabili nei limiti degli stanziamenti previsti, mentre gli impegni assunti alla presentazione alle Camere di nuovi provvedimenti legislativi saranno condizionati al rispetto della disciplina ordinaria in tema di programmazione finanziaria. A tali impegni è, quindi, da riconoscere carattere meramente programmatico, in quanto la sede nella quale saranno ponderate le diverse esigenze di

settore è la Decisione di finanza pubblica (DFP), sulla base della quale verrà definito il disegno di legge di stabilità ».

Nel ribadire la massima attenzione del Governo all'implementazione di politiche volte ad assicurare la vita indipendente e l'inclusione nella società delle persone con disabilità, ricordo le misure recentemente adottate dal Governo in materia di lavoro per le persone disabili:

il fondo per le assunzioni di persone con disabilità, di cui alla legge n. 68 del 1999, è stato rifinanziato nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e di 20 milioni per l'anno 2014 (articolo 9, comma 4-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99);

è stato introdotto l'obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di adottare accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità (articolo 9, comma 4-ter, del medesimo decreto-legge n. 76 del 2013);

è stato previsto che le pubbliche amministrazioni rideterminino il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente e procedano alle eventuali assunzioni anche in deroga ai divieti di nuove assunzioni stabiliti dalla legislazione vigente per le situazioni di soprannumerarietà (articolo 7, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in

legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125).

In conclusione, pur non potendo in alcun modo sminuire la gravità della situazione segnalata dagli Onorevoli interroganti e la necessità di ulteriori misure

volte a garantire una maggiore e migliore occupabilità delle persone con disabilità, ritengo che si debba dare atto al Governo di avere sino ad ora realizzato importanti passi in una direzione che, nel prossimo futuro, occorrerà ulteriormente percorrere.

ALLEGATO 2

5-01363 Bobba: Accesso agli ammortizzatori previsti per la cessazione dell'attività commerciale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'On. Bobba inerente la proroga dell'indennizzo – corrisposto dall'INPS – per la cessazione definitiva delle attività commerciali.

L'indennizzo in parola è stato istituito – con il decreto legislativo n. 207 del 1996 – in favore di quei soggetti che – al momento della cessazione definitiva dell'attività commerciale – avevano compiuto più di 62 anni di età (se uomini) ovvero più di 57 anni (se donne) fino alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia secondo la previgente normativa, ovvero sia con i requisiti anagrafici pari a 65 anni, per gli uomini, e 60 per le donne.

La corresponsione dell'indennizzo – inizialmente stabilita dal legislatore per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1998 – è stata successivamente prorogata per ulteriori periodi nei confronti dei medesimi destinatari.

In particolare, l'articolo 19-ter del decreto legge n. 185 del 2008 (come modificato dall'articolo 35 della legge di conversione n. 2 del 2009 e successivamente sostituito dall'articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2010) ha consentito la proroga dell'indennizzo fino al compimento di 66 anni e 6 mesi (per gli uomini) e 61 anni e 6 mesi (per le donne), purché i titolari stesso siano in possesso – nel mese di compimento dell'età pensionabile – anche del requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Il legislatore, pertanto, mediante la modificazione del termine ultimo per la corresponsione dell'indennizzo, ha inteso assicurare un'effettiva tutela ai soggetti de-

stinatari che – in virtù dell'introduzione delle finestre di accesso alla pensione di vecchiaia di 18 mesi (c.d. *finestre mobili*) – si sarebbero trovati sprovvisti sia dell'indennizzo che della pensione.

A seguito dell'emanazione della legge n. 214 del 2011 (cd. *Riforma Fornero*) che ha elevato le età pensionabili dei lavoratori e delle lavoratrici autonome – attualmente fissate in 66 anni e 3 mesi (per gli uomini) e 63 anni e 9 mesi (per le donne) – l'INPS ha provveduto a richiedere al Ministero che rappresento un parere circa la possibilità di prorogare l'erogazione dell'indennizzo per la cessazione definitiva delle attività commerciali fino al conseguimento dei nuovi requisiti anagrafici.

Al riguardo, come osservato dall'Onorevole interrogante, occorre considerare che il problema non si pone per gli uomini poiché, nei loro confronti, l'accesso al trattamento pensionistico si concretizza ora al compimento di 66 anni (oltre l'adeguamento alla speranza di vita dal 1° gennaio 2013) con la conseguenza che il pensionamento risulta, rispetto ai vecchi requisiti, di fatto anticipato di 6 mesi nel 2012 e di 3 mesi dal 2015.

La problematica – come anche già sottolineato dall'Onorevole interrogante – si pone invece per le donne le quali – a partire dal 1° gennaio 2012 – accedono alla pensione di vecchiaia con un'età anagrafica di 63 anni e 6 mesi (oltre l'incremento di 3 mesi per l'adeguamento alla speranza di vita dal 1° gennaio 2013). Nei confronti di quest'ultime, infatti, si profila una situazione di mancanza di reddito – per un minimo di due anni – qualora

l'erogazione dell'indennizzo dovesse cessare al compimento di 61 anni e 6 mesi di età.

Al riguardo, i competenti uffici del Ministero che rappresento – valutato il dato letterale del predetto articolo 19-ter del decreto-legge n. 185 del 2008 – avevano, in un primo momento, ritenuto percorribile un'ipotesi interpretativa secondo la quale tale disposizione potesse esplicare i suoi effetti anche in presenza dei nuovi requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia nella gestione speciale commercianti.

Tale posizione – ispirata dall'esigenza di garantire l'erogazione dell'indennizzo

fino all'effettiva decorrenza della pensione di vecchiaia – è stata, tuttavia, successivamente abbandonata dal momento che – come osservato dal Ministero dell'economia e delle finanze – la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'erogazione del beneficio in questione è prevista soltanto fino al 31 dicembre 2014.

Pertanto, sulla base di una lettura resa di fatto necessitata dall'entità delle risorse stanziare, la corresponsione dell'indennizzo oltre la predetta data non può prescindere da uno specifico intervento normativo per il quale è necessario individuare la relativa copertura finanziaria.

ALLEGATO 3

5-01222 Prodani: Sulla riorganizzazione delle direzioni regionali del lavoro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'interrogazione parlamentare presentata dall'On. Prodani, relativa alla riorganizzazione degli uffici territoriali del Ministero che rappresento, con particolare riguardo alla direzione regionale del lavoro del capoluogo giuliano.

Preliminarmente faccio presente che la struttura organizzativa del Ministero è in fase di riassetto in esito al susseguirsi delle disposizioni intervenute dal 2009 ad oggi in materia di contenimento della spesa pubblica, che hanno determinato riduzioni alle dotazioni organiche e contestualmente previsto che l'Amministrazione ridisegni i propri assetti strutturali sulla base dei nuovi organici ministeriali fissati in appositi provvedimenti normativi.

L'attuale dotazione organica del Ministero che rappresento risulta dalla Tabella allegata al DPCM 22 gennaio 2013 (emanato per dare attuazione alle rideterminazione delle dotazioni organiche richieste, da ultimo, dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012 c.d. « *spending review* ») e prevede che gli organici dirigenziali siano determinati in:

n. 14 posti funzione dirigenziale di I fascia;

n. 145 posti funzione dirigenziale di II fascia.

A seguito delle disposizioni di riduzione degli organici, quindi, l'Amministrazione che rappresento deve oggi effettuare tagli sui posti funzione dirigenziali di seconda fascia per un numero totale di 56: dai 201 posti funzione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 144 del 2011

ai 145 previsti dal DPCM del gennaio 2013 (preciso, al riguardo, che la riduzione di 20 posti funzione richiesto dal DPCM 7 febbraio 2012 di applicazione della c.d. « manovra d'estate 2011 » non è stata concretamente attuata sulle strutture ministeriali a causa del sopravvenire di ulteriori interventi di contenimento della spesa).

In questo contesto, l'assetto ministeriale – ad oggi in fase di riorganizzazione – deve tenere conto dell'esigenza di garantire una efficace attività istituzionale del Ministero in ossequio ai principi costituzionali di efficienza e buon andamento dell'agire amministrativo, mantenendo comunque invariato il numero degli uffici territoriali chiamati a far fronte alle molteplici istanze di tutela, sia in ambito lavoristico che sociale.

In tale ottica, l'assetto prospettato consente di mantenere efficiente l'Amministrazione centrale, non senza comunque « sacrificio » in termini di diminuzione di posti funzione dirigenziale di seconda fascia anche per le singole Direzioni Generali. Al contempo la rivisitazione dell'Amministrazione non porta ad abbassare il livello di controllo delle tutele su tutto il territorio di competenza.

Quanto all'impostazione di fondo del disegno di riorganizzazione per ciò che attiene i rapporti fra « centro » e « periferia », segnalo che il progetto di riordino del Ministero che rappresento si muove coerentemente nell'ambito dei vincoli posti dal decreto-legge 95 del 2012 (c.d. « *spending review* ») il quale ha, appunto, stabilito che i regolamenti di riorganizzazione debbano rideterminare la rete periferica

degli Uffici su base regionale o interregionale (cosa che lo schema di decreto ha puntualmente fatto).

Ad ogni modo, sottolineo che non è stata ipotizzata la chiusura di alcuna struttura territoriale (dovendo comunque far fronte alla consistente riduzione degli organici dirigenziali e non) ma è stato previsto che alcuni uffici abbiano assetto su due diverse sedi, in grado di coprire tutti gli ambiti provinciali dove è attualmente presente un ufficio ministeriale. Ciò consente di non affievolire la presenza ministeriale sul territorio senza peraltro modificare in alcun modo la logistica e la sede di servizio del personale. Non si

tratta, infatti, di perseguire un puro e semplice contenimento dei costi di gestione delle sedi ma solo di un'economia legata ai posti funzione dirigenziale di seconda fascia che per effetto dei tagli evidenziati sono stati sensibilmente diminuiti (si tratta, ribadisco, di ben 56 posti funzione).

Voglio, da ultimo, far presente che l'Amministrazione che rappresento ha reso la prevista, preliminare, informativa alle Organizzazioni sindacali sulla riorganizzazione ministeriale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01693 Binetti: Iniziative per monitorare il rispetto dei principi di efficienza ed efficacia del Servizio sanitario nazionale in tutte le regioni	100
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	104
5-01694 Grillo: Nomina di nuovi componenti del Comitato scientifico per la valutazione del cosiddetto « metodo Stamina ».	
5-01697 Rondini: Nomina del nuovo Comitato scientifico per la valutazione del cosiddetto « metodo Stamina »	101
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	106
5-01695 Miotto: Utilizzo dei fondi assegnati alle regioni per le campagne di prevenzione contro la diffusione dell'HIV	102
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	108
5-01696 Piazzoni: Nomina del nuovo sub commissario alla sanità della regione Lazio	102
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	109
AVVERTENZA	103
ERRATA CORRIGE	103

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 11 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Paolo Fadda.

La seduta comincia alle 15.50.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01693 Binetti: Iniziative per monitorare il rispetto dei principi di efficienza ed efficacia del Servizio sanitario nazionale in tutte le regioni.

Paola BINETTI (PI) illustra l'interrogazione in titolo, volta a conoscere quali iniziative il Ministero intenda porre in atto al fine di evitare il divario esistente tra le diverse regioni del paese in relazione al costo non solo dei farmaci e della diagnostica ma anche di servizi, quali ad esempio la lavanderia o le pulizie, che ammontano a cifre elevate soprattutto per quanto riguarda le residenze sanitarie assistenziali per anziani. Questo tipo di sprechi e disservizi, che mettono fortemente a rischio l'efficienza del servizio sanitario nazionale, si ripercuote maggiormente proprio sulla salute e sulla qualità della vita delle persone anziane, che invece hanno

gli stessi diritti di accesso alla diagnosi e alle cure di tutti gli altri cittadini, qualunque sia la patologia presentata dall'anziano, a partire dalla prevenzione vaccinale, che rappresenta un diritto irrinunciabile che va garantito in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale. Chiede pertanto di sapere come il Governo intenda intervenire per eliminare tali sprechi e inefficienze.

Il sottosegretario Paolo FADDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Paola BINETTI (PI), replicando, ringrazia per la risposta per la quale si dichiara soddisfatta soprattutto per quanto riguarda l'ultima parte, nella quale si fa riferimento alla necessità di accompagnare la funzione di monitoraggio e contrasto degli sprechi da parte del Ministero ad una riflessione a livello parlamentare.

Dopo aver ricordato che il 2014 sarà l'«anno del cervello», iniziativa del Parlamento europeo volta a sensibilizzare i cittadini sull'importanza della ricerca per migliorare le condizioni dei pazienti soprattutto anziani affetti da patologie neurologiche, auspica, pertanto, che la qualità dell'assistenza agli anziani sia posta al centro dell'attenzione anche nel nostro paese e che il Governo si impegni per garantire con omogeneità i servizi destinati agli anziani e dare risposte alle loro famiglie.

5-01694 Grillo: Nomina di nuovi componenti del Comitato scientifico per la valutazione del cosiddetto « metodo Stamina ».

5-01697 Rondini: Nomina del nuovo Comitato scientifico per la valutazione del cosiddetto « metodo Stamina ».

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che le interrogazioni 5-01694 Grillo e 5-01697 Rondini, in quanto vertenti sulla stessa materia, su richiesta del rappresentante del governo e d'intesa con gli interroganti, saranno svolte congiuntamente.

Giulia GRILLO (M5S) illustra la sua interrogazione, ricordando in primo luogo come già da due settimane – e cioè prima della sentenza del TAR del Lazio – aveva presentato una interrogazione a risposta scritta avente i medesimi interrogativi della attuale. Si intendeva e si intende ora sapere dal Governo come mai il Comitato scientifico non abbia acquisito le cartelle cliniche dei pazienti trattati con il cd. « metodo Stamina » prima di adottare il parere negativo sull'avvio della sperimentazione e le ragioni per le quali, tra i componenti del comitato scientifico, sia stato nominato solo un esperto di staminali. Non ritiene poi corretto che siano stati nominati soggetti che avevano formulato giudizi negativi sul metodo Stamina già in periodi precedenti l'insediamento del comitato medesimo.

Osserva inoltre che il decreto ministeriale del 18 giugno 2013 con cui il Ministro ha istituito il comitato scientifico aveva previsto per il comitato medesimo compiti diversi da quelli poi effettivamente dallo stesso svolti, e certamente non il potere di esprimere il diniego alla sperimentazione.

Chiede, infine, di sapere se non ritenga opportuno nominare nuovi componenti del comitato, chiamando a prendervi parte esperti della materia e *super partes* e soggetti espressi anche dalle associazioni dei cittadini coinvolti.

Marco RONDINI (LNA) illustra la sua interrogazione in titolo, volta a conoscere i tempi per la nomina dei nuovi componenti il comitato scientifico, atteso che il pronunciamento del precedente comitato è stato annullato dal TAR del Lazio per motivazioni assolutamente condivisibili, prima fra tutte la mancata presa visione delle cartelle cliniche dei pazienti trattati presso gli Spedali civili di Brescia.

Il sottosegretario Paolo FADDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giulia GRILLO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del sottosegretario, dalla quale si evince come

il parere negativo del comitato sia stato effettivamente reso senza la previa acquisizione delle cartelle cliniche o la sottoposizione a visita dei pazienti già trattati con il « metodo Stamina ». Si augura dunque che il Governo preveda che il nuovo comitato che verrà nominato nei tempi indicati nella risposta prima di tutto esamini attentamente tali cartelle, anche al fine di non prestare il fianco a contestazioni. Infine, chiede al rappresentante del Governo di tenere aggiornata la Commissione sull'andamento di tale delicata questione.

Marco RONDINI (LNA), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta e in particolare solo per la parte nella quale il sottosegretario ha chiarito i tempi brevi per la costituzione del nuovo comitato scientifico. Auspica inoltre che i componenti non si trovino in una situazione di conflitto di interessi e che il giudizio che verrà adottato sia assolutamente obiettivo ed imparziale e si basi sulla conoscenza delle cartelle cliniche dei pazienti già trattati, cosa che non è avvenuta nel primo caso, nonostante le ripetute sollecitazioni pervenute in tal senso al Ministero.

Si augura, infine, che tale vicenda si concluda nel migliore dei modi soprattutto nell'interesse dei pazienti.

5-01695 Miotto: Utilizzo dei fondi assegnati alle regioni per le campagne di prevenzione contro la diffusione dell'HIV.

Anna Margherita MIOTTO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, che trae origine dalla lettera indirizzata dalla Lega italiana per la Lotta contro l'Aids (Lila) e da Cittadinanzattiva al Presidente del Consiglio, al Ministro della salute ed altri referenti istituzionali, affinché sia avviata ogni doverosa verifica in merito all'utilizzo dei 15 milioni di euro destinati a finanziare sedici progetti regionali sulla diagnosi dell'infezione da HIV, che a loro avviso non sarebbero stati spesi nel modo migliore da parte delle regioni. Secondo

quanto affermano le due citate organizzazioni, infatti, risulta che la totalità dei dieci progetti regionali analizzati presenta almeno un indice di non congruità, otto progetti su dieci contengono almeno due indici di non congruità e due progetti su dieci hanno ben cinque elementi di non congruità.

Alla luce delle considerazioni svolte, chiede pertanto chiarimenti al Governo circa l'effettivo utilizzo dei Fondi assegnati alle regioni secondo l'Accordo del 22 novembre 2012, ai fini del conseguimento della massima efficacia delle campagne di prevenzione contro la diffusione dell'Hiv adottate nel nostro Paese.

Il sottosegretario Paolo FADDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Anna Margherita MIOTTO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, riservandosi tuttavia di presentare successivamente ulteriori atti di sindacato ispettivo, al fine di conoscere gli esiti della valutazione preannunciata dal Governo.

Ritiene, infatti, discutibile il fatto che vi sia stato un atteggiamento poco rigoroso da parte delle regioni nell'utilizzo delle risorse, specialmente in un settore così delicato come quello cui fa riferimento l'interrogazione in oggetto.

5-01696 Piazzoni: Nomina del nuovo sub commissario alla sanità della regione Lazio.

Ileana Cathia PIAZZONI (SEL), illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando i rischi connessi al ritardo maturato nella nomina del subcommissario alla sanità della regione Lazio, che sarebbe da imputare a presunte divergenze di natura politica interne alla maggioranza.

Rileva, infatti, che questa situazione di attesa comporterebbe il rinvio di una serie di importantissime decisioni inerenti alla sanità laziale e legate alle ultime determinazioni assunte e programmate dall'ex commissario Bondi, tra cui il taglio di

centinaia di posti letto, la riconversione di 24 ospedali di provincia, la riorganizzazione della rete ospedaliera, dell'assistenza domiciliare, dei posti per i degenti nelle strutture di Rsa, la determinazione dei costi dei *ticket*.

Chiede, inoltre, al rappresentante del Governo se ritenga opportuna l'eventuale candidatura a sub commissario della regione Lazio, sulla base delle notizie apparse di recente sugli organi di stampa, di Renato Botti, *manager* di spicco della sanità lombarda, la cui carriera è stata per anni legata a quella del faccendiere milanese Pierangelo Daccò, pur essendo assolutamente estraneo ai procedimenti giudiziari che hanno investito quest'ultimo.

Il sottosegretario Paolo FADDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Ileana Cathia PIAZZONI (SEL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario Fadda in quanto, se il Governo ha convenuto circa la disastrosa situazione in cui versa la sanità nella regione Lazio, ha tuttavia eluso il quesito riguardante la candidatura a sub commissario alla sanità della regione medesima del dott. Botti.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.
C. 1864 Governo.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 137* del 10 dicembre 2013, a pagina 429, prima colonna, ventesima riga, sostituire le parole « 13.55 » con le seguenti: « 14 ».

ALLEGATO 1

5-01693 Binetti: Iniziative per monitorare il rispetto dei principi di efficienza ed efficacia del Servizio sanitario nazionale in tutte le regioni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

I motivi di un diverso livello di spesa tra le aree del nostro Paese possono essere imputati all'organizzazione regionale (ove più orientata verso il pubblico o il privato) e alle diverse modalità di acquisizione dei beni e servizi (appalti pubblici o comunque gare ad evidenza pubblica, servizi in economia, acquisti centralizzati, ecc.).

La legge n. 266/2005 ha previsto la realizzazione, presso il Ministero della salute, del Sistema nazionale di Verifica e controllo sull'Assistenza Sanitaria (SiVeAS), con l'obiettivo di verificare che, nell'erogazione dei servizi sanitari, vengano rispettati sia i criteri di appropriatezza e qualità delle prestazioni erogate, coerentemente con i LEA, sia i criteri di efficienza nell'utilizzo di fattori produttivi, compatibilmente con i finanziamenti erogati.

Inoltre, la legge n. 296/2006 ha attribuito al SiVeAS l'attività di affiancamento alle Regioni in Piano di rientro.

Il SiVeAS svolge questi due fondamentali compiti, mediante le seguenti linee di attività:

1) monitoraggio dei LEA e valutazione globale delle prestazioni dei Servizi Sanitari Regionali;

2) promozione e valutazione dell'efficienza gestionale e dell'appropriatezza organizzativa;

3) promozione e valutazione dell'efficacia, della qualità e dell'appropriatezza clinica;

4) accreditamento e organizzazione dell'offerta dei servizi ospedalieri e territoriali;

5) confronti internazionali e integrazioni delle basi dati;

6) affiancamento alle Regioni con Piano di rientro dal disavanzo.

Per ciascuna delle aree tematiche sono stati avviati da tempo studi specifici, volti alla implementazione ed alla applicazione di metodologie per l'analisi dell'erogazione dei livelli di assistenza in tutte le Regioni italiane e per la promozione dell'efficienza e dell'appropriatezza delle prestazioni.

Il SiVeAS, inoltre, nella sua funzione di affiancamento alle Regioni in Piano di rientro, effettua sistematicamente il monitoraggio sostanziale degli stessi, analizzando l'impatto delle manovre sui Servizi Sanitari Regionali, sia dal punto di vista organizzativo nell'erogazione dei LEA sia dal lato del contenimento dei costi.

Inoltre, è stata elaborata una metodologia di analisi che consente una lettura integrata della domanda soddisfatta di assistenza territoriale ed ospedaliera nel suo insieme.

Pur tenendo in considerazione i differenti bisogni assistenziali, solo considerando tali aspetti come parte di un unico modello che descriva l'erogazione dei LEA nel complesso, sarà possibile individuare dei riferimenti utili a valutare l'adeguatezza dell'assistenza sanitaria erogata dalle Regioni, per poter rivedere gli strumenti attualmente utilizzati dalla programmazione nazionale.

Il Ministero della salute ha già avviato una rilevazione « ad hoc » per verificare, in ambito aziendale ed ospedaliero per acuti,

i diversi livelli di spesa dei beni e servizi erogati (anche quelli a cui fa riferimento l'atto ispettivo).

Solo dopo l'analisi dei dati raccolti, si potranno costruire degli indicatori specifici per il costante monitoraggio.

Sempre al fine di monitorare il rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, assicurando l'equità nell'accesso ai servizi sanitari nel territorio nazionale, presso il Ministero della salute è stato realizzato il Nuovo Sistema Informativo Sanitario, costituito da un insieme di flussi informativi relativi sia ad aspetti gestionali, organizzativi ed economici delle strutture del S.S.N., sia ai LEA erogati agli assistiti da parte delle stesse strutture del S.S.N.

I flussi informativi raccolti dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario relativamente alle prestazioni erogate sono centrati sull'individuo, al fine di consentire il monitoraggio sia delle prestazioni assistenziali sia dell'utilizzo delle risorse del S.S.N.

Tali flussi consentono di misurare la quantità di prestazioni ovunque ricevute dai pazienti nel territorio nazionale, nonché di effettuare analisi integrate e trasversali ai differenti LEA.

Allo stato attuale, il patrimonio informativo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario consente di monitorare ed analizzare le prestazioni equivalenti a circa l'85 per cento della spesa sanitaria.

Il Ministero della salute sta procedendo a definire anche nuovi contenuti informativi e ad adeguare continuamente nel tempo i flussi informativi già esistenti, in coerenza con le reali esigenze del monitoraggio sanitario.

Concludo osservando che il problema sollevato, con specifico riguardo all'assistenza agli anziani, è indicativo di un generale squilibrio esistente tra le Regioni e all'interno delle stesse Regioni, che deve essere adeguatamente affrontato al fine di garantire sul territorio nazionale lo stesso livello di assistenza sanitaria.

A tale scopo, ritengo che non sia necessaria solo la funzione di coordinamento, monitoraggio e contrasto degli sprechi — funzione peraltro indispensabile — ma che la medesima deve essere accompagnata da una riflessione a livello parlamentare, governativo e regionale, per superare gli attuali squilibri e criticità segnalati.

ALLEGATO 2

5-01694 Grillo: Nomina di nuovi componenti del Comitato scientifico per la valutazione del cosiddetto « metodo Stamina ».**5-01697 Rondini: Nomina del nuovo Comitato scientifico per la valutazione del cosiddetto « metodo Stamina ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Attesa l'analogia della tematica in esame, fornisco un'unica risposta per la interrogazione dell'On.le Grillo e altri e dell'On.le Rondini.

Prima di entrare nel merito dei quesiti posti, ritengo opportuno riassumere sinteticamente il progressivo sviluppo della vicenda.

Come è noto, la legge 57/2013, di conversione del decreto-legge 24/2013, all'articolo 2-bis prevede che il Ministero della salute promuova lo svolgimento della sperimentazione clinica, coordinata dall'Istituto superiore di sanità, condotta anche in deroga alla normativa vigente, concernente l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali, a condizione che i predetti medicinali, per quanto attiene alla sicurezza del paziente, siano preparati in conformità alle linee guida di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1394 del 2007. Tale articolo fa espresso riferimento alle buone prassi di fabbricazione, richieste dal diritto comunitario. Con questo voglio chiarire che la verifica di tale condizione è fondamentale e preliminare rispetto a qualsiasi altra considerazione.

Nel rispetto della legge citata, il 18 giugno 2013 è stato emanato un apposito decreto per disciplinare la promozione della sperimentazione clinica, dando di fatto avvio a tutta la procedura per la sperimentazione.

In particolare è stata prevista, tra l'altro, l'istituzione di un Comitato scientifico presieduto dal Presidente dell'ISS e com-

posto dal Direttore Generale dell'AIFA, dal Direttore Generale del CNT e da un numero di esperti pari a 10, scelti tra le personalità appartenenti alla comunità scientifica nazionale, dotati di alta, riconosciuta e documentata esperienza nel settore delle patologie neurovegetative, nel settore delle cellule staminali mesenchimali e della metodologia clinica, nonché da rappresentanti dei pazienti.

Detto comitato è stato costituito con provvedimento del 28 giugno 2013. In data 1° agosto 2013, il rappresentante della Stamina Foundation, ha depositato presso l'ISS il documento concernente la metodica, consentendo l'avvio della valutazione del trattamento da parte del Comitato. A seguito di diverse riunioni, in data 11 settembre 2013, il Comitato scientifico ha deliberato una analitica e motivata relazione esprimendo all'unanimità, parere negativo e, pertanto, ostativo alla ulteriore prosecuzione dell'*iter* della sperimentazione con il metodo esaminato, rilevandone l'assenza di presupposti di scientificità e sicurezza per « inadeguata descrizione del metodo »; per la « insufficiente definizione del prodotto »; per i « potenziali rischi » per i pazienti; « per la mancanza di un piano di identificazione, screening e testing dei donatori », con conseguente esclusione della verifica del rischio di malattie trasmissibili e altri rischi di fenomeni di sensibilizzazione anche gravi.

Attesa la complessità della questione, e la circostanza per cui la legge e il successivo decreto attuativo contengono dispo-

zioni specifiche sul tema, il Ministero ha ritenuto di investire l'Avvocatura Generale dello Stato per acquisire indicazioni circa la condotta da seguire. L'Avvocatura con parere reso il 25 settembre 2013 ha invitato il Ministero a prendere atto del parere negativo del Comitato scientifico, facendo proprie le considerazioni e conclusioni del medesimo, e disponendo che, « allo stato », non si può procedere oltre alla sperimentazione.

In data 10 ottobre 2013, il Ministero, in adesione al citato parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha adottato il provvedimento di « presa d'atto » dell'impossibilità di ulteriore prosecuzione della sperimentazione. Tale provvedimento è stato impugnato al TAR del Lazio, che in data 4 dicembre, con Ordinanza cautelare ne ha sospeso l'efficacia, sulla base della motivazione che i componenti del citato Comitato avevano già espresso opinioni negative in ordine al metodo in questione, e pertanto non garantivano la necessaria imparzialità nel rendere le valutazioni di competenza.

Nel merito del quesito posto, segnalo che il Ministro della salute appena avuta notizia dell'Ordinanza del TAR ha dichiarato la sua ferma intenzione ad eseguire

puntualmente la decisione dei giudici amministrativi, provvedendo alla nomina di un nuovo Comitato scientifico, sostituendo tutti i componenti del precedente Comitato.

Fornisco, pertanto, rassicurazioni che in tempi rapidissimi, e comunque prima di Natale, sarà costituito il nuovo Comitato, affinché l'iter della sperimentazione possa essere riavviato.

Anticipo fin da ora, che nella costituzione del medesimo Comitato sarà assicurata una adeguata rappresentanza dei familiari dei pazienti. Per quanto attiene invece alla nomina degli esperti, proprio al fine di garantire la presenza dei massimi esponenti della Comunità scientifica nazionale e internazionale in materia, per la designazione dei medesimi saranno osservati indicatori scientifici di comprovata validità internazionale; si tratterà, pertanto, di esperti di riconosciuta esperienza nella materia, che non abbiano già espresso valutazioni ufficiali con riferimento al metodo in esame.

In conclusione desidero comunque rassicurare che sarà cura del Ministero informare questa Commissione del progressivo evolversi della questione.

ALLEGATO 3

5-01695 Miotto: Utilizzo dei fondi assegnati alle regioni per le campagne di prevenzione contro la diffusione dell'HIV.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il 22 novembre 2012 è stato siglato l'Accordo tra lo Stato e le Regioni e Province Autonome, che individua le linee progettuali per l'utilizzo, da parte delle Regioni, delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2012: tra queste linee rientra la diagnosi di infezione da HIV, per la quale è stato previsto un vincolo di 15 milioni di euro.

Nel corso delle più recenti sedute della Commissione nazionale AIDS e della Consulta delle Associazioni per la lotta contro l'AIDS, l'ultima delle quali si è tenuta il 28 novembre 2013, è stato discusso il punto relativo agli Obiettivi di Piano 2012.

In merito allo stato di avanzamento della linea progettuale relativa alla diagnosi di infezione da HIV, preciso che, allo stato attuale, tutte le Regioni hanno presentato i progetti specifici, ad eccezione della Regione Calabria, che deve tuttora formalizzare la documentazione progettuale.

Infatti, il Ministero della salute sta verificando se la documentazione presentata dalle Regioni corrisponde a quanto richiesto nel citato Accordo (relazione illustrativa dei risultati conseguiti nell'anno precedente; obiettivi qualitativi e quantitativi da raggiungere ed i tempi ritenuti all'uopo necessari; i costi connessi; gli indicatori, preferibilmente numerici, che consentano di misurare la validità dell'intervento proposto).

Inoltre, questo Ministero valuta la coerenza di massima del progetto, rispetto

alle aree prioritarie di intervento contenute nella linea progettuale stabilita dall'Accordo.

Va a questo punto comunicato che i risultati di tale attività istruttoria vengono valutati anche dal Comitato permanente per la verifica dei LEA, ai fini della conseguente proposta del Ministro della salute di ammissione al finanziamento dei progetti per la quota residua del 30 per cento, da sottoporre all'approvazione della Conferenza Stato-Regioni.

Detta attività istruttoria è tuttora in corso, pertanto non è possibile, ad oggi, fornire indicazioni circa le iniziative delle Regioni nel rispetto dell'Accordo sopra citato, in quanto si potrebbe verificare il caso che si debba richiedere alle Regioni di apportare eventuali correzioni.

In conclusione vorrei rassicurare gli On.li interroganti che il Ministero della salute garantisce la costante attenzione alla piena applicazione di quanto pattuito nell'Accordo del 22 novembre 2012, nonché il rispetto della normativa in vigore (legge n. 662/1996), in base alla quale la mancata approvazione dei progetti comporterà, nell'anno di riferimento, la penalizzazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento della quota già erogata.

Mi riservo, comunque, di fornire alla Commissione ogni necessaria informazione in ordine alla evoluzione della situazione.

ALLEGATO 4

5-01696 Piazzoni: Nomina del nuovo sub commissario alla sanità della regione Lazio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto segnalato dagli On.li interroganti, si rappresenta quanto segue.

Come è noto, l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 159/2007 dispone che al fine di assicurare la puntuale attuazione del piano di rientro, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ora salute, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, può nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno o più Sub commissari di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare il commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale. Il Commissario può avvalersi dei Sub commissari anche quali soggetti attuatori.

Con DPCM del 3 marzo 2011 è stato nominato Sub commissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio il dott. Giuseppe Antonio Spata, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010. Successivamente, con DPCM del 20 gennaio 2012, è stato nominato un secondo Sub commissario, nella persona del dott. Gianni Giorgi ed è stato conseguentemente riformulato il mandato del Presidente della Regione in qualità di Commissario *ad acta* e il mandato del Sub commissario dott. Spata, individuando

puntuali obiettivi da perseguire al fine di garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza, sicurezza e qualità, attraverso un utilizzo efficiente delle risorse.

Poiché gli esiti delle ultime riunioni di verifica del Piano di Rientro hanno comunque evidenziato:

un grave ritardo nello svolgimento dell'azione commissariale;

una perdurante situazione di mancanza di coordinamento nelle relazioni fra la struttura amministrativa regionale e la struttura commissariale;

il mancato rispetto delle attribuzioni di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 ed, in particolare, gli esiti non positivi nell'ambito dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Nel corso della riunione di verifica del 30 luglio 2013 si è ravvisata la necessità di garantire nuovo impulso e unitarietà all'azione sub commissariale, attraverso l'eventuale sostituzione degli attuali Sub commissari e la nomina di un unico Sub commissario.

È doveroso evidenziare che la Regione Lazio presentava nell'anno 2007, data di inizio del Piano di rientro, un disavanzo economico sanitario (prima delle coperture) di 1.696,5 milioni di euro e che ad oggi il disavanzo, pur diminuito in maniera consistente, è comunque ancora pari a 660,9 milioni di euro.

Anche dal punto di vista dell'erogazione dei LEA qualche progresso è stato compiuto, ma rimangono numerose criticità: dotazione di posti letto ospedalieri superiori allo standard nazionale, indici di inefficienza ospedaliera ancora inadeguati (degenza media pre-operatoria al di sopra del valore medio nazionale), dotazione inadeguata di posti letto presso strutture residenziali preposte all'assistenza degli anziani non autosufficienti e all'assistenza psichiatrica; forti criticità nell'erogazione di servizi afferenti all'area della prevenzione, con particolare riferimento all'area degli screening.

Durante tutta la gestione del Piano di rientro, i Tavoli di verifica hanno più volte ribadito le forti carenze nella *governance* dei rapporti con gli erogatori privati (che nella Regione Lazio contribuiscono in maniera rilevante all'offerta sanitaria). Per di più tali rapporti sono stati aggravati da numerosi contenziosi che si sono succeduti nel tempo ed hanno comportato anche

difficoltà nel processo di riordino delle reti assistenziali, con ripercussioni sulla effettiva attuazione delle stesse.

Si sottolinea la complessità della Regione che vede sul proprio territorio la presenza di un eccesso di offerta ospedaliera nell'ambito della città di Roma, con 5 Aziende Ospedaliere Universitarie e 7 IRCCS.

Tutte le criticità sopra evidenziate hanno indotto una attenta valutazione da parte dei Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per i rapporti con le regioni, in ordine alle determinazioni da assumere per rilanciare l'attività commissariale nell'interesse degli assistiti sia del sistema sanitario regionale quanto nazionale, attesa la rilevanza del sistema sanitario della Regione Lazio per tutto il Paese.

A tale fine, sarà cura del Ministero proporre tempestivamente, nel rispetto della normativa citata, il rinnovo della gestione sub commissariale.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'assessore alla risorse agroalimentari della regione Puglia, sull'emergenza verificatasi in Puglia a seguito della diffusione negli uliveti della <i>Xylella fastidiosa</i>	111
AVVERTENZA	111

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 dicembre 2013.

Audizione dell'assessore alla risorse agroalimentari della regione Puglia, sull'emergenza verificatasi in Puglia a seguito della diffusione negli uliveti della *Xylella fastidiosa*.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00141 Faenzi e 7-00174 Oliverio: Iniziative per il comparto bieticolo-saccarifero.

INTERROGAZIONI

5-01169 Prodani: Iniziative per realizzare in tempi brevi quanto previsto dal protocollo d'intesa per la valorizzazione della nuova DOC Interregionale « Prosecco ».

5-01155 Gallinella: Sugli organismi, recentemente costituiti, con compiti specifici di repressione delle frodi e di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari.

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. S. 1188 Governo (Parere alla 6 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	112
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	117
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

La seduta comincia alle 8.10.

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. S. 1188 Governo.

(Parere alla 6^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Paolo NACCARATO (NCD), *relatore*, introduce l'esame riferendo sul contenuto del provvedimento, il cui articolo 1 prevede che per il 2013 la seconda rata dell'IMU non sia dovuta per tutta una serie di immobili ivi elencati, tra cui le abitazioni principali, fermo restando che, nei comuni in cui l'aliquota base è stata maggiorata, i contribuenti sono tenuti a

versare, entro il 16 gennaio 2014, il 40 per cento della differenza tra l'imposta dovuta secondo l'aliquota base statale e l'imposta dovuta secondo l'aliquota deliberata dal comune. Vengono quindi stanziati risorse per compensare ai comuni il minor gettito derivante dall'abolizione della rata IMU. Per la precisione, vengono stanziati in totale 2,164 miliardi per il 2013, dei quali 2,076 miliardi per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione Sicilia e della regione Sardegna e 87,058 milioni per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale.

Per quanto riguarda gli stanziamenti riferiti ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna, una quota pari a 1.729 milioni delle risorse ad essi destinate è attribuita entro il 20 dicembre 2013, negli importi indicati in dettaglio dall'allegato A al decreto-legge. Tali importi rappresentano la metà dell'ammontare del gettito spettante ai comuni sulla base della disciplina statale. Per quanto riguarda invece gli stanziamenti

menti riferiti ai comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la compensazione del minore gettito dell'IMU avviene mediante un minore accantonamento, per 86,108 milioni di euro circa, ripartito tra i destinatari secondo gli importi indicati nell'allegato A, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo il meccanismo di cui all'articolo 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Entro il 28 febbraio 2014 si provvederà con un decreto del ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza unificata, a determinare a conguaglio l'importo risultante dalla differenza, pari a circa 348 milioni, tra le risorse già distribuite nei termini fin qui detti e le risorse complessivamente stanziare. A tal fine si prevede l'elaborazione di una metodologia concordata con l'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che prenda come base i dati del gettito 2012 e operi una stima delle manovre effettuate dai comuni nel 2013. Qualora dal decreto ministeriale risulti per il singolo comune un ammontare complessivo superiore all'importo spettante al comune in base alle aliquote e alle detrazioni previste per il 2013, l'eccedenza deve essere destinata dal comune alla riduzione delle imposte comunali dovute per gli immobili per il 2014.

Il Ministro dell'economia e delle finanze viene autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, mentre i comuni beneficiari del trasferimento compensativo vengono autorizzati ad apportare le necessarie variazioni al bilancio entro il 15 dicembre 2013.

L'articolo 2 detta disposizioni in materia di acconti di imposta. In particolare, il comma 1 aumenta al 128,5 per cento la misura dell'*acconto* dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta sul reddito delle società produttive (IRAP) per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi e per la Banca d'Italia. Nei confronti degli stessi soggetti, il comma 2

prevede – per lo stesso periodo d'imposta – una *addizionale all'aliquota* IRES di 8,5 punti percentuali. In riferimento a tale addizionale, il comma 3 detta disposizioni specifiche per i soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo o per la trasparenza fiscale. Il comma 4 proroga il termine di scadenza per il versamento della seconda o unica rata di acconto IRES, fissandolo al 10 dicembre 2013. Il comma 5 prevede che, a decorrere dal 2013, i soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (in materia di regime del risparmio amministrato) versino un acconto del 100 per cento entro il 16 dicembre di ciascun anno. Il comma 6 modifica la clausola di salvaguardia contenuta nel comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, relativa alle misure per fare fronte all'eventuale insufficienza del gettito atteso dall'IVA e dalla definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile. In particolare, si prevede che il ministro dell'economia intervenga sulla misura degli acconti IRES e IRAP e sulle accise.

L'articolo 3 interviene in materia di immobili pubblici. Il comma 1 stabilisce che alle alienazioni di immobili di cui all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge n. 203 del 2005 – che prevede la vendita a trattativa privata, anche in blocco, di beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico – si applichino le disposizioni dell'articolo 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985, le quali permettono la sanatoria di irregolarità edilizie successivamente al trasferimento. Il termine per la domanda di sanatoria è di un anno dal trasferimento. Il comma 2, lettera a), consente all'Agenzia del demanio, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di vendere a trattativa privata, anche in blocco, anche i beni immobili ad uso *prevalentemente* non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico. La lettera b) estende invece il meccanismo di dismis-

sione individuato dall'articolo 11-*quinquies* citato anche agli immobili degli enti territoriali.

L'articolo 4 detta disposizioni sul capitale della Banca d'Italia. Più precisamente, il comma 1, ribadisce che la Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico, banca centrale della Repubblica italiana e parte integrante del Sistema europeo di Banche centrali, nonché autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013. Il comma 2 autorizza la Banca d'Italia ad aumentare il proprio capitale, mediante utilizzo delle riserve statutarie, all'importo di 7,5 miliardi di euro, precisando che a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 20.000 ciascuna. Il comma 3 prevede che ai partecipanti possano essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale. Il comma 4 individua le categorie di investitori che possono acquisire le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia. Si tratta delle banche e imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea; delle fondazioni bancarie; degli enti e istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia; e dei fondi pensione. Ai sensi del comma 5, ciascun partecipante non può possedere una quota di capitale superiore al 5 per cento, né direttamente né indirettamente. Per le quote in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia. Il comma 6 consente alla Banca d'Italia di acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e di stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al capitale fissati dal precedente comma.

L'articolo 5 interviene sugli organi della Banca d'Italia, stabilendo, al comma 1, che l'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio

superiore della Banca non possono ingerirsi nelle materie relative all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Istituto. Il comma 2 prevede che il Consiglio superiore della Banca si compone del Governatore e di tredici consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca, fra i candidati individuati da un comitato costituito all'interno dello stesso Consiglio tra persone che posseggano i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia.

L'articolo 6 detta ulteriori disposizioni sulla Banca d'Italia, in parte funzionali al coordinamento della disciplina vigente con le novità introdotte dal decreto-legge. In particolare, il comma 1 sostituisce l'articolo 114 del regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, con il quale si prevede la partecipazione di un rappresentante del Governo alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio della Banca d'Italia: le modifiche sopprimono i poteri di sospensione e di annullamento del delegato governativo rispetto alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio. I commi 2, 3 e 4 abrogano una serie di disposizioni incompatibili con le modifiche apportate alla disciplina della Banca d'Italia dagli articoli 4 e 5. Il comma 5 prevede l'adeguamento dello Statuto della Banca d'Italia alle disposizioni introdotte dal testo in esame. Il comma 6 dispone infine che – a partire dall'esercizio in corso – le quote di partecipazione al capitale di Banca d'Italia siano collocate nel comparto delle attività destinate alla negoziazione, agli stessi valori di iscrizione che avevano nel comparto di provenienza. Si tratta, secondo la relazione del Governo, di una misura per favorire la creazione di un mercato delle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia e gli scambi.

L'articolo 7 reca disposizioni di coordinamento in materia di accise. In particolare, l'articolo chiarisce che gli incrementi di accisa previsti dalle lettere *e-bis*) ed *e-ter*) del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 91 del 2013 – destinati ad interventi di tutela di beni culturali, a celebrazioni di particolari ricorrenze e alla

cosiddetta *tax credit* cinema – si riferiscono alle aliquote di accisa come già rideterminate dall'articolo 25 del decreto-legge n. 104 del 2013. L'articolo individua il provvedimento con il quale sono stabiliti tali ulteriori incrementi di accisa.

L'articolo 8, infine, reca la copertura finanziaria del decreto-legge, mentre l'articolo 9 disciplina l'entrata in vigore dello stesso.

In conclusione, premesso di ritenere che la Commissione possa esprimere parere favorevole sul provvedimento, si riserva di formulare una proposta di parere all'esito dell'eventuale dibattito.

Il senatore Raffaele RANUCCI (PD), intervenendo con riferimento all'articolo 3 del decreto in esame, esprime l'avviso che il parere che la Commissione si accinge a rendere dovrebbe richiamare l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità che i procedimenti finalizzati alla sanatoria delle eventuali irregolarità edilizie concernenti gli immobili pubblici oggetto di dismissione siano quantomeno avviati già dagli enti territoriali che ne sono proprietari, così da evitare o almeno contenere l'inevitabile perdita di valore di mercato derivante da una situazione di irregolarità, ancorché sanabile, degli immobili in questione.

Con riferimento, invece, alle disposizioni concernenti la Banca d'Italia, manifesta perplessità innanzitutto in merito alla previsione di cui all'articolo 4, comma 4: considerata infatti la delicatezza delle funzioni svolte dalla Banca d'Italia, le quali rivestono importanza strategica per il Paese, sembrerebbe più opportuno escludere che quote di partecipazione al capitale dell'istituto possano essere detenute anche da banche e imprese di assicurazione con sede legale e amministrazione centrale al di fuori dell'Italia.

Reputa inoltre utile una riflessione sull'articolo 5, comma 1, in quanto non si comprendono le ragioni per le quali l'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio superiore della Banca d'Italia, che sono organi collegiali dell'istituto, non dovreb-

bero ingerirsi nelle materie relative all'esercizio delle funzioni attribuite alla Banca d'Italia o al Governatore.

Il senatore Lionello Marco PAGNONCELLI (FI-PdL XVII) condivide le perplessità manifestate dal senatore Ranucci in merito all'articolo 4, comma 4. Ritiene infatti che banche e imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale al di fuori del territorio nazionale non dovrebbero poter detenere quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, atteso che quest'ultima, in qualità di banca centrale della Repubblica italiana, esercita funzioni essenziali per l'economia del Paese.

Reputa poco chiara altresì la disposizione di cui all'articolo 4, comma 6, che consente alla stessa Banca d'Italia di acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e di stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime.

Renato BALDUZZI, *presidente*, ritiene che le questioni sollevate dai senatori Ranucci e Pagnoncelli in relazione agli articoli 4 e 5 del decreto-legge siano senz'altro delicate e meritevoli di approfondimento; ricorda tuttavia che la materia del capitale e degli organi della Banca d'Italia non rientra tra quelle di competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (SCMpI), intervenendo con riferimento all'articolo 1, comma 5, che mantiene a carico del contribuente il 40 per cento della differenza tra l'imposta dovuta secondo l'aliquota base prevista dalla disciplina statale e l'imposta dovuta secondo la maggiore aliquota eventualmente deliberata dal comune, esprime l'avviso che, qualora in sede di conversione del decreto-legge in esame ovvero di discussione del disegno di legge di stabilità si dovesse decidere di esonerare il contribuente anche da questa quota dell'imposta iniziale, come da più parti viene richiesto, si dovrebbe comunque avere cura di non penalizzare quei comuni che, magari proprio

a causa del preannuncio della soppressione dell'imposta, non ne hanno maggiorato l'aliquota e di non favorire quelli che, per contro, l'hanno fatto.

Il senatore Paolo NACCARATO (NCD), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*) che tengono conto delle riflessioni svolte dal senatore Ranucci sull'articolo 3 e dal senatore Dalla Zuanna sull'articolo 1, comma 5.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.35 alle 8.40.

ALLEGATO

DL 133/13: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. (S. 1188 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 1188, di conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante « Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia », in corso di esame presso la 6a Commissione del Senato;

rilevato che l'articolo 1 prevede che la seconda rata dell'IMU per il 2013 non sia dovuta per gli immobili ivi individuati, tra i quali le abitazioni principali, fermo restando che, nei comuni in cui l'aliquota base è stata maggiorata, i contribuenti sono tenuti a versare, entro il 16 gennaio 2014, il quaranta per cento della differenza tra l'imposta dovuta secondo l'aliquota base e quella dovuta secondo l'aliquota comunale; il medesimo articolo provvede a stanziare le necessarie risorse per compensare ai comuni il minor gettito derivante dall'abolizione della seconda rata dell'IMU 2013;

rilevato altresì che l'articolo 3, comma 2, lettera b), consente anche agli

enti territoriali, nelle forme e con i limiti ivi previsti, di individuare propri immobili da dismettere nell'ambito del programma di dismissione di immobili pubblici ad uso non prevalentemente abitativo di cui all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge n. 203 del 2005, come da ultimo modificato dal decreto-legge in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la sanatoria di cui all'articolo 3, comma 1, sia avviata già dagli enti territoriali titolari degli immobili pubblici oggetto di dismissioni;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare il rispetto di criteri di equità fiscale rispetto agli enti locali coinvolti dalla soppressione della seconda rata dell'IMU, nel senso di non favorire i comuni che hanno maggiorato l'aliquota base.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 118

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 11 dicembre 2013. — Presi-
denza della presidente Rosy BINDI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 16 alle 16.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	119
Audizione dell'ingegner Francesco Caio, Commissario di Governo per l'attuazione dell'agenda digitale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	119

Mercoledì 11 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS indi del vicepresidente Alessandro PAGANO indi del presidente Giacomo Antonio PORTAS.

La seduta comincia alle 8.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione dell'ingegner Francesco Caio, Commissario di Governo per l'attuazione dell'agenda digitale.
(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Francesco CAIO, *commissario di Governo per l'attuazione dell'agenda digitale*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, il senatore Ugo SPOSETTI (PD), la senatrice Laura BIGNAMI (M5S), i deputati Alessandro PAGANO (NCD), Carla RUOCCO (M5S) e Itzhak Yoram GUTGELD (PD).

Francesco CAIO, *commissario di Governo per l'attuazione dell'agenda digitale*, risponde ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, ringrazia l'ingegner Caio e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale. Atto n. 39 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
---------------------------------------------------------------------	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. C. 1843 Fioroni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari. (Atto n. 36) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Ulteriore nuova proposta di parere del Relatore</i>)	14
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo scelta civica</i>)	21
ALLEGATO 3 (<i>Nuova proposta alternativa di parere del gruppo M5S</i>)	30
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	35
AVVERTENZA	13

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni. C. 1542 Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	42
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.

C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866-*bis* Governo, approvato dal Senato (*Seguito esame congiunto e rinvio*)

43

ALLEGATO (Proposte emendative approvate)

46

ERRATA CORRIGE

45

VI Finanze**SEDE CONSULTIVA:**

Sull'ordine dei lavori

52

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*. C. 1864 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*)

52

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01690 Causi: Applicazione delle disposizioni in materia di esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012

74

ALLEGATO 1 (Testo della risposta)

76

5-01691 Paglia: Accertamenti svolti dall'Agenzia delle entrate sulle dichiarazioni dei redditi presentate attraverso il modello 730

74

ALLEGATO 2 (Testo della risposta)

77

INTERROGAZIONI:

5-01101 Ribaudò: Applicazione del regime tributario agevolato previsto per le quote di salario accessorio riconosciute ai lavoratori dell'AMAT di Palermo

75

ALLEGATO 3 (Testo della risposta)

79

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**SEDE CONSULTIVA:**

Sui lavori della Commissione

83

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea 2013-*bis*. C. 1864 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*)

83

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

87

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione di rappresentanti della provincia di Mantova, di UNII (Unione navigazione interna italiana), di AIPO (Agenzia interregionale per il fiume Po) e di Sistemi territoriali SpA, sullo sviluppo della navigazione interna con riferimento all'idrovia padano-veneta

88

XI Lavoro pubblico e privato**INTERROGAZIONI:**

5-00986 Bini: Normativa riguardante la tutela dei redditi dei lavoratori disabili

89

ALLEGATO 1 (Testo della risposta)

94

5-01363 Bobba: Accesso agli ammortizzatori previsti per la cessazione dell'attività commerciale	90
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	96
5-01222 Prodani: Sulla riorganizzazione delle direzioni regionali del lavoro	90
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	98
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> . C. 1864 Governo (Relazioni alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	91
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di Confindustria nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaudò, C. 1376 Polverini, C. 1549 Tinagli, recanti « Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro »	93
XII Affari sociali	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01693 Binetti: Iniziative per monitorare il rispetto dei principi di efficienza ed efficacia del Servizio sanitario nazionale in tutte le regioni	100
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	104
5-01694 Grillo: Nomina di nuovi componenti del Comitato scientifico per la valutazione del cosiddetto « metodo Stamina ».	
5-01697 Rondini: Nomina del nuovo Comitato scientifico per la valutazione del cosiddetto « metodo Stamina »	101
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	106
5-01695 Miotto: Utilizzo dei fondi assegnati alle regioni per le campagne di prevenzione contro la diffusione dell'HIV	102
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	108
5-01696 Piazzoni: Nomina del nuovo sub commissario alla sanità della regione Lazio	102
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	109
AVVERTENZA	103
<i>ERRATA CORRIGE</i>	103
XIII Agricoltura	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dell'assessore alle risorse agroalimentari della regione Puglia, sull'emergenza verificatasi in Puglia a seguito della diffusione negli uliveti della <i>Xylella fastidiosa</i>	111
AVVERTENZA	111
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. S. 1188 Governo (Parere alla 6 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	112
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	117
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 118

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE
TRIBUTARIA**

Sulla pubblicità dei lavori 119

Audizione dell'ingegner Francesco Caio, Commissario di Governo per l'attuazione dell'agenda digitale (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 119

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 7,00



17SMC0001380